European Commission

IT

COMMERCIO PREFERENZIALE

LINEE **GUIDA SULLE REGOLE DI ORIGINE**

UCC

SIMPLICITY SERVICE SPEED

A MODERN FRAMEWORK FOR CUSTOMS AND TRADE

Taxation and Customs Union

Commercio preferenziale

Orientamenti sulle regole di origine

Contenuto

A. Strumenti esistenti..... 11

A.1. Siti web..... 11

1) Stati membri e paesi candidati..... 11

2) Orientamenti della Commissione Europea 11

a) DG TAXUD..... 11

b) DG COMMERCIO..... 13

A.2. Informazioni e strumenti online delle organizzazioni internazionali sull'origine 14

1) WCO..... 14

2) OMC..... 15

3) OSA 15

4) UNCTAD..... 16

5) ITC..... 16

6) AELS..... 16

A.3. Note esplicative..... 17

1) America Centrale..... 17

2) Cile..... 17

3) Messico 17

4) Convenzione PEM 17

5) Corea del Sud..... 17

A.4. Casi di diritto dell'Unione Europea 18

1) Elenco dei casi giuridici..... 18

2) Siti web 18

B. Argomenti comuni..... 26

B.1. Regole di elenco..... 26

1) Introduzione..... 26

2) Panoramica generale..... 26

a) Requisito interamente ottenuto 28

b) Modifica della classificazione tariffaria..... 29

i. Cambiamento di capitolo (CC)..... 29

ii. Modifica della voce tariffaria (CTH)..... 29

iii. Modifica della sottovoce tariffaria (CTSH) 30

iv. Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 30

v. Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della stessa voce 31

c) Limite di valore per i materiali non originari 31

d) Lavorazioni o trasformazioni specifiche..... 33

e) Combinazione di più regole..... 33

3) Particolarità..... 34

B.2. Tolleranza 35

1) Introduzione..... 35

2) Panoramica generale..... 35

a) Tolleranza generale 35

b) Tolleranze specifiche per i tessili e gli articoli tessili..... 37

i. Prodotti misti..... 37

ii. Abbigliamento e altri articoli tessili confezionati 38

3) Particolarità..... 38

B.3. Operazioni insufficienti 49

1) Introduzione..... 49

2) Panoramica generale..... 49

a) Utilizzo di materiali non originari 49

b) Utilizzo di materiali originari e non originari 53

B.4. Esportatore autorizzato..... 55

1) Introduzione..... 55

2) Panoramica generale..... 55

B.5. Sistema degli esportatori registrati 56

1) Introduzione..... 56

2) Panoramica generale..... 56

B.6. Requisiti territoriali..... 57

1) Introduzione..... 57

2) Principio di territorialità e restituzione dei beni..... 57

a) Definizione del concetto 57

b) Resi 58

c) Particolarità..... 59

d) Merci reimportate dopo lavorazione o trasformazione al di fuori del territorio dei paesi partner..... 59

3) Trasporto diretto, regole di “non alterazione” e “non manipolazione” 61

a) Panoramica generale..... 61

i. Trasporto diretto..... 61

ii. Regola di “non manipolazione” o “non alterazione” 61

b) Particolarità..... 62

4) Mostre..... 63

a) Panoramica generale..... 63

B.7. Cumulo..... 69

1) Introduzione..... 69

2) Definizione del concetto..... 69

3) Panoramica generale..... 70

a) Cumulo bilaterale..... 70

b) Cumulo diagonale 71

c) Cumulo completo..... 73

4) Particolarità..... 74

a) Sistema PEM..... 74

b) Convenzione **PEM riveduta .....** 74

c) SPG dell’UE..... 75

d) Stati ACP..... 75

i. Accordi di partenariato economico (APE) 75

ii. Regolamento sull'accesso al mercato (MAR)..... 76

e) Altri accordi preferenziali..... 77

B.8. Documenti sull'origine e conoscenza dell'importatore..... 86

1) Introduzione..... 86

2) Panoramica generale..... 87

a) Tipi di documenti di origine..... 87

i. Certificati governativi..... 87

(1) Certificati di circolazione EUR.1..... 87

(2) Certificati di circolazione EUR-MED 88

(3) Rilascio dei certificati di circolazione..... 88

ii. Documenti di autocertificazione sull'origine 92

(1) Dichiarazione di origine 92

(2) Fattura o dichiarazione di origine (anche EUR-MED)..... 94 **(3)**

Redazione di documenti di origine mediante autocertificazione 96

(4) Documenti di origine per spedizioni multiple di prodotti identici..... 99

b) Conoscenza dell'importatore 100

c) Periodo di validità 102

d) Conservazione dei documenti di origine e dei documenti giustificativi..... 103

e) Esenzioni da un documento di origine 104

f) Importazione a rate 105

i. Introduzione 105

ii. Panoramica generale..... 105

(1) Procedura per l'importazione rateale..... 106

(2) Procedura per l'esportazione rateale..... 106

iii) parte terza Particolarità..... 107

g) Irregolarità nei documenti di origine..... 107

i. Introduzione 107

ii. Panoramica generale..... 107

(1) Nessun rifiuto per errori o discrepanze minori 107

(2) Motivi tecnici per il rifiuto dei certificati governativi..... 108

(3) Negazione del trattamento preferenziale senza verifica 109

(4) Dubbi che danno luogo a richieste di verifica nell'ambito della cooperazione amministrativa . 111

iii) parte terza Particolarità..... 111

B.9. Dichiarazione del fornitore 122

1) Introduzione..... 122

2) Panoramica generale..... 122

B.10. Segregazione contabile 123

1) Introduzione..... 123

2) Panoramica generale..... 123

a) Condizioni per l'utilizzo del metodo della separazione contabile..... 124

b) Materiali e prodotti fungibili 124

c) Autorizzazione alla segregazione contabile 125

i. Domanda di autorizzazione alla separazione contabile 125

ii. Autorità doganale competente per il rilascio dell'autorizzazione alla separazione contabile 125

iii. Termine per il rilascio dell'autorizzazione alla separazione contabile..... 125

iv. Validità dell'autorizzazione 126

v. Monitoraggio dell'autorizzazione 126

vi. Modifica, revoca e annullamento..... 126

d) Sistema di gestione delle scorte..... 126

3) Particolarità..... 128

B.11. Documenti delle unioni doganali..... 135

1) Introduzione..... 135

2) Panoramica generale..... 136

a) Documenti dell'unione doganale negli scambi commerciali con la Turchia 137

i. Periodo di validità dei certificati di circolazione A.TR..... 138

ii. Duplicato del certificato di circolazione A.TR. 138

iii) parte terza **Emissione retroattiva dei certificati di circolazione A.TR. .....** 138

iv. Sostituzione dei certificati di circolazione A.TR..... 139

b) Documenti dell'unione doganale negli scambi commerciali con Andorra 139

c) Documenti dell'unione doganale negli scambi commerciali con San Marino..... 140

B.12. Unità di qualificazione..... 142

1) Introduzione..... 142

2) Panoramica generale..... 142

B.13. Elementi neutri..... 144

1) Introduzione..... 144

2) Panoramica generale..... 144

B.14. Accessori, pezzi di ricambio e utensili..... 147

1) Introduzione..... 147

2) Panoramica generale..... 147

3) Particolarità..... 148

B.15. Imballaggio per la spedizione e confezionamento per la vendita al dettaglio..... 150

1) Introduzione..... 150

2) Panoramica generale..... 150

a) Materiali di imballaggio per la spedizione 150

b) Materiali di imballaggio per la vendita al dettaglio..... 150

i. Imballaggi non considerati parte del prodotto 150

ii. Imballaggio considerato come parte del prodotto..... 151

(1) Regola del valore aggiunto..... 152

(2) Elenca le regole diverse dalle regole sul valore aggiunto (ad esempio modifica della classificazione, regola del processo) 152

3) Particolarità..... 153

B.16. Rimborso del dazio..... 154

1) Introduzione..... 154

2) Panoramica generale..... 154

3) Particolarità..... 156

a) Zona paneuromediterranea 156

b) Dazi antidumping e dazi compensativi 156

B.17. Insiemi 164

1) Introduzione 164

2) Panoramica generale 165

3) Particolarità 166

C. Verifica 167

C.1. Processo di verifica 167

1) Introduzione 167

2) Panoramica generale 168

C.2. Richieste di verifica inviate da paesi terzi agli Stati membri dell'UE 181

1) Metodologia del processo di verifica 182

a) Autenticità 182

b) Carattere originario delle merci 183

i. Requisiti relativi alle informazioni 183

(1) Prodotti interamente ottenuti: 183

(2) Prodotti fabbricati esclusivamente con materiali originari 184

(3) Prodotti che soddisfano le regole di origine specifiche del prodotto 185

ii. Requisiti relativi ai documenti giustificativi e a tutte le informazioni rilevanti 192

c) Verifica delle dichiarazioni del fornitore 193

d) Altri requisiti di origine 193

e) Conservazione dei registri 193

f) Trattamento delle informazioni riservate 194

2) Verifica delle dichiarazioni di origine per più spedizioni di prodotti identici 195

a) Verifica del periodo di validità 195

b) Descrizione e identificazione dei prodotti identici 195

3) Termine per la conclusione della verifica 196

4) Conseguenze in caso di inadempienza relativa a documenti non validi in origine 196

C.3. Richieste di verifica inviate dagli Stati membri dell'UE a paesi terzi 198

1) Introduzione 198

2) Trattamento delle rivendicazioni selezionate 198

a) Motivi di diniego 198

b) Avvio della procedura di cooperazione amministrativa 199

3) Gestione delle richieste di verifica inviate a Paesi terzi 200

4) Procedura di verifica dei documenti sostitutivi in origine 201

C.4. Verifica della conoscenza dell'importatore 205

1) Panoramica generale..... 205

2) Negazione della preferenza tariffaria 205

3) Requisiti relativi alle informazioni e alla documentazione di supporto..... 206

a) Requisiti relativi alle informazioni..... 206

i. Prodotti interamente ottenuti: 206

ii. Prodotti realizzati esclusivamente con materiali originari..... 207

ii) parte terza **Prodotti che soddisfano le regole di origine specifiche del prodotto** 207

(1) Fabbricazione a partire da materiali interamente ottenuti..... 207

(2) Prodotti ottenuti in base ad un cambiamento di classificazione tariffaria:..... 208

(3) Prodotti ottenuti in base alla regola del valore: 208

(4) Prodotti ottenuti in base alla regola del peso :..... 209

(5) Prodotti ottenuti in base alla regola del processo di fabbricazione: 209

b) Requisiti relativi alla documentazione di supporto 210

4) Documenti da fornire per richiedere la preferenza tariffaria post-sdoganamento/ rimborso o sgravio dei dazi doganali in base alla conoscenza dell'importatore 212

5) Modifica successiva allo sdoganamento della base per la preferenza tariffaria e il rimborso o la remissione dei dazi doganali..... 212

Disclaimer generale

Questi documenti di orientamento hanno natura esplicativa e illustrativa. La legislazione doganale ha la precedenza sul contenuto di questi documenti e dovrebbe sempre essere consultata. I testi autentici degli atti giuridici dell'UE sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Possono esserci anche istruzioni nazionali.

Procedura di redazione

Questi documenti di orientamento sono stati redatti dal Customs Project Group "Guidance on preferential origin" nell'ambito di Customs 2020 (CPG 129) e nell'ambito del Customs Programme (CPG 024). Sono stati approvati dal Customs Expert Group – Origin Section (CEG-ORI).

Acronimi/Abbreviazioni:

ACP: Africa, Caraibi e Pacifico

CARIFORUM: Forum caraibico del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

CETA UE-Canada: Accordo economico e commerciale globale UE-Canada

UE-Cile ITA: Accordo commerciale interinale UE-Cile

CTH: Modifica della voce tariffaria

CTSH: Modifica della sottovoce tariffaria

EFTA: Associazione europea di libero scambio

EPA: Accordo di partenariato economico

UE: Unione Europea

SPG UE: Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

TCA UE-Regno Unito: Accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito

EXW: prezzo franco fabbrica

FOB: Franco a bordo

FTA: Accordo di libero scambio

HS: Sistema armonizzato di codificazione e nomenclatura tariffaria1

MAR: Regolamento sull'accesso al mercato n. 2016/1076

MFN: Nazione più favorita

PTOM: Paesi e territori d'oltremare

GU: Gazzetta ufficiale

Convenzione PEM: Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, GU L 54 del 26.2.2013

Norme transitorie PEM: insieme alternativo di norme di origine, basate sul PEM rivisto Convenzione, applicabile su base bilaterale tra i CP PEM

Convenzione PEM riveduta: Decisione n. 1/2023 del Comitato misto della Commissione regionale Convenzione sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 7 dicembre 2023 relativa alla modifica della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

[1] Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

PSR: regola di origine specifica del prodotto

Sistema REX: sistema degli esportatori registrati

SADC: Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe

UCC: Codice doganale dell'Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1–101, come modificato)

UCC-DA: Atto delegato UCC (Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1–557, come modificato)

UCC-IA: atto di esecuzione dell'UCC (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558–893, come modificato)

A. Strumenti esistenti

A.1. Siti web

Questo documento contiene una panoramica dei link alle informazioni e agli strumenti online in materia doganale e le norme di origine preferenziali previste dagli Stati membri dell'UE, dai paesi candidati e dalla Commissione europea.

---

1) Stati membri e paesi candidati

Tutti gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati hanno le proprie pagine web dedicate alle dogane. L'accesso alle loro pagine web può essere trovato tramite il seguente link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en

2) Orientamenti della Commissione Europea

Le linee guida generali sull'origine preferenziale e sugli accordi commerciali sono disponibili sul sito web della Commissione europea. Per alcuni argomenti o accordi specifici, la Commissione europea ha anche fornito linee guida separate. Le linee guida più pertinenti sono fornite di seguito.

a) DG TAXUD

informazioni generali

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin_it

E-learning

https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=221

Documento guida REX:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-05/Registrato%20Esportatore%20Sistema%20REX%29%20-%20Documento%20di%20Guida.doc.pdf

Esportatore approvato

guida-sugli-esportatori-autorizzati.pdf (europa.eu)

Dichiarazione del fornitore

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-01/suppliers-declaration-may-2018_en.pdf

Informazioni vincolanti sull'origine (BOI)

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-02/20230201_GuidanceBOI- REV1.pdf

Accordi preferenziali specifici

• CETA UE-Canada

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-10/ceta_guidance_en.pdf

• GSP UE

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/guide-contents_annex_1_en.pdf

• EPA UE-SADC

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-05/3883130_Guide-SADC-EU%20EPA_20220511.pdf

• Convenzione PEM

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/handbook_en_0.pdf

• Linee guida sulle regole transitorie PEM

Si tratta di un insieme di regole di origine basate sulle regole di origine riviste della Convenzione PEM, applicabili su base bilaterale parallelamente alle regole della Convenzione PEM.
Le presenti norme sono transitorie in attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore della Convenzione PEM rivista.

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/pan-euro- mediterranean-cumulation-and-pem-convention_it

• Disposizioni transitorie relative alla transizione verso la Convenzione PEM riveduta

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en

• Linee guida TCA UE-Regno Unito

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third- countries/united-kingdom_en

• Linee guida per l'accordo di libero scambio UE-Vietnam

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-11/EVFTA-guidance_0.pdf

• Linee guida EPA UE-Giappone

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/third- Countries/japan_en

b) DG COMMERCIO

Accordi commerciali

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/

Regole di origine

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/rules-origin

Accesso ai mercati

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

ROSA – REGOLE DI AUTOVALUTAZIONE DELL'ORIGINE

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa

Il mio assistente commerciale (incluso ROSA)

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home

A.2. Informazioni e strumenti online delle organizzazioni internazionali sull'origine

Questo documento contiene una panoramica dei link alle informazioni e agli strumenti online sull'origine, forniti da organizzazioni internazionali. Le organizzazioni internazionali incluse sono WCO, WTO, OAS, UNCTAD, ITC ed EFTA.

1) OMD

• "Origine" è uno degli argomenti principali sul sito web dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD):

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin.aspx

• Esiste un manuale sulle regole di origine:

www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/origin/overview/origin-handbook/rules-of-origin-handbook.pdf?db=web

• Il compendio sulle origini dell'OMD è disponibile qui:

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/origin/instruments-and-tools/guidelines/origin_compendium.pdf?db=web

• Strumenti e utensili possono essere trovati qui:

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools.aspx

• Studio comparativo sulle regole di origine preferenziali:

www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/origin/instruments-and-tools/reference-material/170130-b_comparative-study-on-pref_roo_master-file_final- 20_06_2017.pdf?db=web

Lo scopo dello studio è quello di contribuire a migliorare la comprensione complessiva della legislazione sull'origine.
Lo studio confronta le norme di origine preferenziali dell'UE, del NAFTA, dell'ASEAN e del TPP2 .
Lo studio verrà sviluppato con ulteriori accordi e moduli, ove opportuno.

• Strumenti relativi alla certificazione di origine:

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/origin-certification- tools.aspx

[2] NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano), ASEAN (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico), TPP (Partenariato transpacifico).

Le Linee guida WCO sulla certificazione di origine si basano sugli studi sulla certificazione di origine e offrono spiegazioni pratiche. Le Linee guida mirano a fornire una guida utile ai Membri per progettare, sviluppare e ottenere una gestione solida delle procedure relative all'origine.

- Linee guida sulla certificazione di origine:

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/revenue- package/guidelines-on-certification.pdf?db=web

• Irregolarità di origine:

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/origin-irregularities.aspx

• Guida pratica alla decisione ministeriale di Nairobi sulle regole di origine per i paesi meno sviluppati:

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/revenue-package/practical-guide-to-the-nairobi-ministerial-decision-on-rules-of-origin-for-ldcs_en.pdf?la=en

2) OMC

• Sul sito web dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le "regole di origine" sono elencate come uno degli argomenti commerciali:

https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.htm.

Le regole di origine preferenziali vengono discusse principalmente in relazione ai Paesi meno sviluppati (LDC).

• Esiste un database che contiene informazioni sugli accordi commerciali preferenziali (PTA) che vengono implementati dai membri dell'OMC:

WTO | Accordi commerciali preferenziali (http://ptadb.wto.org/?lang=1)

Partecipazione agli accordi commerciali regionali

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm

3) OEA

• L'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) ha un sistema informativo sul commercio estero:

http://www.sice.oas.org/.

• Il sito web fornisce un elenco degli accordi commerciali in vigore:

http://www.sice.oas.org/agreements_e.asp.

Cliccando su uno degli accordi elencati, apparirà un indice di quell'accordo specifico e sarà poi possibile selezionare la parte dell'accordo riguardante l'origine (preferenziale).

4) ONU-ONU

• Sul sito web della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD)

Le "regole di origine" vengono analizzate in relazione al Sistema di preferenze generalizzate (SPG).

- Informazioni sulle regole di origine:

Sistema di preferenze generalizzate | UNCTAD

- Manuali GSP:

https://unctad.org/publications-search?f%5B0%5D=product%3A498

• Il rapporto "L'uso degli accordi di libero scambio dell'UE - Utilizzo da parte di esportatori e importatori"

delle tariffe preferenziali', redatto in collaborazione tra il National Board of Trade

La Svezia e l'UNCTAD analizzano l'uso delle preferenze tariffarie negli accordi di libero scambio, e sono disponibili qui:

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/EU_2017d1_en.pdf.

5) ITC

L'International Trade Centre (ITC) è l'agenzia congiunta dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e delle Nazioni Unite. L'ITC ha creato uno strumento denominato Rules of Origin Facilitator:

http://findrulesoforigin.org/.

Contiene informazioni, ad esempio, sugli accordi di libero scambio e sulle norme di origine (preferenziali).

6) EFTA

Sul sito web dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) hanno il libero scambio
Accordi pubblicati per ciascun paese partner:

Monitoraggio degli accordi di libero scambio dell'EFTA | Associazione europea di libero scambio

Sono presenti link alle parti degli accordi riguardanti le norme di origine preferenziali.

A.3. Note esplicative

Il presente documento contiene collegamenti alle note esplicative relative ad accordi specifici di libero scambio dell'UE.

In alcuni accordi di libero scambio, l'UE ha redatto con il paese partner commerciale delle Note esplicative per fornire indicazioni sull'interpretazione e l'applicazione delle norme di origine. Queste affrontano gli aspetti pratici delle norme di origine.

1) America Centrale

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0046&rid=7

2) Cile

https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2953/oj

(GU L 2024/2953 del 20.12.2024, pag. 576.)

3) Messico

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2001.128.01.0009.01.ENG&toc=OJ:C:2001:128:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2004.040.01.0002.01.ENG&toc=OJ:C:2004:040:TOC

4) Convenzione PEM

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.083.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2007:083:TOC

5) Corea del Sud

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2011.127.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2011%3A127%3ATOC#L_2011127IT.01000601

(GU L 127/1 del 14.5.2011, pag. 1414.)

A.4. Casi di diritto dell'Unione Europea

Il presente documento contiene una panoramica dei più importanti casi di diritto in materia di origine e fornisce siti web e link per la ricerca di casi di diritto (doganale).

---

1) Elenco dei casi giuridici

Un elenco di casi giuridici riguardanti questioni di origine preferenziale è disponibile nell'Allegato I. I casi giuridici riguardanti l'origine non preferenziale sono inclusi nell'Allegato II. Gli elenchi contengono date, numeri di casi e parole chiave (inclusi i nomi delle parti coinvolte).

Solo i casi giuridici più importanti sono inclusi negli allegati. Per cercare altri casi giuridici, è possibile utilizzare i siti Web e i link indicati di seguito.

2) Siti web

Ricerche generali

EUR-Lex e Curia possono essere utilizzati per cercare e trovare casi giuridici:

• http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html (ricerca in giurisprudenza > ricerca testo: origine preferenziale)

• http://curia.europa.eu/ (giurisprudenza > modulo di ricerca > testo: “origine preferenziale”)

Allegato I

Origine preferenziale		
Data della decisione	**Numero del caso**	**Parole chiave**
29.07.2019	C-589/17	**Prenatal SA contro Tribunal Económico Administrativo Regionale della Catalogna (TEARC)** Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Domanda di pronuncia pregiudiziale – Importazioni di prodotti tessili erroneamente dichiarati originari della Giamaica – Recupero a posteriori dei dazi all'importazione – Domanda di sgravio dei dazi – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comune – Articolo 220(2)(b) e Articolo 239 – Decisione di rigetto della Commissione europea in un caso speciale – Validità
25.07.2018	Cÿ574/17	**Commissione europea contro Combaro SA** Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 19 luglio 2017, Combaro/ Commissione (Tÿ752/14, EU:T:2017:529) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione C(2014) 4908 final della Commissione, del 16 luglio 2014, che ha ritenuto che la remissione dei dazi all'importazione non è giustificata in un caso specifico (REM 05/2013) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Ricorso — Unione doganale — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 239 — Sgravio dei dazi all'importazione — Importazione di tessuti di lino dalla Lettonia tra il 1999 e il 2002 — Situazione particolare — Obblighi di vigilanza e controllo — Corruzione contestata alle autorità doganali — Certificato di circolazione non autentico — Mutuo affidamento
16.03.2017	Causa Cÿ47/16	**Valsts ieÿÿmumu dienests v «Veloserviss » SIA** Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE proposta dall'Augstÿkÿs tiesas Administratÿvo lietu dipartimenti (Camera amministrativa della Corte suprema, Lettonia),

Origine preferenziale		
Data della decisione	**Numero del caso**	**Parole chiave**
		pronunciata con decisione del 20 gennaio 2016, pervenuta alla Corte il 27 gennaio 2016, nel procedimento Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale comunitario — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione — Legittimo affidamento — Condizioni di applicabilità — Errore delle autorità doganali — Obbligo imposto all'importatore di agire in buona fede e di verificare le circostanze del rilascio del certificato di origine modello A — Mezzi di prova — Relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
07.04.2016	C-294/14	**ADM Hamburg AG contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt** Domanda di pronuncia pregiudiziale al Finanzgericht Amburgo Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unione doganale e Tariffa doganale comune — Codice doganale comunitario — Preferenze tariffarie — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 74(1) — Prodotti originari di un paese beneficiario — Trasporto — Spedizioni composte da una miscela di olio di palmisti greggio originario di più paesi che beneficiano dello stesso trattamento preferenziale
23.10.2014	C-437/13	**Unitrading Ltd contro Staatssecretaris van Financiën** Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Riscossione dei dazi all'importazione - Origine delle merci - Mezzi di prova - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 47 - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Autonomia procedurale degli Stati membri.

Origine preferenziale		
Data della decisione	**Numero del caso**	**Parole chiave**
06.02.2014	C-613/12	**Helm Düngemittel GmbH contro Hauptzollamt Krefeld** Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania. Domanda di pronuncia pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Accordo euromediterraneo con l'Egitto - Articolo 20 del protocollo 4 - Prova dell'origine - Certificato di circolazione EUR.1 - Certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo rilasciato in un momento in cui le merci non erano più sotto il controllo dell'autorità doganale emittente - Rifiuto di applicare un trattamento preferenziale.
24.10.2013	C-175/12	**Sandler AG contro Hauptzollamt Regensburg** Domanda di pronuncia pregiudiziale al Finanzgericht Monaco di Baviera Unione doganale e tariffa doganale comune — Preferenziale regime di importazione di prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) — Articoli 16 e 32 del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou — Importazione di fibre sintetiche dalla Nigeria nell'Unione europea — Irregolarità nel certificato di circolazione EUR.1 redatto dalle autorità competenti dello Stato di esportazione — Timbro non conforme al modello notificato alla Commissione — Certificati di sdoganamento e sostitutivi — Codice doganale comunitario — Articoli 220 e 236 — Possibilità di applicazione retroattiva di un dazio doganale preferenziale non più in vigore alla data in cui viene presentata la richiesta di rimborso — Condizioni

Origine preferenziale		
Data della decisione	**Numero del caso**	**Parole chiave**
08.11.2012	C-438/11	**Lagora Vermögensverwaltung GmbH contro Hauptzollamt Amburgo-Hafen** Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania. Codice doganale comunitario - Articolo 220(2)(b) - Recupero a posteriori dei dazi all'importazione - Legittimo affidamento - Impossibilità di verificare l'esattezza di un certificato di origine - Nozione di "certificato basato su un resoconto errato dei fatti forniti dall'esportatore" - Onere della prova - Schema di preferenze tariffarie generalizzate.
15.12.2011	C-409/10	**Hauptzollamt Hamburg Hafen contro Afasia Knits Germania GmbH** Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. Politica commerciale comune - Regime preferenziale per l'importazione di prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) - Irregolarità rilevate nel corso di un'indagine condotta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nello Stato ACP esportatore - Recupero a posteriori dei dazi all'importazione.
01.07.2010	C-442/08	**Commissione europea contro Repubblica federale di Germania** Inadempimento da parte di uno Stato - Accordo di associazione CEE-Ungheria - Controllo a posteriori - Inosservanza delle norme in materia di origine - Decisione delle autorità dello Stato esportatore - Ricorso - Missione di controllo della Commissione - Dazi doganali - Recupero a posteriori - Risorse proprie - Messa a disposizione - Interessi di mora.

Origine preferenziale		
Data della decisione	**Numero del caso**	**Parole chiave**
25.02.2010	C-386/08	**Brita GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen** Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania. Accordo di associazione CE-Israele - Ambito territoriale - Accordo di associazione CE-OLP - Rifiuto di applicare ai prodotti originari della Cisgiordania il regime tariffario preferenziale concesso ai prodotti originari di Israele - Dubbi sull'origine dei prodotti - Esportatore autorizzato - Controllo successivo delle dichiarazioni su fattura da parte delle autorità doganali dello Stato importatore - Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati - Principio dell'effetto relativo dei trattati.
09.03.2006	C-293/04	**Beemsterboer Coldstore Services BV contro Inspecteur der Beusingdienst - Distretto di Douaned Arnhem** Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof te Amsterdam - Paesi Bassi. Recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Applicazione ratione temporis - Sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità di un paese terzo - Nozione di "certificato errato" - Onere della prova.
09.02.2006	C-23/04 - C-25/04	**Sfakianakis AEVE contro Elliniko Dimosio** Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Protodikeio Athinon - Grecia. Accordo di associazione CEE-Ungheria - Obbligo di reciproca assistenza tra autorità doganali - Recupero a posteriori dei dazi all'importazione a seguito della revoca, nello Stato di esportazione, dei certificati di circolazione delle merci per i prodotti importati.

Allegato II

Origine non preferenziale		
Data della decisione	**Numero del caso**	**Parole chiave**
11.02.2010	C- 373/08	**Hoesch Metals and Alloys GmbH contro Hauptzollamt Aachen** Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania. Codice doganale comunitario - Articolo 24 - Origine non preferenziale delle merci - Trasformazione o lavorazione che conferisce l'origine - Blocchi di silicio originari della Cina - Separazione, frantumazione e purificazione dei blocchi e setacciatura, selezione per dimensione e confezionamento dei grani in India - Dumping - Validità del regolamento (CE) n. 398/2004.
10.12.2009	C- 260/08	**Bundesfinanzdirektion West contro HEKO Industrieerzeugnisse GmbH** Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. Codice doganale comunitario - Articolo 24 - Origine non preferenziale delle merci - Definizione di "trasformazione o lavorazione sostanziale" - Criterio per il cambiamento di voce tariffaria - Cavi d'acciaio fabbricati in Corea del Nord utilizzando filo d'acciaio intrecciato originario della Cina.
13.12.2007	C- 372/06	**Asda Stores Ltd contro i commissari di Sua Maestà Entrate e dogane** Domanda di pronuncia pregiudiziale: VAT and Duties Tribunal, Londra - Regno Unito. Codice doganale comunitario - Misure di attuazione - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Allegato 11 - Origine non preferenziale delle merci - Apparecchi riceventi per la televisione - Nozione di trasformazione o lavorazione sostanziale - Test del valore aggiunto - Validità e interpretazione - Accordo di associazione CEE-Turchia e decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione - Interpretazione.

Origine non preferenziale		
Data della decisione	**Numero del caso**	**Parole chiave**
13.12.1989	C-26/88	**Brother International GmbH contro Hauptzollamt Gießen** Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. Origine delle merci - Assemblaggio di componenti precedentemente realizzati.

B. Argomenti comuni

B.1. Regole di elenco

Questa sezione contiene una spiegazione delle regole di elenco. Esse descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire affinché il prodotto finale ottenga lo status di originario preferenziale.

---

1) Introduzione

Le regole di elenco (note anche come Product Specific Rules of Origin (PSR)) stabiliscono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire affinché il prodotto finale ottenga lo status di origine preferenziale. Le regole di elenco fanno parte di ogni accordo preferenziale.

2) Panoramica generale

Riferimenti legali – esempi

• Allegato II dell'Appendice I della Convenzione PEM

• Allegato 2 al Protocollo di origine dell'accordo di libero scambio UE-Corea

• Allegato B del Protocollo 1 dell'accordo di libero scambio UE-Singapore

I due criteri principali per ottenere lo status di prodotto originario preferenziale sono definiti nella norma
disposizioni.

ÿ Prodotti interamente ottenuti: quando **un** solo paese o territorio è coinvolto nella fabbricazione sia dei materiali che dei prodotti.

ÿ Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati ottenuti in un paese che incorpora materiali che non sono stati interamente ottenuti lì, a condizione che i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti abbiano subito una lavorazione o una trasformazione sufficiente. La lavorazione o la trasformazione sufficiente che deve essere eseguita sui materiali non originari e che è necessaria affinché il prodotto finale ottenga l'origine preferenziale è determinata dalle regole dell'elenco.

Alcune disposizioni preferenziali contengono un terzo criterio che riguarda i prodotti che sono stati "prodotti esclusivamente da materiali originari", ad esempio CETA UE-Canada. Questi prodotti saranno sempre considerati prodotti originari, sia perché sono stati ottenuti interamente, sia perché sono stati sufficientemente lavorati o trasformati, sia perché hanno utilizzato materiali originari da un paese partner tramite cumulo.

Negli accordi preferenziali, le regole dell'elenco contengono note introduttive che spiegano come leggerle e riguardano i requisiti da soddisfare per l'assegnazione dell'origine preferenziale al prodotto finale.

Le regole dell'elenco vengono solitamente presentate utilizzando una tabella strutturata come segue:

Accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador

Titolo HS (1)	**Descrizione del prodotto** (2)	**Lavorazione o trasformazione, effettuata su materiali non originari, che conferisce il carattere di prodotto originario** (3)	**O** (4)
8417	Forni e forni da laboratorio industriali, compresi gli inceneritori, non elettrici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quello del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

La presentazione delle regole di elenco può tuttavia differire dal modello sopra presentato in particolari accordi preferenziali. Ad esempio, le regole e persino le regole alternative possono essere raccolte insieme in una colonna e i prodotti possono essere indicati solo dai capitoli, dalle intestazioni o dalle sottointestazioni del SA.

CETA UE-Canada

Classificazione HS	**Norma specifica per i prodotti per una produzione sufficiente ai sensi della Articolo 5**
84.01 – 84.12	Un cambiamento da qualsiasi altra intestazione; O Un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche se abbinato a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 per cento del valore della transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto

Nell'uso delle regole di elenco è importante stabilire quale versione dell'HS viene applicata. Ad esempio, il CETA UE-Canada utilizza l'HS 2012.

Significato del prefisso “ex”

In alcuni casi, una voce di capitolo, di titolo o di sottotitolo è preceduta da "ex". Ciò significa che la regola di origine specificata si applica solo a quella parte del capitolo, del titolo o del sottotitolo per cui è fornita la descrizione del prodotto.

Esempio

La sottovoce 0511 91 comprende “Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3”.

Nell'accordo di libero scambio tra UE e Singapore, una norma specifica si applica alle "Uova e lattimi di pesce non commestibili", che sono solo alcune delle merci classificate nella sottovoce 0511 91, e ciò è indicato con "ex".

La regola dell'ex capitolo 5 si applica quindi a tutti i prodotti della voce 0511 91, ad eccezione delle “Uova e lattimi di pesce non commestibili” per le quali è applicabile la regola di origine specifica del prodotto ex 0511 91.

Accordo di libero scambio UE-Singapore

Titolo HS	Descrizione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione, effettuata su materiali originari, che conferisce lo status di originario
ex Capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0511 91	Uova e larve di pesce non commestibili	Tutte le uova e le uova sono interamente ottenute

Le regole dell'elenco conferiscono lo status di originario in base ai seguenti criteri di base:

ÿ Requisito interamente ottenuto;

ÿ Modifica della classificazione tariffaria;

ÿ Limitazione del valore o del peso;

ÿ Lavorazione o trasformazione specifica.

Le regole di elenco a volte combinano questi criteri e richiedono ai produttori di soddisfarne due o più contemporaneamente. Questo è solitamente il caso della limitazione di peso.

È possibile che alcuni prodotti inclusi nell'elenco delle norme non beneficino del trattamento tariffario preferenziale in quanto esclusi dal commercio preferenziale.

a) Requisito ottenuto integralmente

Esempio A.1: Accordo di libero scambio UE-Singapore – Farina di segale

La norma per la farina di segale (voce SA 11.02) prevede:

"Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti"

La segale (voce SA 10.02) è interamente ottenuta nell'UE (coltivata e raccolta lì) ed è utilizzata nella fabbricazione della farina di segale nell'UE. Pertanto, il prodotto finale ottiene l'origine preferenziale UE.

Non ha importanza se i semi sono di origine UE o importati da un paese terzo.

Esempio A.2: Convenzione PEM rivista – Formaggio

La norma per i formaggi (voce SA 04.06) prevede:

"Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti"

Il latte utilizzato nella produzione del formaggio nell'UE deve essere ottenuto interamente nell'UE (prodotti, ad esempio latte, ottenuti da animali vivi allevati lì). Di conseguenza, il formaggio può essere esportato in Svizzera come originario dell'UE.

b) Modifica della classificazione tariffaria

i. Cambiamento di capitolo (CC)

Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato in un capitolo del sistema armonizzato (due cifre) diverso da quelli in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati per la sua fabbricazione.

Esempio B.1: CETA UE-Canada – Olio di lino

La norma per i grassi e gli oli vegetali e le loro frazioni (sottovoce SA 1516.20) nel CETA richiede:

"Un cambiamento rispetto a qualsiasi altro capitolo"

Il lino (voce SA 12.04) viene importato nell'UE dalla Turchia e utilizzato nella produzione di olio di lino nell'UE. Pertanto, il prodotto finale ottiene l'origine preferenziale UE quando viene esportato in Canada.

ii. Modifica della voce tariffaria (CTH)

Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato in una voce SA (quattro cifre) diversa da quelle in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati per la sua fabbricazione.

Esempio B.2: Convenzione PEM rivista – Seggi

Una norma per i sedili (voce SA 94.01) prevede:

"Fabbricazione a partire da materiali [non originari] di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto"

Il produttore utilizza i seguenti materiali non originari:

ÿ *legno segato (voce SA 44.07)*

ÿ *tessuti (voce SA 52.08)*

ÿ *schiuma/porolone (voce SA 39.03).*

I sedili vengono esportati in Norvegia come originari dell'UE poiché è soddisfatta la norma CTH, vale a dire che tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto finale sono classificati sotto voci tariffarie diverse da quella dei sedili.

iii. Modifica della sottovoce tariffaria (CTSH)

Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato in una sottovoce del SA (sei cifre) diversa da quelle in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati per la sua fabbricazione.

Esempio B.3: CETA UE-Canada – Caffè tostato

La norma per il caffè torrefatto (sottovoce SA 0901.21) prevede:

"Un cambiamento rispetto a qualsiasi altro sottotitolo"

Il produttore utilizza i seguenti materiali non originari:

ÿ *caffè non torrefatto (sottovoce SA 0901.11)*

Il caffè tostato nell'UE viene esportato in Canada come originario dell'UE poiché è soddisfatta la norma CTSH, vale a dire che tutti i materiali utilizzati nella produzione del prodotto finale sono classificati in una sottovoce tariffaria diversa dalla sottovoce tariffaria del caffè tostato.

iv. Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando la lavorazione o la trasformazione effettuata è più che insufficiente, anche se i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione sono classificati nella stessa voce. In base a questa regola, i materiali possono anche avere la stessa descrizione dei prodotti.

Esempio B.4: Convenzione PEM rivista – Miscele di spezie

La norma per le miscele di spezie (curry SA voce 09.10) richiede:

"Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce"

Il produttore utilizza i seguenti materiali non originari:

ÿ *Pepe nero (voce SA 09.04);*

ÿ *Peperoncino (voce SA 09.04);*

ÿ *Cannella (voce SA 09.06)*

ÿ *Chiodi di garofano (voce SA 09.07)*

ÿ *Noce moscata (voce SA 09.08)*

ÿ *Cumino (voce SA 09.09);*

ÿ *Coriandolo (voce SA 09.09);*

ÿ *Curcuma (voce SA 09.10);*

ÿ *Fieno greco (voce SA 09.10);*

ÿ *Zenzero (voce SA 09.10)*

Gli ingredienti vengono mescolati insieme come un'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che è più che minima. Alcuni materiali sono classificati nella stessa voce del prodotto, ma la regola è rispettata perché consente l'uso di materiali non originari da qualsiasi voce e persino quelli della stessa voce. Di conseguenza, il curry può essere esportato in Svizzera come prodotto originario dell'UE.

v. Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della stessa voce

intestazione

Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando la lavorazione o la trasformazione effettuata è più che insufficiente anche se i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione sono classificati nella stessa voce, ad eccezione di quelli aventi la stessa descrizione del prodotto riportata nella colonna “Descrizione del prodotto” nelle regole dell’elenco.

Esempio B.5: Accordo **commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador** ***- Poltrona da dentista dotata di apparecchi dentali o sputacchiere da dentista***

Una norma per le poltrone da dentista che incorporano apparecchi odontoiatrici o sputacchiere da dentista (voce SA 90.18) richiede:

"Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018"

Una sedia da dentista che incorpora apparecchi dentali o sputacchiere da dentista è prodotta da vari materiali non originari, compresi materiali classificati nella voce SA 90.18. Il prodotto ha subito una lavorazione più che insufficiente e i materiali hanno una descrizione diversa da quella del prodotto finale, pertanto la regola dell'elenco è soddisfatta e la sedia da dentista che incorpora apparecchi dentali o sputacchiere da dentista è originaria.

c) Limite di valore per i materiali non originari

Il principio di limitazione del valore per i materiali non originari (NOM) significa che il valore di tutti o di specifici materiali non originari non può superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finale.

Esempio C.1: Convenzione PEM rivista – Brocche di plastica

Una norma per le brocche di plastica (voce SA 39.24) richiede:

"Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali [non originari] utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto"

Il produttore utilizza i seguenti materiali non originari:

ÿ *Granuli di materie plastiche (voce SA 39.03) (valore 2 EUR)*

ÿ *Coperchio (voce SA 39.24) (valore EUR 0,50).*

Una brocca di plastica (prezzo franco fabbrica 6 EUR) viene esportata in Svizzera come originaria dell'UE poiché il valore dei materiali non originari è inferiore al 50% del prezzo franco fabbrica.

Esempio C.2: Convenzione PEM rivista – Catene da neve

La norma per le catene da neve (voce SA 73.15) richiede:

"Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali [non originari] della voce 7315 utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto"

Il produttore utilizza i seguenti materiali non originari:

ÿ *Catena (voce SA 73.15) (valore EUR 150)*

ÿ *Fili di acciaio inossidabile (voce SA 72.23) (valore 60 EUR).*

Una catena da neve (prezzo franco fabbrica 350 EUR) per pneumatici per auto è prodotta nell'UE. Viene esportata in Norvegia come originaria dell'UE poiché il valore dei materiali non originari della voce SA 73.15 è inferiore al 50% del prezzo franco fabbrica, anche se il valore di tutti i materiali non originari supera il limite di valore del 50% per i materiali non originari.

Esempio C.3: Convenzione PEM rivista – Giacca da allenamento da donna

La norma per una giacca ricamata da donna (voce SA 62.02) richiede:

"Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto"

Il produttore utilizza i seguenti materiali per produrre 1.000 giacche da allenamento:

ÿ *Tessuto di rivestimento non ricamato non originario 1 000 m2 (valore 4 000 EUR)*

ÿ *Altri materiali tessili e metallici (fodera, filato, cerniera, bottoni, etichette) (valore 1 000 EUR)*

Una giacca da allenamento da donna è realizzata, incluso il ricamo, nell'UE da tessuto non originario non ricamato. Durante il taglio del tessuto, il 10% viene smaltito come scarto tessile (100 m2). Il valore del tessuto non originario nel prodotto finale è di 4.000 EUR e non si tiene conto dello scarto di taglio del 10% poiché tutto il tessuto viene utilizzato nel processo di fabbricazione. Il produttore vende le giacche a un rivenditore per l'esportazione in Svizzera con un'ex-

prezzo di lavorazione di 9.500 EUR. Le giacche da allenamento non sono originarie dell'UE perché il valore del tessuto non ricamato non originario supera il limite di valore del 40% per i materiali non originari.

d) Lavorazioni o trasformazioni specifiche

Le operazioni specifiche in un processo di fabbricazione sono le operazioni minime che devono essere eseguite sui materiali non originari per conferire un'origine preferenziale al prodotto finale.

Esempio D.1: EPA UE-Giappone - Gonne

Una regola per le gonne (voce SA 62.04) richiede:

"Tessitura combinata con confezione, incluso il taglio del tessuto"

Il produttore utilizza i seguenti materiali non originari:

ÿ *Filati (voce SA 52.05)*

Nell'UE il filato viene tessuto in tessuto da cui vengono confezionate le gonne. Le gonne vengono esportate in Giappone come originarie dell'UE poiché vengono prodotte tessendo il filato in tessuto, tagliando il tessuto e realizzando le gonne nell'UE.

Esempio D.2: Accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador - Marmo in blocchi di spessore non superiore a 25 cm

La norma per il marmo in blocchi di spessore non superiore a 25 cm (voce SA 25.15) prevede:

"Taglio, mediante segagione o altro, di marmi (anche già segati) di spessore superiore a 25 cm"

Un blocco di marmo non originario di 40 cm di spessore (superiore a 25 cm di spessore) viene tagliato in pezzi di spessore di 20 cm (inferiore a 25 cm di spessore) in Colombia e poi esportato nell'UE. Poiché il taglio del marmo viene effettuato in Colombia, il prodotto finale è originario di lì.

e) Combinazione di più regole

Le regole specifiche dell'elenco di cui alle precedenti sezioni da a) a d) possono essere combinate per creare una regola in base alla quale tutte le condizioni elencate devono essere soddisfatte.

Esempio E.1: TCA UE-Regno Unito – Fragole secche

La norma per le fragole secche commestibili, contenenti zuccheri aggiunti (voce SA 20.08) prevede:

ÿ *CTH, a condizione che*

ÿ *il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 non superi 40% del peso del prodotto*

Il produttore nell'UE utilizza i seguenti materiali:

ÿ *fragole fresche (voce SA 08.10);*

ÿ *zucchero non originario del Brasile (voce SA 17.01).*

Il peso dello zucchero rappresenta il 17% del peso del prodotto finale. Le fragole con zucchero aggiunto vengono esportate nel Regno Unito come originarie dell'UE poiché la norma CTH è soddisfatta per le fragole e il peso dello zucchero non originario è inferiore al 40% del peso del prodotto finale.

Esempio E.2: APE UE-Ghana – Bulldozer

Una norma per i bulldozer (voce SA 84.29) richiede:

"Fabbricazione in cui:

ÿ *il valore di tutti i materiali [non originari] utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e*

ÿ *entro il limite di cui sopra, il valore di tutti i materiali [non originari] della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto."*

Il produttore dell'UE utilizza i seguenti materiali non originari:

ÿ *Lamiere giapponesi (voce SA 72.09) di valore pari al 29% del prezzo franco fabbrica il prodotto finale;*

ÿ *Parti cinesi (voce SA 84.31) di valore pari al 9% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale prodotto.*

La ruspa fabbricata nell'UE viene esportata in Ghana ed è originaria dell'UE in quanto la norma è rispettata.

3) Particolarità

EPA UE-Giappone: la norma per l'uso di materiali non originari come percentuale del prezzo del prodotto finale si basa su due calcoli alternativi, prezzo franco fabbrica (EXW) o franco a bordo (FOB), entrambi utilizzabili.

Maggiori dettagli sui metodi di calcolo sono reperibili nella Nota 4 delle Note introduttive alle norme di origine specifiche per prodotto nell'Allegato 3-A dell'EPA UE-Giappone[3].

[3] GU L330/3 del 27.12.2018, pag. 635 e segg.

B.2. Tolleranza

Questa sezione spiega l'uso delle tolleranze. Ciò consente al prodotto finale di ottenere lo stato di origine utilizzando una certa quantità di materiali non originari laddove la regola di elenco non consentirebbe tale utilizzo.

---

1) Introduzione

La regola di tolleranza consente di discostarsi dalle condizioni di lavorazione o di trasformazione sufficienti stabilite nelle regole di elenco. Fornisce un certo livello di rilassamento consentendo l'uso di una piccola percentuale di materiali non originari, che la regola di elenco non consentirebbe di utilizzare, nel processo di produzione del prodotto finale senza influenzare il suo stato originario.

2) Panoramica generale

Nelle disposizioni degli accordi preferenziali si possono riscontrare i seguenti tipi di tolleranze:

• tolleranza generale

• tolleranza specifica per i tessili e gli articoli tessili

a) Tolleranza generale

La regola di tolleranza generale consente al prodotto finale di ottenere lo status di prodotto originario utilizzando materiali non originari quando la regola dell'elenco non consentirebbe tale utilizzo in base alla classificazione tariffaria. o uno specifico processo di fabbricazione.

L'uso di materiali non originari che non possono essere utilizzati secondo le regole dell'elenco per ottenere lo status di prodotto originario è limitato fino a una percentuale specifica di:

• il valore del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, o

• il peso del prodotto finale.

Laddove la regola di elenco stabilisca che i materiali utilizzati nella produzione devono essere interamente ottenuti, la tolleranza si applica alla somma di tali materiali. Tuttavia, la tolleranza non deve essere applicata ai prodotti interamente ottenuti ai sensi della disposizione sui "prodotti interamente ottenuti" negli accordi preferenziali.

Esempio: TCA UE-Regno Unito (basato su HS 16.01)

Le salsicce di cui alla voce 16.01, non cotte, sono prodotte con carne di maiale originaria dell'UE.

La regola per le salsicce (1601.00-1604.18) è:

Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1, 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti.

Le salsicce sono prodotte con carne macinata interamente ottenuta del capitolo 2. Viene aggiunto anche lo strutto per salsicce non originario della voce 02.09, seguito dalle spezie della voce 21.03, dal sale della voce 25.01 e dall'aglio della voce 07.03. Poiché la tolleranza generale consente l'uso fino al 15% in peso del prodotto per materiali non originari, il prodotto sarà di origine preferenziale quando il peso dello strutto della voce 02.09 non supererà tale soglia.

Esempio: Accordo di libero scambio UE-Vietnam (basato su SA 22.04)

Il vino ottenuto nell'UE da uve fresche della voce 08.06 viene esportato in Vietnam. Nel processo di produzione, per ogni litro di vino del peso di 1 kg, vengono utilizzati 100 g di uva serba e 150 g di zucchero brasiliano.

La regola per il vino (capitolo 22) è:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli delle voci 2207 e 2208, in cui:

ÿ *tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti; e* ÿ *il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 %*
del peso del prodotto finale.

Il vino ottenuto nell'UE è di origine preferenziale, poiché le uve non originarie corrispondono a una tolleranza generale fino al 10% in peso del prodotto finale e lo zucchero non originario aggiunto è inferiore alla soglia del 20% consentita dalla norma di origine.

In alcuni accordi preferenziali le tolleranze sono espresse in peso per determinati prodotti agricoli (ad esempio SPG UE, CETA UE-Canada, decisione PTOM).

La percentuale della tolleranza generale consentita in valore o in peso varia da una disposizione preferenziale all'altra e potrebbe essere pari al 10% o al 15%. Per i dettagli, vedere l'allegato 1.

Laddove una regola di elenco consenta l'uso di una certa percentuale di materiali non originari in valore o in peso, la tolleranza non può essere utilizzata per superare la percentuale massima specificata nella regola di elenco. Il contenuto massimo di materiali non originari sarà sempre quello nella regola di elenco e non può essere superato applicando la tolleranza.

Ad esempio, se la regola di listino consente un utilizzo massimo del 40% di materiali non originari del prezzo franco fabbrica del prodotto, questo è il limite che si applica e **non** può essere aumentato dalla regola di tolleranza aggiungendo il 10% al 40% stabilito nella regola di listino.

Esempio: Accordo di libero scambio UE-Corea (basato su SA 20.07)

Una bambola (voce SA 95.03) è prodotta nell'UE a partire da pellet di plastica non originari (capitolo SA 39), indumenti per neonati (capitolo SA 62) e occhi di plastica (voce SA 95.03).

La regola per le bambole (ad es. capitolo 95) è:

"Fabbricazione a partire da materiali [non originari] di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto"

Nella produzione della bambola vengono utilizzati materiali non originari della stessa voce SA 95.03 (occhi di bambola). Tenendo conto della regola di tolleranza, il prodotto finale potrebbe ottenere lo status di prodotto originario UE se il valore degli occhi della bambola non supera il 10% del prezzo franco fabbrica della bambola.

b) Tolleranze specifiche per i tessili e gli articoli tessili

Per i tessili e gli articoli tessili dei capitoli HS da 50 a 63 si applicano regole di tolleranza specifiche anziché la regola di tolleranza generale. Tali regole sono generalmente incluse nelle note introduttive alle regole di elenco.

i. Prodotti misti

I materiali tessili di base non originari che non possono essere utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto finale per ottenere lo status di originario possono comunque essere utilizzati per ottenere tale status a condizione che il loro peso totale rappresenti il 10% o meno del peso totale dei materiali tessili di base[4] utilizzati. Questo tipo di tolleranza è condizionale in quanto è consentito solo per prodotti misti che sono stati prodotti da due o più materiali tessili di base.

Esempio – Convenzione PEM (basata su HS 2012)

Un tessuto di cotone, della voce SA 52.09, ottenuto da filato di cotone della voce SA 52.05 e da filato di seta della voce SA 50.04, è un tessuto misto.

La regola per i tessuti di cotone (voce SA 52.09):

"Produzione da fibre naturali [non originarie]"

Pertanto, possono ancora essere utilizzati filati di cotone non originari o filati di seta non originari o una miscela di entrambi se il peso totale del filato non originario non supera il 10 per cento del peso del tessuto.

Le regole per la voce SA 52.09 nella Convenzione PEM riveduta sono diverse e dovrebbero essere verificate, così come le linee guida sulla Convenzione PEM riveduta:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_it

[4] L'elenco dei materiali tessili di base è generalmente presentato nelle note introduttive alle regole di elenco negli accordi preferenziali.

In due casi specifici, per

- prodotti che incorporano “filati costituiti da segmenti di poliuretano con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20% rispetto a tale filato.
- prodotti comprendenti una “nastro costituito da un'anima di lamina di alluminio o di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o meno di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante un adesivo trasparente o colorato tra due strati di pellicola di materia plastica”, la tolleranza è del 30% per tale nastro.

ii. Abbigliamento e altri articoli tessili confezionati

Nel caso di determinati prodotti dei capitoli da 61 a 63 del sistema armonizzato, i materiali tessili non originari che non possono essere utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto finale per ottenere il carattere originario possono comunque essere utilizzati per ottenere tale carattere, a condizione che il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale e sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

Questo tipo di tolleranza non si applica alle fodere e alle interfodere non originarie.

Esempio – Convenzione PEM (basata su HS 2012)

Camicie non ricamate della voce SA 62.06 ottenute da materiali non originari: filati di cotone della voce SA 52.05 e pizzi della voce SA 58.08.

Regola per le camicie (voce SA 62.06):

“Produzione da filato [non originario].”

Il prodotto finale potrebbe ottenere il carattere originario se il valore del pizzo utilizzato non supera l'8% del prezzo franco fabbrica della maglietta.

Le regole per la voce SA 62.06 nella Convenzione PEM riveduta sono diverse e dovrebbero essere verificate, così come le linee guida sulla Convenzione PEM riveduta:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro- mediterranean-cumulation-and-pem-convention_it

3) Particolarità

L'allegato 1 contiene un elenco delle regole di tolleranza per tutti i regimi preferenziali.

Principio di territorialità: quando il prodotto finale ottiene il carattere originario applicando la regola generale di tolleranza per i materiali non originari, tale tolleranza non può essere applicata in aggiunta alla deroga al principio di territorialità, poiché entrambe non possono essere applicate contemporaneamente.

La deroga al principio di territorialità non esiste in tutti gli accordi preferenziali (vedere la sezione sul principio di territorialità).

CARIFORUM EPA: Ai prodotti tessili e agli articoli tessili dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato può essere applicata la regola generale sulla tolleranza anziché le tolleranze specifiche.

EPA UE-Messico: si applicano le seguenti differenze:

• Per i prodotti misti è applicabile una tolleranza in peso dell'8% (invece del 10%),

• Ai prodotti che incorporano "filati costituiti da segmenti di poliuretano con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", è applicabile una tolleranza in peso dell'8% rispetto a tale filato (invece del 20%).

EPA UE-Giappone: si applicano le seguenti differenze:

• La tolleranza generale del 10% e la tolleranza per l'abbigliamento e altri prodotti tessili confezionati gli articoli dell'8% possono essere calcolati anche sulla base dei prezzi FOB.

• Una tolleranza del 10% in peso per altri materiali tessili di base può essere utilizzata in combinazione con le tolleranze specifiche del 20% e del 30% come menzionato sopra nella sezione Prodotti misti.

• Si applica una tolleranza del 40% in peso alle fibre sintetiche e artificiali non originarie utilizzate nel processo di filatura con fibre naturali per ottenere prodotti finali delle voci SA da 51.06 a 51.10 e da 52.04 a 52.07.

• La tolleranza generale del 10% in valore può essere applicata anche laddove la regola di elenco limita l'uso di materiali non originari in base al peso. Ciò significa che i limiti espressi nella regola di elenco in base al peso possono essere superati dall'applicazione della regola di tolleranza generale del 10% in valore.

Decisione GSP UE, PTOM: la tolleranza dell'8% in valore, applicabile ai materiali tessili non originari, comprende fodere e interfodere.

Convenzione PEM rivista: la Convenzione PEM rivista, a differenza della Convenzione PEM, ha stabilito una tolleranza del 15% per tutti i prodotti, ad eccezione di quelli rientranti nei capitoli SA da 50 a 63. Si tratta di un aumento del 5% rispetto alla Convenzione PEM.

A seconda del prodotto, si fa una distinzione in merito al metodo di calcolo. Ai prodotti agricoli che rientrano nei capitoli 2 e da 4 a 24, diversi dai prodotti della pesca trasformati del capitolo 16, la tolleranza del 15% è applicata al peso netto del prodotto, mentre agli altri prodotti, esclusi i tessili, la percentuale è applicata al prezzo franco fabbrica del prodotto finale.

Allo stesso modo, rispetto alla Convenzione PEM, viene offerta maggiore flessibilità per quanto riguarda i prodotti tessili. Vedere *"Guidance - Revised PEM rules of origin"* e la seguente tabella per maggiori dettagli:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulo-e-convenzione-pem_it

Allegato 1 Tolleranze – Base giuridica

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	succo d'arancia	Tolleranze					
			Tolleranza generale		Prodotti misti		Vestiario	
			Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti
Algeria	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 6	GU L297 del 15/11/2007, pag.3	Articolo 6(2)	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
Andino Paesi	Accordo commerciale - Allegato II	GU L354 del 21/12/2012, pag. 2075	Articolo 6(3)	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Appendice I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Appendice I	8% in valore
Andorra (Prodotti agricoli)	Appendice al Accordo - Decisione N. 1/2015 dell'UE- Andorra congiunta Comitato	GU L344 del 30/12/2015, pag. 15	Articolo 5(2)	10% di valore				
Camerun (importazioni in Camerun) **Per le importazioni a UE, vedi Mercato Accesso** **Decisione di regolamentazione di seguito)**	Decreto n. 2016/367 del 3 Agosto 2016 del Repubblica del Camerun		Articolo 5(4)	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Appendice I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Appendice I	10% in peso per guarnizioni e accessori tessili (escluse fodere e interfodere)
Canada	Completo Economia e Commercio Accordo (UE-Canada) CETA) - Protocol	GU L11 del 14/01/2017, pag. 465	Articolo 6	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 3, 4, 5, 6 e 7 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 3, 4, 5, 6 e 7 Allegato I	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	succo d'arancio	Tolleranze					
			Tolleranza generale		Prodotti misti		Vestiario	
			Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti
Partenariato economico **del CARIFORUM**	Accordo - Protocollo I	GU L289 del 30/10/2008, pag. 1805	Articolo 7(3)	15% in valore (compreso HS Capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	10% in peso per guarnizioni e accessori tessili (escluse fodere e interfodere)
Accordo di associazione **dell'America Centrale** -	Allegato II	GU L346 del 15/12/2012, pag. 1803	Articolo 5(2)	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Appendice I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Appendice I	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
Regolamento del Consiglio di **Ceuta e Melilla** (CE)	N. 82/2001 del 5/12/2000	GU L20 del 20/01/2001, pag. 1	Articolo 6(2)	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato A	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato A	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
Chile	Commercio provvisorio Accordo - Capitolo 3, Allegati 3-A e 3-B	GU L, 2024/2953 Di 20.12.2024, pag. 518-56712	Articolo 3.5	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 7, 8 e 9 di Allegato 3-A ITA	10%, 20%, 30% in peso	Nota8 di Allegato 3-A	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
Costa d'Avorio	Trampolino di lancio Partenariato economico Accordo – Decisione 2/2019 dell'EPA Comitato - Protocollo 1	GU L49 del 21/02/2020, pag. 1	Articolo 4(5) e (6)	10% in valore per i prodotti UE e 15% in valore per quelli ivoriani prodotti (Capitoli HS 50-63 esclusi)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	10% in peso per guarnizioni e accessori tessili (escluse fodere e interfodere)
ESA	Accordo interinale che istituisce un quadro per un'economia Accordo di partenariato – Protocollo modificato 1	GU L93 del 27/03/2020, pag. 1	Articolo 7(4)	15% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	10% in peso per guarnizioni e accessori tessili (escluse fodere e interfodere)

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	succo d'arancia	Tolleranze					
			Tolleranza generale		Prodotti misti		Vestiario	
			Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti
Generalizzato Schema di Preferenze (SPG)	Commissione delegata Regolamento (UE) 2015/2446 del 28/07/2015 (UCC - DA) - Commissione Implementazione Regolamento (UE) 2015/2447 del 24/11/2015 (UCC-IA)	GU L343 del 29/12/2015, pag. 1 (UCC-DA) pag. 558 (UCC-IA)	Articolo 48 UCC-DA	a/ 15% in peso (Capitoli 2 e 4 a 24 del SA, diversi dai prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16 del SA) - b/ 15% in valore (altri prodotti, ad eccezione dei prodotti rientranti nel SA Capitoli dal 50 al 63)	Note 6 e 7 Allegato 22-03 UCC-DA	10%, 20%, 30% in peso	Note 6 e 7 Allegato 22-03 UCC-DA	8% in valore
Ghana	Trampolino di lancio Partenariato economico Accordo - Decisione 1/2020 dell'EPA Comitato	GU L350 del 21/10/2020, pag. 1	Arte 4	15% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	10% in peso per guarnizioni e accessori tessili (escluse fodere e interfodere)
Israele	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L20 del 24/01/2006, pag. 1	Articolo 6(2)	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
Giappone	Partenariato economico Accordo - Allegato 3A	GU L330 del 27/12/2018, pag. 23	Art. 3.6 Capitolo 3	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 7 e 8 Allegato 3-A	10%, 20%, 30%, 40% in peso	Note 7 e 8 Allegato 3-A	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
Corea	Accordo di libero scambio - Protocollo	GU L127 del 14/05/2011, pag. 1344	Articolo 5(2)	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	succo d'arancia	Tolleranze					
			Tolleranza generale		Prodotti misti		Vestiario	
			Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti
Balcani occidentali - Autonomo misure	Commissione delegata Regolamento (UE) 2015/2446 del 28/07/2015 (UCC - DA) - Commissione Implementazione Regolamento (UE) 2015/2447 del 24/11/2015 (UCC-IA)	GU L343 del 29/12/2015, pag. 1 (UCC-DA) pag. 558 (UCC-IA)	Articolo 64 UCC-DA	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato 22-11 UCC-DA	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato 22-11 UCC-DA	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
Libano	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L143 del 30/05/2006, pag. 73	Articolo 6(3)	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
Accesso al mercato **Decisione di regolamentazione**	Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8/6/2016 - Allegato II	GU L185 del 08/07/2016, pag. 16	Articolo 4(2)	15% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Appendice I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Appendice I	10% in peso per guarnizioni e accessori tessili (escluse fodere e interfodere)
Messico	Decisione n. 2/2000 del il Consiglio congiunto CE-Messico Consiglio - Allegato III	GU L245 del 29/09/2000, pag. 954	Articolo 5(3)	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Appendice 1	8%, 8%, 30% in peso	Note 5 e 6 Appendice 1	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)

Preferenziale disposizioni	Base giuridica succo d'arancia	Tolleranze						
		Tolleranza generale		Prodotti misti		Vestiario		
		Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti
Marocco	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L336 del 21/12/2005, pag. 1 (modificato nella GU L248 del 20/12/2005, pag. 1). 22/09/2010 e GU L17 Di 26/01/2016)	Articolo 6(2)	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
Nuova Zelanda	Accordo di libero scambio – Capitolo 3	GU L, 2024/866, 25.3.2024	Articolo 3.5	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 7 e 8 Allegato 3A	10%, 20%, 30% in peso	Note 7 e 8 Allegato 3A	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
All'estero Paesi e Territori (OCT)	Decisione del Consiglio UE/2021/1764 del 5/10/2021 - Allegato II	GU L355 del 7/10/2021, pag.50	Articolo 6	a/ 15% in peso per i prodotti del capitolo 2 e dei capitoli da 4 a 24 diversi dai prodotti della pesca trasformati Capitolo 16 b/ 15% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 6 e 7 Appendice I	10%, 20%, 30% in peso	Note 6 e 7 Appendice I	8% in valore
Stati del Pacifico	Partnership provvisoria Accordo - Protocollo II	GU L272 del 16/10/2009, pag.569	Articolo 6(4)	15% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	10% in peso per guarnizioni e accessori (escluse fodere e interfodere)

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	succo d'arancia	Tolleranze					
			Tolleranza generale		Prodotti misti		Vestiario	
			Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti
Convenzione PEM	Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee - Appendice I	GU L54 del 26/02/2013, pag.8	Articolo 5(2)	10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
PEM Norme transitorie	Appendice A agli accordi rivisti tra la UE e alcuni PEM parti contraenti (vedere l'elenco in basso nella nota a piè di pagina)	Vedi nota a piè di pagina sotto sotto "PEM Transitorio regole"	Articolo 5(1)	a/ 15% in peso per i prodotti del capitolo 2 e dei capitoli da 4 a 24 diversi dai prodotti della pesca trasformati Capitolo 16 b/ 15% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 6 e 7 Allegato I	15%, 20%, 30% in peso	Note 6 e 7 Allegato I	15% in valore (escluse fodere e interfodere)
PEM rivisto Convenzione	Decisione n. del PEM JC 1/2023 del 07/12/2023 Appendice I	GU L 2024/390 di 19/02/2024, pag. 1	Articolo 5(1)	a/ 15% in peso per i prodotti del capitolo 2 e dei capitoli da 4 a 24 diversi dai prodotti della pesca trasformati Capitolo 16 b/ 15% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 6 e 7 Allegato I	15%, 20%, 30% in peso	Note 6 e 7 Allegato I	15% in valore (escluse fodere e interfodere)
SADC	Partenariato economico Accordo - Protocollo I	GU L250 del 16/09/2016, pag. 1924	Articolo 8(4)	15% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 5 e 6 Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 5 e 6 Allegato I	8% in peso per guarnizioni e accessori tessili (esclusione di fodere e interfodere)

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	succo d'arancia	Tolleranze					
			Tolleranza generale		Prodotti misti		Vestiario	
			Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti
Singapore	Accordo di libero scambio – Protocollo 1	GU L294 del 14/11/2019, pag. 659	Articolo 5(3)	a/ 10% in peso per i prodotti del capitolo 2 e dei capitoli da 4 a 24 diversi dai prodotti della pesca trasformati Capitolo 16 b/ 10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 6 e 7 Allegato A	10%, 20%, 30% in peso	Note 6 e 7 Allegato A	8% in valore (esclusione per fodere e interfodere)
Siria	Accordo di cooperazione - Protocollo 2	GU L269 del 27/09/1978, pag.22		Nessuna disposizione	Note a piè di pagina 1 e 2 di Allegato II, Elenco A	10%, 20%, 30% in peso	Note a piè di pagina 1 e 2 di Allegato II, Elenco A	10% in peso per guarnizioni e accessori tessili (escluse fodere e interfodere)
Turchia (prodotti CECA)	Decisione n. 1/2006 del la dogana CE-Turchia Comitato di cooperazione -Protocollo 1	GU L 143 del 06/06/2009, pag.3	Articolo 6(2)	10% di valore				
Turchia (prodotti agricoli)	Decisione n. 3/2006 del la CE-Turchia Consiglio dell'Associazione, di 19 dicembre 2006, recante modifica del Protocollo 3 al Decisione n. 1/98 del Associazione CE-Turchia Consiglio del 25 febbraio 1998 sul regime commerciale dei prodotti agricoli - Protocollo 3		Articolo 5(2)	10% di valore				

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	succo d'arancia	Tolleranze					
			Tolleranza generale		Prodotti misti		Vestiario	
			Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Commenti
Regno Unito (compreso il Isole del Canale e l'Isola di Uomo) (Esclusi: Gibilterra e la PTOM del Regno Unito)	Commercio e cooperazione Accordo	GU L 149 del 30/4/2021, pag.10	Art. 42	a/ 15% in peso per i prodotti del capitolo 2 e dei capitoli da 4 a 24 diversi dai prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16 del SA b/ 10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 7 e 8 di Allegato 2	10%, 20%, 30% in peso	Note 7 e 8 di Allegato 2	8% in valore (escluse fodere e interfodere)
Vietnam	Accordo di libero scambio – Protocollo 1	GU L 186 del 12/06/2020, pag. 1319	Arte 5	a/ 10% in peso o prezzo franco fabbrica per i prodotti del capitolo 2 e dei capitoli da 4 a 24 diversi dai prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16 del SA b/ 10% in valore (HS Esclusi i capitoli 50-63)	Note 6 e 7 di Allegato I	10%, 20%, 30% in peso	Note 6 e 7 di Allegato I	8% in valore.

Paesi andini: Colombia, Ecuador e Perù

CARIFORUM: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

America Centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

ESA: Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe

Regolamentazione dell'accesso al mercato: Camerun (importazioni dal Camerun all'UE) e Kenya

Paesi e territori d'oltremare: Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthelemy, Aruba e Antille olandesi

Convenzione PEM: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Kosovo*, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Palestina (tale designazione non deve essere interpretata come riconoscimento di uno Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri su questo tema), Repubblica di Moldavia, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Norme transitorie PEM e Convenzione PEM riveduta – parti contraenti applicabili: vedere https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en

SADC: Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Swaziland

Stati del Pacifico: Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone

* Questa designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

B.3. Operazioni insufficienti

Questa sezione spiega l'applicazione delle operazioni insufficienti. Si tratta di operazioni di importanza così minore che non conferirebbero lo status di origine anche se la regola dell'elenco fosse soddisfatta.

---

1) Introduzione

Un prodotto può ottenere lo status di prodotto originario quando viene eseguita una lavorazione o trasformazione sufficiente sui materiali non originari utilizzati nella fabbricazione, il che è definito nelle regole dell'elenco (vedere la Sezione B.1 sopra). Per evitare che le regole dell'elenco siano soddisfatte solo da operazioni relativamente semplici su materiali non originari, tutti gli accordi preferenziali contengono una disposizione che elenca la lavorazione o la trasformazione che è insufficiente per conferire l'origine. Queste operazioni insufficienti sono anche denominate lavorazioni minime o operazioni minime.

Le operazioni insufficienti sono quelle che, eseguite singolarmente o in combinazione, sono considerate di così scarsa importanza da non conferire mai il carattere di prodotto originario quando nella produzione vengono utilizzati soltanto materiali non originari.

Le operazioni insufficienti sono importanti anche nel contesto del cumulo poiché stabiliscono il livello minimo di elaborazione che deve essere eseguito per applicare il cumulo. Se l'unica operazione intrapresa sui materiali originari di un'altra Parte con cui è applicabile il cumulo è una o più delle operazioni insufficienti elencate, il cumulo non può in generale essere applicato. (Vedere Sezione B.7 Cumulo.)

2) Panoramica generale

Riferimenti legali – esempi

• Articolo 6 dell'Appendice I della Convenzione PEM

• Articolo 3.4 dell'APE UE-Giappone

• Articolo 43 dell'accordo di cooperazione tra UE e Regno Unito

a) Utilizzo di materiali non originari

Anche quando la lavorazione o la trasformazione effettuata sui materiali non originari soddisfa la regola dell'elenco, il prodotto finale non può ottenere il carattere originario se tale lavorazione o trasformazione è elencata come operazione insufficiente nella disposizione pertinente.

Al contrario, se un'operazione non è elencata come "insufficiente", ciò non significa automaticamente che sia "sufficiente" per conferire origine al prodotto. Le operazioni possono essere più che insufficienti, ma allo stesso tempo non effettivamente sufficienti ai sensi dei termini della specifica regola di elenco applicabile. La regola di elenco in questione deve essere consultata per vedere quali condizioni devono essere soddisfatte.

Le seguenti operazioni insufficienti sono quelle che si riscontrano tipicamente nelle disposizioni preferenziali.
Ogni operazione presa singolarmente, compresa una combinazione di due o più operazioni, è considerata insufficiente.

a. operazioni di conservazione per garantire che i prodotti rimangano in buone condizioni durante il trasporto e stoccaggio;

b. scomposizione e montaggio di colli;

c. lavaggio, pulizia; rimozione di polvere, ossido, olio, vernice o altri rivestimenti;

d. stiratura o pressatura di tessuti;

e. semplici operazioni di verniciatura e lucidatura;

f. sgusciatura, sbiancatura parziale o totale, lucidatura e glassatura di cereali e riso;

g. operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; macinazione parziale o totale di cristalli zucchero;

h. pelatura, denocciolatura e sgusciatura di frutta, noci e verdura;

i. affilatura, semplice molatura o semplice taglio;

j. setacciatura, vagliatura, cernita, classificazione, classificazione, abbinamento; (inclusa la costituzione di insiemi di articoli);

k. semplice collocazione in bottiglie, lattine, fiaschi, borse, custodie, scatole, fissaggio su cartoncini o tavolette e tutto altre semplici operazioni di confezionamento;

l. apporre o stampare marchi, etichette, loghi e altri segni distintivi simili sui prodotti o il loro imballaggio;

m. la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n. miscelazione dello zucchero con qualsiasi materiale;

o. semplice aggiunta di acqua o diluizione o disidratazione o denaturazione dei prodotti;

p. semplice assemblaggio di parti di articoli per costituire un articolo completo o smontaggio di prodotti in parti;

q. macellazione di animali

I diversi regimi preferenziali non contengono sempre lo stesso elenco di operazioni insufficienti, pertanto è opportuno consultare l'elenco pertinente.

L'elenco delle operazioni insufficienti contenuto in ogni accordo preferenziale è esaustivo. Un'operazione che non è menzionata nell'elenco di un particolare accordo preferenziale non può essere considerata un'operazione insufficiente.

Interpretazione del termine “semplice”

Alcune delle operazioni sopra elencate possono essere chiaramente identificate come insufficienti, ad esempio l'apposizione di un'etichetta su un prodotto. Tuttavia, quelle operazioni che contengono il termine "semplice", ad esempio "semplice assemblaggio", devono essere ulteriormente valutate per vedere se vanno oltre le operazioni insufficienti.

Alcune disposizioni preferenziali contengono una definizione di “semplice”:

“semplice descrive attività che non necessitano né di competenze speciali, né di macchine, apparati o attrezzature appositamente prodotti o installati per svolgere l’attività”5 .

Sebbene la formulazione precisa possa essere diversa negli accordi preferenziali, l'uso di elementi chiave, come le necessarie "abilità speciali" o "macchine", è coerente in tutti i casi in cui viene fornita una definizione. È importante notare che l'uso di abilità speciali, macchine, apparati o utensili di per sé non è sufficiente affinché un'operazione vada oltre le operazioni "semplici". È necessario valutare se senza quelle macchine il prodotto potrebbe essere prodotto con caratteristiche o proprietà simili.

La definizione di “semplice” di cui sopra può fornire indicazioni per l’interpretazione del termine “semplice” nei casi in cui tale definizione non sia contenuta nell’accordo preferenziale pertinente.

5 Note esplicative sull'accordo di libero scambio UE-Corea.

Esempio: Per "semplice assemblaggio" ai sensi dell'articolo 6(1)(n) del Protocollo di origine dell'Unione europea

Accordo di libero scambio UE-Corea:

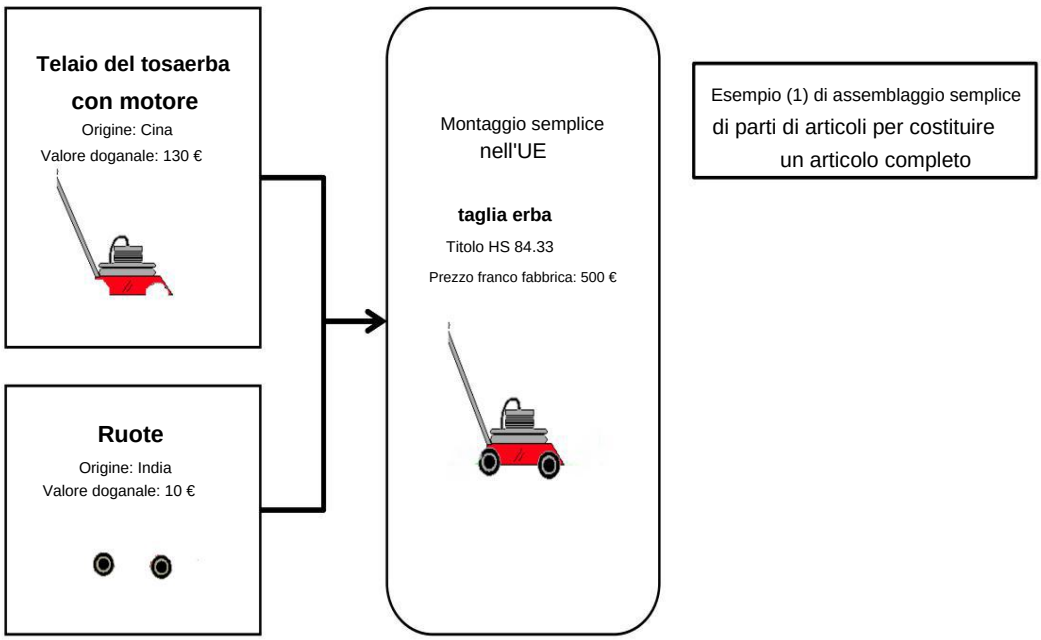

- Semplice assemblaggio di parti di articoli per costituire un articolo completo [ad esempio articolo 6 (1) n) del protocollo di origine dell'accordo di libero scambio UE-Corea].
- Il prodotto soddisfa la regola dell'elenco per la voce SA 84.33 (colonna 4).
- Solo i materiali non originari sono lavorati o trasformati in modo insufficiente.
- Il tosaerba non è originario dell'UE.

Regola di inserimento nell'elenco per la voce 84.33 del SA nell'accordo di libero scambio UE-Corea – Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali [non originari] utilizzati non supera il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

In questo esempio, i materiali non originari rappresentano il 28% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, soddisfacendo così il requisito della regola dell'elenco, ma la lavorazione effettuata non è sufficiente a conferire un'origine preferenziale al prodotto finale.

La definizione del termine "semplice" è fornita nelle seguenti disposizioni preferenziali:

- GSP UE
- Accordo di libero scambio UE-Corea (Note esplicative)
- Accordo di libero scambio UE-Singapore
- CETA UE-Canada
- EPA UE-Giappone
- Accordo di libero scambio UE-Vietnam
- TCA UE-Regno Unito

CETA UE-Canada: la definizione di "semplice" richiede inoltre che le competenze, le macchine, gli apparati o gli strumenti utilizzati debbano contribuire anche alle caratteristiche o proprietà essenziali del prodotto. Consultare la guida sul CETA UE-Canada:

ceta_guidance_en.pdf (europa.eu) (https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-10/ceta_guidance_it.pdf)

TCA UE-Regno Unito: è disponibile un documento di orientamento specifico che chiarisce il significato di “produzione insufficiente”, inclusi esempi e indicazioni sul termine “semplice”:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/7181686a-10d5-4673-b3f4-90e08d5beb6d_it?filename=SITO WEB%20-%20EU-UK%20TCA%20-%20Bozza%20Guida%20sulla%20produzione%20insufficiente.pdf

b) Utilizzo di materiali originari e non originari

Quando si determina l'origine di un prodotto finale, è necessario tenere conto di tutte le fasi del processo di fabbricazione.

In generale, ai sensi della disposizione sulle operazioni insufficienti:

"[t]utte le operazioni eseguite nella Parte esportatrice su un dato prodotto devono essere considerate complessivamente nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto tale prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo [elenco delle operazioni insufficienti]".

Nei casi in cui il testo di cui sopra non è incluso nell'accordo preferenziale (ad esempio EPA UE-Giappone), si afferma comunque che le operazioni insufficienti si applicano solo se eseguite su materiali non originari.

Indipendentemente dalla formulazione utilizzata nel rispettivo accordo, significa che sussiste già più di un'operazione insufficiente se almeno un materiale è originario della Parte esportatrice e viene utilizzato nella produzione del prodotto finale (indipendentemente dal valore di tale materiale).

Il fatto che venga eseguita più di un'operazione insufficiente non è di per sé sufficiente a conferire lo status originario preferenziale. Le regole dell'elenco (vedere Capitolo B.1) devono essere soddisfatte anche affinché il prodotto finale ottenga lo status originario.

Esempio: Utilizzo di materiali originari e non originari ai sensi dell'articolo 6(2) della

Protocollo di origine dell'accordo di libero scambio UE-Corea:

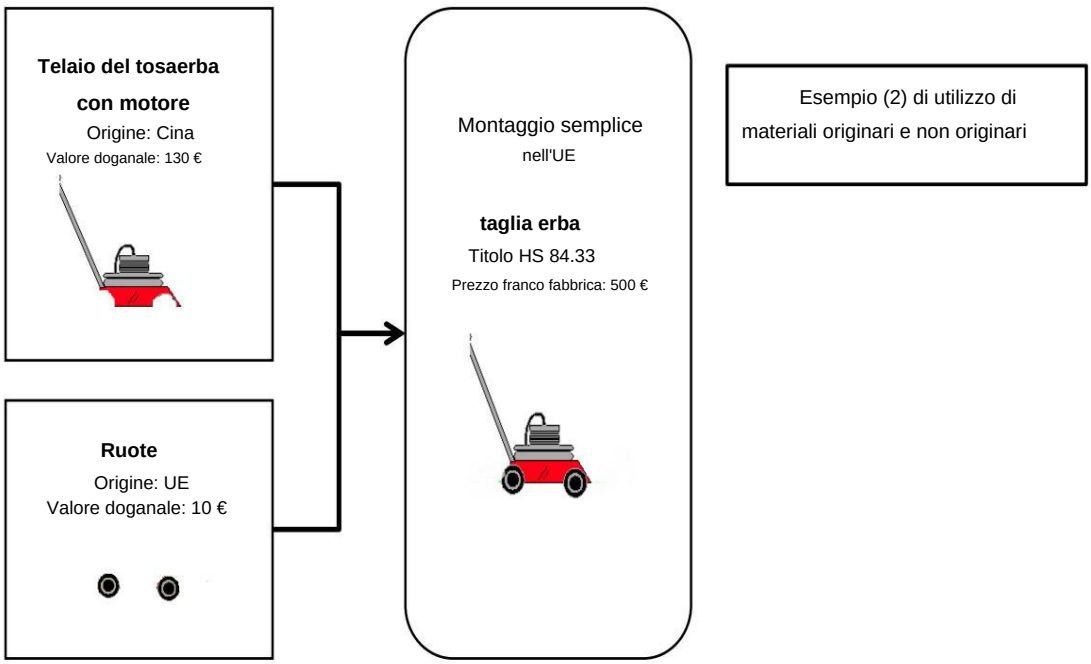

- Semplice assemblaggio nell'UE di parti originarie e non originarie per costituire un articolo completo [ad esempio Articolo 6 (1)(n) del Protocollo d'origine dell'accordo di libero scambio UE-Corea]
- Il prodotto soddisfa la regola di elenco per la voce SA 84.33 (colonna 4)
- Più di un'operazione insufficiente a causa dell'uso di materiali originari dell'UE [articolo 6 (2) della direttiva sull'origine Protocollo dell'accordo di libero scambio UE-Corea]
- Il tosaerba è originario dell'UE.

B.4. Esportatore autorizzato

Questa sezione descrive brevemente l'esportatore autorizzato e fornisce un collegamento alle linee guida sugli esportatori autorizzati.

---

1) Introduzione

Lo status di Esportatore Autorizzato è uno status concesso tramite autorizzazione doganale che consente agli operatori economici che esportano nell'ambito di determinati regimi preferenziali dell'UE di autocertificare l'origine preferenziale delle merci.

2) Panoramica generale

Un esportatore autorizzato è un esportatore che soddisfa determinate condizioni imposte dalle autorità doganali e a cui è consentito autocertificare l'origine preferenziale delle sue merci compilando una fattura o dichiarazioni di origine su una fattura o un altro documento commerciale che identifichi i prodotti esportati. Questa facilitazione commerciale significa che l'esportatore autorizzato non è obbligato a presentare domanda per ogni esportazione alle autorità doganali per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED. Lo status di esportatore autorizzato può essere limitato nel tempo, per prodotti o per accordo preferenziale.

Se l'esportatore abusa o fa un uso improprio dell'autorizzazione, questa può essere ritirata dalle autorità doganali.

Per maggiori dettagli consultare la guida sugli esportatori autorizzati:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-02/guidance-on-approved-exporters.pdf

B.5. Sistema degli esportatori registrati

Questa sezione descrive brevemente il Sistema degli esportatori registrati e fornisce un collegamento alla guida sul Sistema degli esportatori registrati.

---

1) Introduzione

Il Registered Exporter System (il sistema REX) è il sistema di autocertificazione dell'origine preferenziale delle merci che è stato introdotto per la prima volta nel sistema GSP dell'UE. Progressivamente, il sistema REX viene applicato nel contesto di altri accordi preferenziali dell'UE come il CETA UE-Canada, l'EPA UE-Giappone, il TCA UE-Regno Unito, l'FTA UE-Vietnam e l'OTC.
Decisione.

2) Panoramica generale

Il sistema REX si basa sul principio dell'autocertificazione da parte degli operatori economici che possono compilare documenti di origine (dichiarazione di origine, fattura o dichiarazione di origine). Per avere diritto a compilare documenti di origine, un operatore economico deve essere registrato in un database dall'autorità competente. Una volta registrato, l'operatore economico diventa un "Esportatore registrato".

Il sistema REX non è solo il sistema informatico di base utilizzato per la registrazione degli esportatori, ma anche il termine utilizzato per designare un sistema di autocertificazione dell'origine preferenziale delle merci nel suo complesso.

Per maggiori dettagli consultare la guida sul Sistema degli Esportatori Registrati:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-05/Registrato%20Esportatore%20Sistema%20REX%29%20-%20Documento%20di%20Guida.doc.pdf

B.6. Requisiti territoriali

In questa sezione vengono descritti i requisiti territoriali, tra cui la restituzione delle merci, il trasporto diretto e le esposizioni.

1) Introduzione

Le merci con origine preferenziale devono essere prodotte all'interno del territorio descritto nell'accordo preferenziale pertinente. Tale territorio sarà composto dal territorio dell'UE e dal territorio del paese o dei paesi coperti dall'accordo6 . Esistono alcune eccezioni che consentono che il lavoro sulle merci abbia luogo al di fuori di tale territorio.

I requisiti territoriali non impediscono, in determinate condizioni, che le merci originarie possano transitare attraverso paesi terzi e conservare il loro status originario.

2) Principio di territorialità e restituzione dei beni

a) Definizione del concetto

Il principio di territorialità è sancito in tutti gli accordi commerciali preferenziali.

Per ottenere lo status di prodotto originario, la lavorazione o la trasformazione di una merce deve essere effettuata senza interruzione nel territorio dell'Unione europea o nel territorio del paese o dei paesi interessati dal regime preferenziale. Merci originarie che escono dai territori
coperti dal regime preferenziale perdono il loro carattere originario.

Tuttavia, potrebbero esserci delle eccezioni a questo principio.

a) Le merci originarie potrebbero essere esportate in un paese al di fuori del territorio coperto da un regime preferenziale e poi ritornare nel paese esportatore.

b) Per vari motivi, come i moderni processi di fabbricazione o per scopi economici, può essere vantaggioso intraprendere operazioni in paesi terzi. Alcune disposizioni preferenziali consentono tale lavorazione o trasformazione esterna, a condizione che sia conforme a determinate condizioni specifiche. Il mancato rispetto delle condizioni specifiche comporterà che il prodotto finale venga trattato come non originario.

6 Vedere l'allegato 2 sull'ambito territoriale.

b) Resi di merce

Qualora merci originarie esportate in un altro paese al di fuori dell'area commerciale preferenziale vengano restituite al paese esportatore, saranno considerate non originarie se tali merci vengono utilizzate, modificate, lavorate o trasformate in un altro paese al di fuori dell'area commerciale preferenziale.

Esempio 1:

Gli pneumatici originari dell'Unione Europea (secondo le norme di origine dell'accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador) vengono esportati negli USA, dove vengono trasformati in ruote. Le ruote vengono poi importate dagli USA nell'Unione Europea. Se le ruote vengono poi esportate dall'Unione Europea alla Colombia, non saranno considerate originarie dell'Unione Europea, poiché gli pneumatici sono stati ulteriormente trasformati al di fuori del territorio dell'area commerciale preferenziale.

Tuttavia, in tutti gli accordi preferenziali, se si può dimostrare in modo soddisfacente alle autorità doganali che le merci restituite al paese esportatore sono le stesse merci esportate e non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buone condizioni durante la loro permanenza nel paese terzo o durante l'esportazione, le merci in questione manterrebbero il loro carattere originario.

L'esportatore che richiede il rilascio di un documento di origine o che compila tale documento deve essere in grado di provare, mediante documenti giustificativi, che le merci restituite sono le stesse di quelle esportate (ad esempio, un certificato di non manipolazione rilasciato dalle autorità doganali di un paese terzo).

Esempio 2:

Merci originarie dell'Unione Europea (secondo le norme di origine del PEM)
Convenzione) vengono esportati in Kazakistan. Vengono poi importati nell'Unione Europea dal Kazakistan senza alcuna lavorazione o trasformazione. Se queste merci restituite vengono poi esportate in Serbia, saranno comunque considerate originarie dell'Unione Europea in quanto sono le stesse di quelle che erano state precedentemente esportate in Kazakistan e non hanno subito alcuna operazione oltre a quella necessaria per conservarle in buone condizioni in Kazakistan o durante l'esportazione. Spetta all'esportatore nell'UE dimostrare che le merci sono le stesse di quelle esportate in Kazakistan.

Esempio 3:

Una macchina per lo scavo di tunnel originaria dell'UE nel contesto dell'accordo UE-Messico viene esportata in Ecuador dall'UE per la costruzione di una linea della metropolitana a Quito. Dopo 2 anni la macchina, dopo essere stata prima importata di nuovo nell'UE, viene poi esportata in Messico ma ora ha perso il suo status di origine in quanto è stata utilizzata in Ecuador. È entrata in libera circolazione in Ecuador, è uscita dal controllo doganale e viene considerata potenzialmente alterata o cambiata.

c) Particolarità

Documenti di origine indicanti l'origine "UE" per le merci reintrodotte nel territorio doganale dello Stato membro
Le merci provenienti dall'UE da un paese terzo con cui l'UE ha un regime preferenziale non possono essere accettate per il trattamento tariffario preferenziale, ad eccezione delle merci esportate

- dalla Svizzera rientranti nei capitoli 25-99 o elencati nella tabella II del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio con la Svizzera. Lo stesso vale per le merci provenienti dal Liechtenstein se non sono coperte dall'Accordo SEE.
- dal Canada.

L'esportatore in Svizzera o nel Liechtenstein può richiedere il documento di origine, indicando che le merci restituite hanno origine "UE" (e non, come ci si potrebbe aspettare, origine svizzera o del Liechtenstein).

L'esportatore in Canada compila il documento di origine indicando l'origine "Canada/UE".

Tuttavia, anche se il trattamento tariffario preferenziale non può essere applicato a parte gli esempi di cui sopra, le merci restituite all'UE mantengono il loro status di origine UE e possono essere incorporati in altri prodotti esportati nell'ambito dello stesso regime preferenziale.

Nel caso di merci originarie del SEE prodotte nell'UE e successivamente reintrodotte nell'UE, per tali merci può essere concesso un trattamento preferenziale con origine SEE.

d) Merci reimportate dopo lavorazione o trasformazione fuori dal territorio dello Stato membro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

Paesi partner

In deroga al principio di territorialità, alcuni accordi preferenziali (vedi Allegato 2 –
Le basi giuridiche consentono alle merci originarie di un paese partner ed esportate in un paese terzo di mantenere il loro status originario se reimportate nel paese partner di esportazione dopo essere state lavorate o trasformate nel territorio del paese terzo.

Le condizioni richieste sono:

- ÿ i materiali sono interamente ottenuti o hanno subito lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni insufficienti in un paese partner prima dell'esportazione (vedere Sezione B.3 Operazioni insufficienti);

- ÿ è dimostrato che le merci reimportate sono il risultato di una lavorazione o trasformazione effettuata in il paese terzo sui materiali precedentemente esportati;
- ÿ il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del territorio dei paesi partner non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede la preferenza;
- ÿ la lavorazione o la trasformazione effettuata al di fuori del paese partner esportatore deve essere effettuata sotto gli accordi di perfezionamento passivo o accordi analoghi;
- ÿ i prodotti non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 del SA.

Se una qualsiasi delle condizioni di cui sopra non può essere rispettata, le merci reimportate saranno considerate non originarie.

Esempio 4:

Le scarpe (classificate nel capitolo 64 del SA e aventi un valore di 100 EUR/paio) originarie dell'Unione Europea vengono esportate in regime di perfezionamento passivo in Azerbaigian per le operazioni di rifinitura. Le scarpe vengono reimportate nell'UE dove viene appurata la procedura di perfezionamento passivo. Il valore delle scarpe è di 108 EUR/paio. L'esportatore dell'Unione Europea intende inviare le scarpe in Svizzera. Una prova di origine preferenziale può essere rilasciata o compilata nell'Unione Europea per queste merci in conformità alle disposizioni della Convenzione PEM, poiché il valore aggiunto in Azerbaigian è inferiore al 10%.

Se il prodotto finale ottiene lo status di prodotto originario applicando la regola di tolleranza generale per i materiali non originari, la tolleranza territoriale consentita ai sensi della presente disposizione non può essere applicata in aggiunta. Le due regole di tolleranza non possono essere applicate insieme quando si determina l'origine del prodotto finale.

Quando si determina l'origine del prodotto finale, la lavorazione o la trasformazione eseguite al di fuori del territorio dei paesi partner in genere non dovrebbero essere prese in considerazione. Tuttavia, quando la regola dell'elenco dei prodotti a valore aggiunto si applica al prodotto finale, il valore totale della lavorazione o della trasformazione eseguite al di fuori del territorio dei paesi partner deve essere preso in considerazione insieme al valore dei materiali non originari incorporati nel territorio del paese partner interessato. I valori combinati (il valore aggiunto al di fuori del territorio e il valore dei materiali non originari) non devono superare le percentuali indicate nella regola dell'elenco.

Esempio 5: UE-SADC EPA - Spazzolini elettrici (voce SA 85.09)

Una norma per gli spazzolini elettrici (voce SA 85.09) richiede:

"Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali [non originari] utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto"

Gli spazzolini elettrici imballati devono essere esportati dall'UE al Sudafrica. Gli spazzolini elettrici sfusi da 50 EUR sono stati fabbricati nell'UE utilizzando materiali non originari da 14 EUR. Sono originari dell'UE in quanto è soddisfatta la regola dell'elenco.

Vengono poi esportati in Armenia, secondo la procedura di perfezionamento passivo, per le operazioni di confezionamento.

Il prezzo franco fabbrica degli spazzolini elettrici imballati che ritornano nell'UE dall'Armenia è di 54 EUR. Non sono originari poiché il valore dei materiali non originari incorporati nell'UE (14 EUR) e il valore aggiunto in Armenia (4 EUR) superano il limite di valore massimo della regola di listino (30% del prezzo franco fabbrica)7 .

7 54 EUR x 30% = 16,20 EUR è inferiore a 4 EUR + 14 EUR = 18 EUR.

3) Trasporto diretto, regole di “non alterazione” e “non manipolazione”

a) Panoramica generale

i. Trasporto diretto

Per beneficiare della preferenza, le merci originarie devono essere trasportate direttamente dal territorio del paese partner esportatore al territorio dell'Unione Europea (e viceversa) senza passare attraverso il territorio di alcun paese terzo. Lo scopo di questa norma è garantire che le merci in arrivo nel paese di importazione siano le stesse di quelle che hanno lasciato il paese di esportazione.

Tuttavia, le merci possono essere trasportate attraverso i territori dei paesi terzi con possibili trasbordo o deposito temporaneo senza perdere il loro carattere originario, a condizione che restino sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non subiscano altre operazioni a parte lo scarico, il ricarico o qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione in buono stato.

L'importatore deve essere in grado di dimostrare che questa condizione è soddisfatta, altrimenti le autorità doganali negheranno il trattamento preferenziale, indipendentemente dal carattere originario delle merci.

A seconda del regime preferenziale commerciale in questione, la prova del rispetto delle condizioni di trasporto diretto può essere fornita mediante quanto segue:

ÿ un unico documento di trasporto che copra il passaggio dal paese esportatore al paese paese importatore attraverso il paese di transito8 ;

ÿ un certificato di non manipolazione rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito:

(i) fornire una descrizione esatta dei prodotti;

(ii) indicando le date di scarico e di ricarico dei prodotti e, se del caso, i nomi delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e

(iii) attestare le condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito;

ÿ tutti i documenti giustificativi ritenuti soddisfacenti dalle autorità doganali dello Stato importatore paese9 .

ii. Regola di “non manipolazione” o “non alterazione”

In alcuni accordi preferenziali la regola del trasporto diretto è definita come una regola di "non manipolazione" o "non alterazione". In base a questa variante meno ingombrante, la suddivisione delle spedizioni e le operazioni per l'aggiunta o l'apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione per garantire la conformità a specifici requisiti nazionali sono consentite in aggiunta a quelle di

8 Possono essere presentati anche i documenti doganali che autorizzano il trasbordo o lo stoccaggio temporaneo, conformemente all'accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador.

9 Questa possibilità non è prevista nell'accordo di libero scambio tra UE e Corea.

trasporto diretto (scarico, ricarico o qualsiasi operazione destinata a conservare le merci in buono stato).

I requisiti si considerano soddisfatti a meno che le autorità doganali non abbiano motivo di ritenere il contrario. In tali casi, gli importatori potrebbero essere tenuti a fornire la prova della conformità, che può essere costituita dai documenti menzionati per il trasporto diretto.

Possono inoltre essere presentate altre prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi prova relativa alle merci stesse.

In base alla regola di “non manipolazione” o “non alterazione”, il frazionamento delle spedizioni può avvenire in un paese terzo, se effettuato dall’esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci rimangano sotto sorveglianza doganale nel paese di transito.

Se le merci sono state trasportate da una nave feeder e poi consolidate con altre spedizioni in un porto marittimo in transito verso l'Unione Europea, allora dovrebbe esserci un documento di trasporto (ad esempio polizza di carico) per ogni tratta del viaggio. Un documento che copra in modo simile la tratta dal porto di consolidamento all'Unione Europea non sarà sufficiente perché il paese di esportazione da cui sono partite le merci originarie non è noto.

b) Particolarità

Trasporto diretto in un'area in cui si applica il cumulo (ad esempio Convenzione PEM)

La ragione della regola del trasporto diretto è quella di garantire che in linea di principio tutte le lavorazioni o trasformazioni siano effettuate nelle parti contraenti della zona di cumulo e di impedire che le merci che violano tale condizione possano beneficiare dell'origine preferenziale. Il trasporto tra due parti contraenti della zona attraverso il territorio di altre parti contraenti della zona con cui è applicabile il cumulo non dovrebbe presentare alcuna difficoltà poiché il trasporto è effettuato tra le parti contraenti tra cui è applicabile il cumulo.

Esempio 6: Cumulo applicabile

Le merci provenienti dalla Macedonia del Nord vengono trasportate su strada in Croazia tramite la Serbia. Poiché la Macedonia del Nord, la Serbia e l'UE fanno parte della stessa zona di cumulo, le condizioni per il trasporto diretto sono considerate soddisfatte e può essere richiesto un trattamento preferenziale.

Esempio 7: Cumulo non applicabile

Le merci originarie della Tunisia vengono trasportate in Polonia tramite l'Algeria. Poiché il cumulo non è applicabile tra Algeria, Tunisia e UE, devono essere soddisfatte le condizioni per il trasporto diretto affinché si possa richiedere il trattamento preferenziale.

È necessario verificare nella matrice PEM le condizioni di cumulo e, pertanto, se devono essere soddisfatte le condizioni di trasporto diretto.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro- mediterranean-cumulation-and-pem-convention_it

4) Mostre

a) Panoramica generale

Nella maggior parte degli accordi preferenziali, i prodotti esposti che vengono venduti durante o dopo l'esposizione in un paese terzo per l'importazione nell'Unione europea o nel territorio dell'altra parte dell'accordo preferenziale possono beneficiare del trattamento preferenziale a condizione che venga dimostrato in modo soddisfacente alle autorità doganali che:

ÿ le merci sono state spedite da un esportatore dell'Unione europea o di un altro paese partner nel paese dell'esposizione e sono state esposte in tale paese terzo;

ÿ sono stati venduti dall'esportatore ad un operatore economico nell'Unione europea o in un altro Stato membro paese partner;

- siano consegnati durante l'esposizione o subito dopo l'esposizione nello stesso stato in cui sono stati consegnati. furono inviati per l'esposizione;

ÿ poiché sono stati consegnati per l'esposizione non sono stati utilizzati per nessun altro scopo oltre alla dimostrazione in fiera.

Una prova di origine deve essere presentata alle autorità doganali del paese importatore. Devono essere indicati il nome e l'indirizzo della mostra. Ove necessario, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono state esposte. Il trattamento preferenziale si applicherà a qualsiasi esposizione commerciale, industriale, agricola o artigianale, fiera o simile spettacolo pubblico, a condizione che non sia organizzata per scopi privati e che i prodotti rimangano sotto controllo doganale per tutta la sua durata.

Esempio 8:

Le merci originarie dell'Unione Europea vengono esportate in Messico per un'esposizione. Sono soggette a una procedura di ammissione temporanea in Messico. Queste merci vengono acquistate da un operatore economico dell'area CARIFORUM durante l'esposizione e gli vengono inviate al termine dell'esposizione. Una prova di origine preferenziale può essere rilasciata o compilata nell'Unione Europea per queste merci in conformità con le disposizioni del CARIFORUM EPA.

Allegato 2 Requisiti territoriali - Base giuridica

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	succo d'arancia	Requisiti territoriali				
			Principio di territorialità	Trasporto diretto		Mostre	Merci reimportate dopo lavorazione o trasformazione
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica
Algeria	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 6	GU L297 del 15/11/2007, pag.3	Arte 12	Arte 13		Arte 14	Arte 12
Accordo commerciale **dei paesi andini** - Allegato	lo sono	GU L354 del 21/12/2012, pag. 2075	Arte 12	Arte 13		Arte 14	Nessuna disposizione
Andorra (Prodotti agricoli)	Appendice all'Accordo - Decisione n. 1/2015 del Accordo congiunto UE-Andorra Comitato	GU L344 del 30/12/2015, pag. 15	Arte 10	Arte 11		Arte 12	Arte 10
Camerun (importazioni in Camerun) **Per le importazioni nell'UE, vedere Accesso al mercato Decisione di regolamentazione di seguito)**	Decreto n. 2016/367 del 3 Agosto 2016 del Repubblica del Camerun		Arte 12	Arte 13		Arte 14	Nessuna disposizione
Canada	Accordo economico e commerciale globale (UE-Canada CETA) - Protocol	GU L11 del 14/01/2017, pag. 465	Arte 15	Arte 14 + 22		Nessuna disposizione	Nessuna disposizione
FORUM DEL CARI	Partenariato economico Accordo - Protocollo I	GU L289 del 30/10/2008, pag. 1805	Arte 13	Arte 14		Arte 15	Nessuna disposizione
America Centrale	Accordo di associazione - Allegato II	GU L346 del 15/12/2012, pag. 1803	Arte 11	Arte 12		Arte 13	Arte 11
Regolamento del Consiglio di **Ceuta e Melilla** (CE) N. 82/2001 del 5/12/2000		GU L20 del 20/01/2001, pag. 1	Arte 12	Arte 13		Arte 14	Nessuna disposizione
Chile	Accordo commerciale provvisorio - Capitolo 3, allegati 3-A a 3-E	GU L, 2024/2953 del 20.12.2024, pag. 12	Articolo 3.2(3)	Arte 3.14	Utilizzo del concetto di non alterazione	Arte 3.15	Nessuna disposizione

Preferenziale disposizioni	Base giuridica		Requisiti territoriali				
			Principio di territorialità	Trasporto diretto		Mostre	Merci reimportate dopo lavorazione o trasformazione
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica
Costa d'Avorio	Trampolino di lancio economico Accordo di partenariato – Decisione 2/2019 dell'EPA Comitato - Protocollo 1	GU L49 del 21/02/2020, pag. 1	Arte 14	Arte 15	Utilizzo del concetto di non alterazione	Arte 16	Arte 14
ESA	Accordo interinale che istituisce un quadro per un'economia Accordo di partenariato – Protocollo modificato 1	GU L93 del 27/03/2020, pag. 1	Arte 13	Arte 14		Arte 15	Nessuna disposizione
Generalizzato Schema di Preferenze (GSP)	Commissione delegata Regolamento (UE) 2015/2446 del 28/07/2015 (UCC - DA) - Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 del 24/11/2015 (UCC-IA)	GU L343 del 29/12/2015, pag. 1 (UCC-DA) pag. 558 (UCC-IA)	Arte 42	Arte 43	Utilizzo del concetto di non manipolazione	Nessuna disposizione	Nessuna disposizione
Ghana	Trampolino di lancio economico Accordo di partenariato – Decisione 1/2020 dell'EPA Comitato – Protocollo 1	GU L350 del 21/10/2020, pag.1	Arte 14	Arte 15	Utilizzo del concetto di non alterazione	Arte 16	Arte 14
Israele	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L20 del 24/01/2006, pag. 1	Arte 12	Arte 13		Arte 14	Arte 12
Giappone	Partenariato economico Accordo (capitolo 3) + Allegato 3A	GU L330 del 27/12/2018, pag. 23	Articolo 3.2 e 3.11	Articolo 3.10	Utilizzo del concetto di non alterazione	Nessuna disposizione	Nessuna disposizione
Corea	Accordo di libero scambio - Protocollo	GU L127 del 14/05/2011, pag. 1344	Arte 12	Arte 13		Nessuna disposizione	Nessuna disposizione

succo d'arancia

Preferenziale disposizioni	Base giuridica		Requisiti territoriali				
			Principio di territorialità	Trasporto diretto		Mostre	Merci reimportate dopo lavorazione o trasformazione
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica
Balcani occidentali - Autonomo misure	Commissione delegata Regolamento (UE) 2015/2446 del 28/07/2015 (UCC - DA) - Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 del 24/11/2015 (UCC-IA)	GU L343 del 29/12/2015, pag. 1 (UCC-DA) pag. 558 (UCC-IA)	Arte 68	Arte 69		Arte 70	Nessuna disposizione
Libano	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L143 del 30/05/2006, pag. 73	Arte 12	Arte 13		Arte 14	Nessuna disposizione
Accesso al mercato **Decisione di regolamentazione**	Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2016, n. 8/6/2016 - Allegato II	GU L185 del 08/07/2016, pag. 16	Arte 11	Arte 12		Arte 13	Nessuna disposizione
Messico	Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico - Allegato III	GU L245 del 29/09/2000, pag. 954	Arte 12	Arte 13		Nessuna disposizione	Nessuna disposizione
Marocco	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L336 del 21/12/2005, pag. 1 (modificata in GU L248 del 22/09/2010 e GU L17 del 26/01/2016)	Arte 12	Arte 13		Arte 14	Arte 12
Nuova Zelanda	Accordo di libero scambio – Capitolo 3	GU L, 2024/866, 25.3.2024	Articolo 3.2(3)	Arte 3.15	Utilizzo del concetto di non alterazione	Articolo 3.15(2)	Nessuna disposizione
All'estero Paesi e Territori (PTOM)	Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio del 05/10/2021 - Allegato II	GU L355 del 07/10/2021, pag.50	Arte 17	Arte 18	Utilizzo del concetto di non manipolazione	Arte 19	Nessuna disposizione
Stati del Pacifico	Partnership provvisoria Accordo - Protocollo II	GU L272 del 16/10/2009, pag.569	Arte 12	Arte 13		Arte 14	Nessuna disposizione
Convenzione PEM Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee - Appendice I		GU L54 del 26/02/2013, pag.8	Arte 11	Arte 12		Arte 13	Arte 11

Preferenziale disposizioni	Base giuridica succo d'arancia		Requisiti territoriali				
			Principio di territorialità	Trasporto diretto		Mostre	Merci reimportate dopo lavorazione o trasformazione
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica
Norme transitorie PEM	Appendice A agli accordi rivisti tra l'UE e alcune parti contraenti del PEM (vedere l'elenco di seguito nella nota a piè di pagina)	Vedere la nota a piè di pagina qui sotto sotto "PEM Norme transitorie"	Arte 13	Arte 14	Utilizzo del concetto di non alterazione	Arte 15	Arte 13
PEM rivisto Convenzione	Decisione del PEM JC n. 1/2023 del 07/12/2023 - Appendice I	GU L 2024/390 del 19/02/2024, pag. 1	Arte 13	Arte 14	Utilizzo del concetto di non alterazione	Arte 15	Arte 13
SADC	Partenariato economico Accordo - Protocollo I	GU L250 del 16/09/2016, pag. 1924	Arte 14	Arte 15	Utilizzo del concetto di non alterazione	Arte 18	Arte 14
Singapore	Accordo di libero scambio – Protocollo 1	GU L294 del 14/11/2019, pag. 659	Arte 12	Arte 13	Utilizzo del concetto di non alterazione	Arte 14	Nessuna disposizione
Siria	Accordo di cooperazione - Protocollo 2	GU L269 del 27/09/1978, pag.22	Nessuna disposizione	Arte 5		Arte 18	Nessuna disposizione
Turchia (prodotti CECA)	Decisione n. 1/2006 del Dogana CE-Turchia Comitato di cooperazione - Protocollo 1	GU L 143 del 06/06/2009, pag.3	Arte 12	Arte 13		Arte 14	Arte 12
Türkiye (prodotti agricoli)	Decisione n. 3/2006 del Associazione CE-Turchia Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica il protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio, Associazione CE-Turchia Consiglio del 25 febbraio 1998 sul regime commerciale dei prodotti agricoli - Protocollo 3		Arte 10	Arte 11		Arte 12	
Regno Unito (compreso il Isole del Canale e l'Isola di Uomo)	Commercio e cooperazione Accordo	GU L149 del 30/04/2021, pag. 10	Articolo 39(3)	Arte 52	Utilizzo del concetto di non alterazione	Articolo 52(2)	Nessuna disposizione

Preferenziale disposizioni	Base giuridica succo d'arancia	Requisiti territoriali				
		Principio di territorialità	Trasporto diretto		Mostre	Merci reimportate dopo lavorazione o trasformazione
		Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica
(Esclusi: Gibilterra e la PTOM del Regno Unito)						
Vietnam	Accordo di libero scambio – Protocollo 1	GU L186/3 del 12/6/2020, pag. 1319	Arte 12	Arte 13	Utilizzo del concetto di non alterazione	Arte 14	Nessuna disposizione

Paesi andini: Colombia, Ecuador e Perù

CARIFORUM: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

America Centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

ESA: Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe

Regolamentazione dell'accesso al mercato: Camerun (importazioni dal Camerun all'UE) e Kenya

Paesi e territori d'oltremare: Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthelemy, Aruba e Antille olandesi

Convenzione PEM: Albania, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Kosovo*, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Palestina (tale designazione non deve essere interpretata come riconoscimento di uno Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri su questo tema), Repubblica di Moldavia, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Norme transitorie PEM e Convenzione PEM riveduta – parti contraenti applicabili: vedere https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro- mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en

SADC: Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Swaziland

Stati del Pacifico: Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone

* Questa designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

B.7. Cumulo

Descrive il cumulo in cui i materiali originari di un paese possono essere trattati come originari di un altro paese o regione partner.

1) Introduzione

La pratica di fabbricazione può coinvolgere due o più paesi e pertanto materiali originari di altri paesi potrebbero essere utilizzati in un processo di fabbricazione. In tali casi, il cumulo rende più facile per gli operatori economici soddisfare le regole di origine.

In questo contesto, il cumulo è una facilitazione che consente ai materiali originari di un paese che è parte di un accordo preferenziale di essere utilizzati nella successiva produzione in un altro paese che è parte di tale accordo preferenziale. In questo caso, i materiali originari del primo paese possono essere trattati come se fossero originari del secondo paese ai fini della determinazione dell'origine del prodotto finale.

2) Definizione del concetto

Le regole fondamentali d'origine specificano che solo i prodotti interamente ottenuti, prodotti esclusivamente a partire da materiali originari o sufficientemente lavorati o trasformati secondo le pertinenti regole dell'elenco in un paese possono essere considerati originari di quel paese.

io) Il cumulo non si applica alla regola di base dei **prodotti interamente ottenuti.** Tuttavia, laddove la regola di elenco richiede la fabbricazione da prodotti interamente ottenuti, il cumulo può essere applicato (ad esempio, l'olio d'oliva prodotto nell'UE da olive interamente ottenute dall'UE e dai paesi partner sarebbe originario dell'UE quando esportato in quel paese partner).

ii) Quando le merci sono **prodotte esclusivamente da materiali originari** (UE e/o paese partner), il cumulo si applica ai materiali originari del paese partner.

iii) Le **regole dell'elenco** (vedere Sezione B.1 Regole dell'elenco) specificano la lavorazione o la trasformazione che deve essere eseguita su materiali non originari affinché i prodotti finali possano essere considerati originari. Nel caso di cumulo, la lavorazione o la trasformazione eseguita in ciascun paese partner su materiali originari non deve soddisfare la regola dell'elenco, è sufficiente che tali operazioni vadano oltre la lavorazione o la trasformazione insufficiente (vedere Sezione B.3 Operazioni insufficienti).

Qualora nella produzione del prodotto finale vengano utilizzati materiali originari e non originari, i materiali non originari devono essere sufficientemente lavorati o trasformati secondo le regole dell'elenco, indipendentemente dall'applicazione del cumulo.

3) Panoramica generale

Esistono tre tipi fondamentali di cumulo negli accordi preferenziali dell'UE: cumulo bilaterale, cumulo diagonale e cumulo totale.

a) Cumulo bilaterale

Il cumulo bilaterale è comune alla maggior parte degli accordi preferenziali perché generalmente contengono una disposizione che consente il cumulo dell'origine. Ciò significa che i produttori di entrambi i paesi partner possono utilizzare materiali originari dell'altro paese partner come se fossero originari del proprio paese.

Per beneficiare del cumulo bilaterale, la lavorazione o la trasformazione devono essere eseguite su materiali originari del paese partner. La lavorazione o la trasformazione devono andare oltre le operazioni insufficienti nel paese di ultima produzione per essere originari di quel paese10 .

L'accumulo bilaterale può essere spiegato come segue:

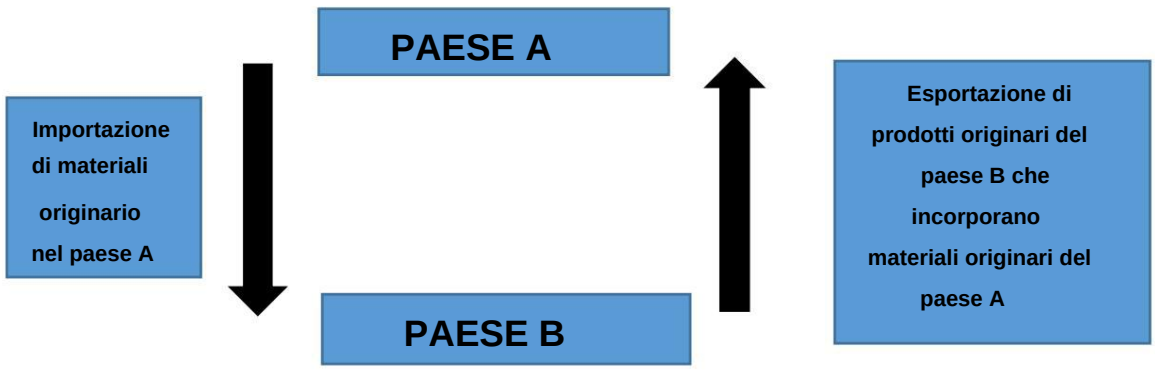

Esempio 1 (UE-Serbia - Convenzione PEM - GU L54 del 26/02/2013):

Uno strumento musicale classificato nel capitolo 92 del SA originario dell'UE viene inviato in Serbia dove subisce un'ulteriore lavorazione o trasformazione (mediante verniciatura) che va oltre le operazioni minime come stabilito nell'articolo 3 dell'Appendice I della Convenzione PEM. Il prodotto finale è originario della Serbia quando viene esportato nuovamente nell'UE perché la lavorazione e la trasformazione vanno oltre la lavorazione o la trasformazione insufficiente. Pertanto, è possibile rivendicare la preferenza.

Esempio 2 (UE-Bosnia-Erzegovina - Convenzione PEM - GU L54 del 26/02/2013):

Un pullover classificato nel capitolo 61 del SA è prodotto in Bosnia-Erzegovina cucendo insieme tessuti a maglia originari dell'UE. Secondo l'Appendice I del PEM

[10] Per il CETA UE-Canada non è necessario andare oltre il funzionamento insufficiente (vedere le linee guida sul CETA UE-Canada).

Convenzione, la regola specifica di origine per i pullover richiede la fabbricazione a partire da filato affinché l'origine venga conferita al pullover. Se non ci fosse cumulo nell'accordo, il processo di fabbricazione di cucitura di tessuti a maglia in Bosnia-Erzegovina non conferirebbe origine e il pullover dovrebbe essere considerato non originario quando esportato nell'UE. Tuttavia, il pullover è considerato originario della Bosnia-Erzegovina poiché è stato fabbricato da tessuti originari dell'UE secondo la disposizione di cumulo bilaterale nell'articolo 3 dell'appendice I della Convenzione PEM.

b) Cumulo diagonale

Il cumulo diagonale opera tra più di due paesi che hanno accordi preferenziali tra loro, laddove esistano disposizioni per tale cumulo. Alcuni accordi, come la Convenzione PEM, richiedono notifiche che indichino l'adempimento dei requisiti necessari per applicare il cumulo.

Per poter beneficiare del cumulo diagonale, i materiali devono essere originari dei paesi che partecipano al cumulo diagonale.

L'origine delle merci viene mantenuta quando si spostano solo tra paesi che appartengono allo stesso sistema di cumulo diagonale senza ulteriori lavorazioni o trasformazioni in un altro paese. Esistono alcune eccezioni a questo principio in specifici tipi di cumulo diagonale.

L'accumulo diagonale può essere dimostrato come segue:

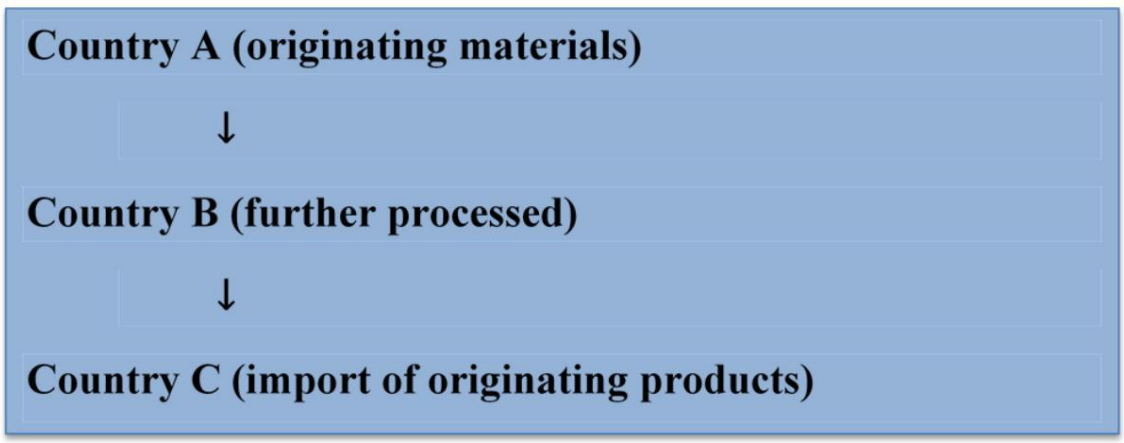

Tutti e tre i paesi, paesi A, B e C applicano il cumulo diagonale all'interno dei loro accordi preferenziali. Solo i materiali originari del paese A vengono utilizzati per produrre un prodotto originario nel paese B per un'ulteriore esportazione nel paese C. Solo più di operazioni insufficienti nel paese B sono sufficienti affinché il prodotto finale ottenga l'origine del paese B.

Esempio 1 (Convenzione UE-Svizzera-Serbia – PEM – GU L54 26/02/2013)

Un operatore in Svizzera produce una macchina utilizzando materiali di origine UE ed esporta il prodotto finale in Serbia. Il prodotto finale avrà origine svizzera poiché sono state soddisfatte tutte le premesse necessarie per il cumulo diagonale (accordi contenenti regole di origine identiche

tra UE, CH e RS nonché la pubblicazione della relativa matrice) e i materiali utilizzati per produrre la macchina provengono già dalla zona e hanno subito lavorazioni più che insufficienti.

Esempio 2 (UE-Turchia-Svizzera-Marocco – Convenzione PEM – GU L54 del 26/02/2013)

Un operatore nell'UE produce un prodotto utilizzando materiali di origine marocchina per l'esportazione in Svizzera. Poiché sono soddisfatte le premesse necessarie (accordi contenenti regole di origine identiche tra MA, CH e UE nonché la pubblicazione della matrice pertinente) e i materiali utilizzati per produrre il prodotto finito sono già originari della zona e hanno subito operazioni più che insufficienti, il prodotto ottiene l'origine UE. In Svizzera il prodotto viene incorporato in una macchina che contiene anche componenti di origine turca e viene quindi esportato in Marocco.

La macchina prodotta in Svizzera ha origine svizzera perché tutti i componenti utilizzati per produrla sono già originari della zona e i materiali provenienti dall'UE e dalla Turchia hanno subito operazioni più che insufficienti. Sono state soddisfatte anche tutte le altre premesse.

Se non ci fosse un accordo di libero scambio tra Marocco e Turchia, i materiali turchi non sarebbero originari.

Marocco (materiali originari)

ÿ

UE (ulteriormente elaborato) **Türkiye (materiali originari)**

ÿ **ÿ**

Svizzera (importazione di materiali originari e successiva lavorazione)

ÿ

Marocco (importa merci di origine svizzera)

Esempio 3 (Sudafrica-UE – Protocollo 1 all'APE UE-SADC – GU L250 del 19/06/2016)

Un operatore in Sudafrica produce parti di automobili (voce SA 8708) che vengono esportate nell'UE. Per essere più competitivo, l'operatore decide di importare alluminio. L'alluminio è un elemento principale della parte di automobile e rappresenta oltre il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale. Nel caso in cui l'alluminio provenga dall'India (paese terzo), i criteri del valore aggiunto della regola dell'elenco non verrebbero rispettati perché l'operatore non apporterebbe sufficiente valore aggiunto in Sudafrica (massimo 40% di materiali non originari). Tuttavia, in base al cumulo, l'operatore economico potrebbe decidere di rifornirsi di alluminio dal (e originario del) Mozambico, un partner nell'ambito dell'EPA UE-SADC. L'alluminio verrebbe considerato originario del Sudafrica.

Africa11 e poiché la lavorazione lì effettuata andrebbe oltre operazioni insufficienti, il prodotto finito otterrebbe l'origine preferenziale sudafricana al momento dell'esportazione verso l'UE.

Cumulo regionale

Il cumulo regionale è una forma di cumulo diagonale, che esiste nell'ambito del Sistema di preferenze generalizzate dell'UE (SPG UE) e di alcuni accordi di partenariato economico con i paesi ACP (ad esempio UE-SADC, UE-ESA, UE-Pacifico) e opera tra i membri di un gruppo regionale di paesi beneficiari (ad esempio ASEAN, SADC, ecc.).

Cumulo esteso

In determinate condizioni, le merci originarie di un paese con cui l'UE ha un accordo di libero scambio in vigore ai sensi dell'articolo XXIV del GATT possono essere utilizzate nella fabbricazione di un prodotto nel paese beneficiario, a condizione che vi venga effettuata più di una quantità minima di lavorazione: questo è noto come cumulo esteso. Questa forma di cumulo esiste solo su richiesta nell'ambito dell'SPG UE e nell'ambito dell'associazione dei PTOM con l'UE (vedere di seguito in Particolarità).

c) Cumulo completo

Mentre i cumuli bilaterali e diagonali si applicano solo ai materiali originari, il cumulo completo si applica alla lavorazione e alla trasformazione di materiali non originari. Il cumulo completo significa che tutte le operazioni effettuate nei paesi partner in cui si applica il cumulo completo vengono prese in considerazione quando si valuta l'origine del prodotto finale.

Disposizioni sul cumulo completo si possono trovare nell'area del cumulo PEM, ma anche in altri accordi preferenziali, ad esempio nell'ambito degli accordi di partenariato economico, del CETA UE-Canada e dell'accordo di cooperazione e commercio tra UE e Regno Unito.

Esempio 1 (Tunisia-Marocco-UE – Norme PEM nel Protocollo 4 dell'Accordo euro-mediterraneo Accordo di associazione)

I filati cinesi vengono importati in Tunisia, dove vengono trasformati in tessuto. Il tessuto non ha diritto all'origine preferenziale se esportato nell'UE, poiché le norme di origine per il tessuto richiedono la fabbricazione da fibra (doppia trasformazione). Il tessuto non originario viene esportato dalla Tunisia al Marocco in base a una dichiarazione del fornitore (per merci che hanno subito una lavorazione in Tunisia senza aver ottenuto lo status di origine preferenziale), dove viene trasformato in indumenti. In Marocco, gli indumenti finiti ottengono lo status di origine preferenziale perché il lavoro svolto in Marocco viene combinato con il lavoro svolto in Tunisia per produrre indumenti originari. Il requisito della doppia trasformazione viene quindi soddisfatto nel territorio dei due paesi che beneficiano del cumulo completo. Il prodotto finale ottiene l'origine marocchina e può essere esportato nell'UE in base alla preferenza.

[11] Fatto salvo l'adempimento dei pertinenti obblighi amministrativi.

Esempio 2 (Lesotho-Botswana-UE - EPA UE-SADC – GU L250 del 16/09/2016)

Il tessuto di cotone (voce SA 52.08) è valutato 100 EUR. È preparato e stampato in Botswana e Lesotho da tessuto di cotone non sbiancato e non stampato non originario della Cina e valutato 45 EUR.

La regola specifica del prodotto applicabile è:

"Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzazione, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto"

Il materiale importato dalla Cina viene lavato e sbiancato in Lesotho (valore delle operazioni = 25 EUR) e poi stampato in Botswana (valore delle operazioni = 30 EUR). Il valore dei materiali non originari rappresenta il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto esportato nell'UE e, poiché la lavorazione va oltre le operazioni insufficienti, il prodotto finale è originario del Botswana (non del Lesotho). Il prodotto finale ottiene lo status di originario perché la lavorazione effettuata in Lesotho è combinata con la lavorazione effettuata in Botswana per produrre il tessuto di cotone originario.

4) Particolarità

a) Sistema PEM

Informazioni dettagliate sul cumulo all'interno del sistema PEM sono reperibili nei seguenti documenti:

io) Manuale d'uso delle norme di origine preferenziale utilizzate negli scambi commerciali tra l'UE, gli altri paesi europei e i paesi partecipanti all'Accordo euromediterraneo
Partenariato (Manuale PEM):

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/handbook_en_0.pdf

ii) Note esplicative:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007XC0417(01)

b) Convenzione PEM riveduta

Il cumulo diagonale per tutti i prodotti è mantenuto a condizione che vengano applicate regole di origine identiche tra i partner coinvolti nel cumulo. Inoltre, il cumulo completo è previsto per tutti i prodotti, ad eccezione di quelli nei capitoli 50-63 del SA. Per tali prodotti, le regole riviste prevedono il cumulo completo bilaterale.

Per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, la Convenzione PEM riveduta prevede un'estensione della territorialità per gli stati del processo di stabilizzazione e associazione (SAP) dell'UE e la Repubblica di

Moldavia. In questo caso, la Repubblica di Moldavia e i partecipanti degli stati UE SAP sono considerati un'unica parte contraente (articolo 7(4) della Convenzione PEM riveduta).

Informazioni dettagliate su tutti gli elementi della Convenzione PEM rivista sono disponibili all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro- mediterranean-cumulation-and-pem-convention_it

c) SPG UE

Informazioni dettagliate sul cumulo nell'ambito del GSP sono disponibili nella Guida per gli utenti sulle regole di origine del GSP.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/guide-contents_annex_1_en.pdf

d) Stati ACP

i. Accordi di partenariato economico (APE)

Gli accordi di partenariato economico (APE) e gli accordi di partenariato economico interinale conclusi dall'UE con gli Stati ACP prevedono il cumulo bilaterale, diagonale e integrale.

Di conseguenza, ai fini della definizione del concetto di prodotti originari, i territori degli Stati ACP sono considerati come un unico territorio. Ciò significa che se un produttore in uno Stato ACP utilizza materiali provenienti da uno o più altri Stati ACP, i materiali non sono trattati in modo diverso da quelli ottenuti nello Stato ACP in cui avviene la fabbricazione.

Inoltre, gli EPA consentono diversi tipi di cumulo. Esse prevedono:

• Cumulo con materiali provenienti da Paesi o Territori d'Oltremare (PTOM)

• Cumulo con materiali che beneficiano del trattamento di esenzione doganale NPF nell'UE

• Cumulo con materiali che beneficiano di un accesso preferenziale in esenzione da dazi e quote l'UE

Cumulo con materiali provenienti da OCT

I materiali originari dei PTOM sono considerati materiali originari degli Stati ACP quando la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP eccede le operazioni insufficienti (cumulo diagonale).

Le operazioni di lavorazione e trasformazione effettuate nei PTOM si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali subiscono negli Stati ACP ulteriori operazioni di lavorazione o trasformazione che vanno oltre quelle insufficienti (cumulo totale).

Cumulo con materiali che beneficiano del trattamento di esenzione doganale NPF nell'UE

Il cumulo con materiali soggetti al trattamento NPF in esenzione doganale12 nell'UE è una forma particolare di cumulo con materiali indipendentemente dalla loro origine. Tali materiali devono solo aver subito lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni insufficienti affinché i materiali siano considerati originari.

Esempio 1 (EPA UE-SADC – GU L250 del 16/09/2016)

Un produttore in Sud Africa importa fegato di maiale congelato (sottovoce SA 0206.41) dagli USA, che è NPF zero nell'UE. Queste frattaglie sono utilizzate come ingrediente per realizzare cibo per cani (voce SA 23.09) per il quale la regola di origine richiede che i materiali del capitolo 2 siano ottenuti interamente. Tutti gli altri materiali utilizzati provengono dal Sud Africa. Attraverso il cumulo, le frattaglie sono trattate come materiale originario. Pertanto, la regola dell'elenco è soddisfatta e il cibo per cani è originario del Sud Africa ai sensi dell'EPA UE-SADC.

Cumulo con materiali che beneficiano di un accesso preferenziale all'UE in esenzione da dazi e quote

Questo tipo di cumulo diagonale si applica in generale ai materiali originari dei paesi beneficiari dell'SPG, esclusi i paesi SPG+, che beneficiano di un accesso preferenziale all'UE in esenzione da dazi e quote.

Per i materiali che beneficiano di un accesso preferenziale all'UE in esenzione da dazi e quote, originari di paesi partner con regimi preferenziali dell'UE, l'uso di questo cumulo, soggetto a determinate condizioni, richiede una richiesta dello Stato ACP e una decisione favorevole della Commissione13 .

In tutti i casi i materiali devono essere lavorati o trasformati in modo tale da superare le operazioni insufficienti.

ii. Regolamento sull'accesso al mercato (MAR)

Oltre agli EPA, il Regolamento sull'accesso al mercato (MAR) si applica negli accordi ai prodotti originari di determinati paesi che fanno parte degli Stati ACP per i quali non è in vigore alcun EPA o l'EPA non contiene disposizioni sulle norme di origine.

Cumulo con i paesi in via di sviluppo limitrofi

A determinate condizioni e su richiesta di uno Stato ACP, è consentito il cumulo con materiali originari di "paesi in via di sviluppo limitrofi, diversi da uno Stato ACP, appartenenti a un'entità geografica coerente". Il cumulo può essere applicato solo se la lavorazione o la trasformazione effettuate nello Stato ACP vanno oltre le operazioni insufficienti.

12 Esclusi i materiali soggetti a misure antidumping o compensative dell'UE e ad altre condizioni.

13 Non è stata presentata alcuna richiesta da parte di uno Stato ACP.

e) Altri accordi preferenziali

Paesi e territori d'oltremare (PTOM)

Ai fini della definizione del concetto di origine, gli OCT sono considerati come un unico territorio. Ciò significa che se un produttore in un OCT utilizza materiali provenienti da uno o più altri OCT, i materiali non vengono trattati in modo diverso da quelli ottenuti nell'OCT in cui avviene la fabbricazione.

Inoltre, gli OCT consentono diversi tipi di cumulo come segue:

Cumulo con l'UE e gli stati dell'Accordo di partenariato economico (APE)

In generale si applicano il cumulo bilaterale, il cumulo diagonale e il cumulo totale.

Cumulo con i paesi GSP

In generale, il cumulo con i paesi che beneficiano dell'accesso all'Unione europea in esenzione da dazi e quote è applicabile nell'ambito dell'SPG dell'UE (esclusi i paesi SPG+).

Cumulo esteso

Su richiesta di un PTOM, la Commissione può concedere il cumulo dell'origine con un paese con cui l'UE ha in vigore un accordo di libero scambio.

Allegato 3: Cumulo applicabile in regime preferenziale

Accordi preferenziali	Base giuridica	succo d'arancia	cumulo Base giuridica Cumulo bilaterale	Cumulo diagonale per le esportazioni UE	Cumulo diagonale per le importazioni UE	Cumulo completo
Algeria	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 6	GU L297 del 15/11/2007, pag.3	Arte 3 e 4	Arte 3 e 4 Matrice PEM https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en		Arte 3 e 4 Unione Europea
Paesi andini	Accordo commerciale - Allegato II	GU L354 del 21/12/2012, pag. 2075	Arte 3	NO	America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama) e Bolivia (SPG)	NO
Andorra (Prodotti agricoli)	Appendice al Accordo - Decisione N. 1/2015 dell'UE- Andorra congiunta Comitato	GU L344 del 30/12/2015, pag. 15	Arte 3	NO		NO
Camerun (importazioni in Camerun) **Per le importazioni nell'UE, il Accesso al mercato** **(Si applica il regolamento)**	Decreto n. 2016/367 del 3 agosto 2016 del Repubblica del Camerun	/	Arte 7	NO	Arte 7 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	Arte 7 Vedere la tabella sul cumulo nell'economia dell'UE Accordi di partenariato con i paesi ACP
Canada	Completo Economia e Commercio Accordo (UE-Canada) CETA) - Protocol	GU L11 del 14/01/2017, pag. 465	Arte 3	NO		Arte 3

Accordi preferenziali	Base giuridica	succo d'arancia	cumulo Base giuridica Cumulo bilaterale	Cumulo diagonale per le esportazioni UE	Cumulo diagonale per le importazioni UE	Cumulo completo
FORUM DEL CARI	Partenariato economico Accordo - Protocollo I	GU L289 del 30/10/2008, pag. 1805	Arte 3 e 4	Art. 3, 4 e 5 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	Arte 3 e 4 Vedere la tabella sul cumulo nell'economia dell'UE Accordi di partenariato con i paesi ACP
America Centrale	Accordo di associazione - Allegato II	GU L346 del 15/12/2012, pag. 1803	Arte 3	NO	Arte 3 Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù	NO
Ceuta e Melilla	Regolamento del Consiglio (CE) N. 82/2001 del 5/12/2000	GU L20 del 20/01/2001, pag. 1	Arte 3 e 4	Arte 3 e 4 Anche a Ceuta e Melilla si applicano i sistemi di cumulo previsti dagli accordi reciproci di libero scambio tra l'UE e i paesi terzi.		NO
Chile	Commercio provvisorio Accordo - Capitolo 3, Allegati 3-A a 3-E	GU L, 2024/2953 del 20.12.2024, pag. 12	Articolo 3.3(1) e (2)	Articolo 3.3(3) e (4) Su decisione del Comitato per il Commercio; sistemi di cumulo previsti per accordi con i paesi dell'America centrale e con i paesi andini.		NO
Costa d'Avorio	Trampolino di lancio Partenariato economico Accordo – Decisione 2/2019 dell'EPA Comitato - Protocollo 1	GU L49 del 21/02/2020, pag.1	Arte 7	Arte 7 e 8 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	Arte 7 e 8 Vedere la tabella sul cumulo nell'economia dell'UE Accordi di partenariato con i paesi ACP

Accordi preferenziali	Base giuridica	cumulo Base giuridica				
			Cumulo bilaterale	Cumulo diagonale per le esportazioni UE	Cumulo diagonale per le importazioni UE	Cumulo completo
ESA	Accordo interinale che istituisce un quadro per un'economia Accordo di partenariato – Protocollo modificato 1	GU L93 del 27/03/2020, pag.1	Arte 3 e 4	Art. 3, 4 e 5 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	Arte 3 e 4 Vedere la tabella sul cumulo nell'economia dell'UE Accordi di partenariato con i paesi ACP
Schema generalizzato di Preferenze (GSP)	Commissione delegata Regolamento (UE) 2015/2446 del 28/07/2015 (UCC - DA) - Commissione Implementazione Regolamento (UE) 2015/2447 del 24/11/2015 (UCC-IA)	GU L343 del 29/12/2015, pag. 1 (UCC-DA) pag. 558 (UCC-IA)	Art. 53 UCC-DA	Art. 54 UCC-DA Norvegia, Svizzera, Turchia	Art. 55 UCC-DA Cumulo regionale tra determinati gruppi di paesi, attualmente applicabile per: Gruppo I: Cambogia, Indonesia, Laos, Myanmar/Birmania, Filippine e Vietnam; Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan e Sri Lanka.	NO

Accordi preferenziali	Base giuridica	Base giuridica	cumulo			
			Cumulo bilaterale	Cumulo diagonale per le esportazioni UE	Cumulo diagonale per le importazioni UE	Cumulo completo
Ghana	Trampolino di lancio Partenariato economico Accordo – Decisione 1/2020 dell'EPA Comitato - Protocollo 1	GU L350 del 21/10/2020, pag.1	Arte 7	Arte 7 e 8 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	Arte 7 e 8 Vedere la tabella sul cumulo nell'economia dell'UE Accordi di partenariato con i paesi ACP
Israele	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L20 del 24/01/2006, pag. 1	Arte 21	Arte 3 e 4 Matrice PEM https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulo-e-convenzione-pem_it		NO
Giappone	Partenariato economico Accordo - Allegato 3A	GU L330 del 27/12/2018, pag. 23	Capitolo 3 - Arte 3.5	NO		Capitolo 3 - Arte 3.5
Corea	Accordo di libero scambio - Protocollo	GU L127 del 14/05/2011, pag. 1344	Arte 3	NO		NO
Libano	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L143 del 30/05/2006, pag. 73	Arte 3	Arte 4 Matrice PEM https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en		NO

Accordi preferenziali	Base giuridica	[illegible]	cumulo			
			Base giuridica			
			Cumulo bilaterale	Cumulo diagonale per le esportazioni UE	Cumulo diagonale per le importazioni UE	Cumulo completo
Accesso al mercato **Decisione di regolamentazione** **Kenya e Camerun (per le importazioni da Camerun nell'UE)**	Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8/6/2016 - Allegato II	GU L185 del 08/07/2016, pag. 16	Arte 6	Arte 6 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	NO
Messico	Decisione n. 2/2000 del Consiglio misto CE-Messico Consiglio - Allegato III	GU L245 del 29/09/2000, pag. 954	Arte 3	NO		NO
Marocco	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L336 del 21/12/2005, pag. 1 (modificata dalla GU L248 del 22/09/2010 e GU L17 del 26/01/2016)	Arte 3 e 4	Arte 3 e 4 Matrice PEM https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en		NO
Nuova Zelanda	Accordo di libero scambio – Capitolo 3	GU L, 2024/866, 25.3.2024	Articolo 3.3(1)	NO		Articolo 3.3(2)
Paesi e territori d'oltremare (PTOM)	Decisione del Consiglio UE/2021/1764 del 5/10/2021 - Allegato II	GU L355 del 7/10/2021, pag. 50	Arte 7	Arte 8 e 9 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	Cumulo esteso: Arte 10 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	Arte 8 e 9 Vedi tabella sul cumulo nell'economia dell'UE Accordi di partenariato con i paesi ACP

Accordi preferenziali	Base giuridica	succo d'arancia	cumulo			
			Base giuridica			
			Cumulo bilaterale	Cumulo diagonale per le esportazioni UE	Cumulo diagonale per le importazioni UE	Cumulo completo
Stati del Pacifico	Partnership provvisoria Accordo - Protocollo II	GU L272 del 16/10/2009, pag.569	Arte 3 e 4	Art. 3, 4 e 4bis https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	Arte 3 e 4 Vedere la tabella sul cumulo nell'economia dell'UE Accordi di partenariato con i paesi ACP
Convenzione PEM	Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee - Appendice I	GU L54 del 26/02/2013, pag.8	Arte 3	Arte 3 Matrice PEM https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulo-e-convenzione-pem_it		Appendice II - Allegati II, III, IV, IX, X e XI Tra i paesi SEE (UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) Tra l'UE e Algeria, Marocco e Tunisia
PEM Norme transitorie	Appendice A agli accordi rivisti tra la UE e alcuni PEM parti contraenti (vedere l'elenco in basso nella nota a piè di pagina)	Vedere la nota a piè di pagina in basso sotto “Regole transitorie PEM”	Arte 7	Arte 7 Matrice PEM https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en		Art. 7 (3) – eccetto cap. 50-63 Articolo 7 (4) Unione Europea
PEM rivisto Convenzione	Decisione del PEM JC n. 1/2023 del 07/12/2023 - Appendice I	GU L 2024/390 del 19/02/2024, pag. 1	Arte 7	Arte 7 Matrice PEM https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en		Art. 7 (3) – eccetto cap. 50-63 Articolo 7 (4) Unione Europea

Accordi preferenziali	Base giuridica	[illegible]	cumulo			
			Base giuridica			
			Cumulo bilaterale	Cumulo diagonale per le esportazioni UE	Cumulo diagonale per le importazioni UE	Cumulo completo
SADC	Partenariato economico Accordo - Protocollo I	GU L250 del 16/09/2016, pag. 1924	Arte 3	Articolo 4, 5 e 6 https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/affari-internazionali/origine-merci/aspetti-generali-origine-preferenziale/paesi-africa-caraibi-e-pacifico-acp_it	Arte 3 e 4 Vedere la tabella sul cumulo nell'economia dell'UE Accordi di partenariato con i paesi ACP
Singapore	Accordo di libero scambio – Protocollo 1	GU L294 del 14/11/2019, pag. 659	Arte 3	Arte 3 Non si applica		Arte 3 Non si applica
Siria	Accordo di cooperazione - Protocollo 2	GU L269 del 27/09/1978, pag.22	Arte 1	NO		NO
Turchia (prodotti CECA)	Decisione n. 1/2006 del Consiglio doganale CE-Turchia Comitato di cooperazione -Protocollo 1	GU L 143 del 06/06/2009, pag.3	Arte 3 e 4	Arte 3 e 4		NO
Türkiye (prodotti agricoli)	Decisione n. 3/2006 del la CE-Turchia Consiglio dell'Associazione, di 19 dicembre 2006, recante modifica del Protocollo 3 al Decisione n. 1/98 del Associazione CE-Turchia Consiglio del 25 febbraio 1998 sul regime commerciale dei prodotti agricoli - Protocollo 3		Arte 3 e 4	Arte 3 e 4 Matrice PEM https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulo-e-convenzione-pem_it		NO

Accordi preferenziali	Base giuridica	[illegible]	cumulo			
			Base giuridica			
			Cumulo bilaterale	Cumulo diagonale per le esportazioni UE	Cumulo diagonale per le importazioni UE	Cumulo completo
Regno Unito (compreso il Canale della Manica) Isole e l'Isola di Uomo) **(Esclusi: Gibilterra e PTOM del Regno Unito)**	Commercio e cooperazione Accordo	GU L149 del 30/04/2021, pag.10	Capitolo 2, Sezione 1 – Articolo 40(1)		NO	Capitolo 2, Sezione 1 – Articolo 40(2)
Vietnam	Accordo di libero scambio – Protocollo 1	GU L 186 del 12/6/2020, pag. 1319	Arte 3	Articolo 3(7) Corea (per tessuti originari della Corea)	NO	NO

Paesi andini: Colombia, Ecuador e Perù

CARIFORUM: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

America Centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

ESA: Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe

Regolamentazione dell'accesso al mercato: Camerun (importazioni dal Camerun all'UE) e Kenya

Paesi e territori d'oltremare: Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy, Aruba e Antille olandesi **Convenzione PEM:** Albania, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Faroe, Georgia,
Islanda, Giordania, Kosovo*, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Palestina (tale designazione non deve essere interpretata come riconoscimento di uno Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri su tale questione), Repubblica di Moldavia, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Norme transitorie PEM e Convenzione PEM riveduta – parti contraenti applicabili: vedere https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro- mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en

SADC: Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Swaziland

Stati del Pacifico: Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone

* Questa designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

B.8. Documenti sull'origine e conoscenza dell'importatore

Questa sezione contiene una spiegazione dei documenti sull'origine e delle conoscenze dell'importatore.

---

1) Introduzione

Tutti gli accordi preferenziali contengono disposizioni particolari su come provare e certificare che un prodotto è idoneo al trattamento preferenziale. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale deve essere supportata da un documento sull'origine, che deve essere presentato all'autorità doganale del paese importatore su richiesta o a conoscenza dell'importatore.

Gli operatori economici devono verificare come devono giustificare le loro richieste di trattamento preferenziale nella loro situazione specifica. Una panoramica sui possibili documenti sull'origine e sulla conoscenza dell'importatore nei diversi accordi preferenziali è fornita nell'Allegato 4.

Il trattamento preferenziale può essere richiesto in base a quanto segue:

- documenti di origine:
    - o certificati governativi rilasciati dall'autorità competente del paese esportatore interessato;
    - o documenti redatti dagli esportatori mediante autocertificazione (per una singola spedizione o relativi a più spedizioni di prodotti identici);
- conoscenza dell'importatore.

Il periodo di validità dei documenti di origine è limitato ed è stabilito in ciascun regime preferenziale.

In alcuni casi i documenti sull'origine possono essere emessi retrospettivamente. In caso di smarrimento, furto o distruzione, l'esportatore può richiedere un duplicato del certificato governativo. In tutti i casi, gli esportatori devono soddisfare i requisiti di tenuta dei registri nell'accordo preferenziale e conformarsi alle normative nazionali.

Esistono delle esenzioni dall'obbligo di documento di origine, solitamente per i piccoli pacchi spediti tra privati o per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre fino a un valore massimo specificato.

Tutti gli accordi preferenziali contengono disposizioni sulla cooperazione amministrativa. Queste consentono alle autorità competenti dei paesi partner di verificare i documenti di origine.

Per le unioni doganali dell'UE (Andorra, San Marino e Turchia), il trattamento preferenziale delle merci non si basa sul loro status originario, ma sul fatto che le merci siano conformi alle disposizioni sulla libera circolazione. Per ulteriori dettagli, vedere il Capitolo B.11 Documenti dell'Unione doganale.

2) Panoramica generale

a) Tipi di documenti sull'origine

i. Certificati governativi

I certificati governativi comprendono i certificati di circolazione EUR.1 ed EUR-MED. Sono compilati dall'esportatore su moduli prestampati e convalidati e firmati dalle autorità competenti del paese esportatore.

(1) *Certificati di circolazione EUR.1*

Riferimenti legali – esempi

- Articoli 15 e 16 dell'Appendice I della Convenzione PEM (Modello di EUR.1: Allegato IIIa dell'Appendice I della Convenzione PEM)
- Articoli 17 e 20 dell'Appendice I della Convenzione PEM riveduta (Modello di EUR. 1 Allegato IV dell'Appendice I della Convenzione PEM riveduta)
- Articoli 15 e 16 dell'allegato II dell'accordo di associazione UE-America centrale (Modello EUR.1 nell'Appendice 3 dell'Allegato II)

Note esplicative:

- **Zona Pan-Euro-Mediterranea:** Note esplicative relative alla zona Pan-Euro-Protocolli mediterranei sulle norme di origine (GU 2007/C 83/01 e GU 2007/C 231/04)
- **Cile:** Allegato 3-E dell'accordo di libero scambio UE-Cile (GU L 2024/2953 del 20.12.2024, pag. 576)
- **Messico:** Note esplicative relative all'allegato III dell'accordo CE-Messico – Decisione 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico (GU 2001/C 128/10 e GU 2004/C 40/02)
- **America Centrale:** Note esplicative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II (relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo relativo al certificato di circolazione EUR.1, alla dichiarazione su fattura, agli esportatori autorizzati e alla verifica delle prove di origine (GU L 25 del 26.01.2021)

Il certificato di circolazione EUR.1 è un certificato governativo che può essere utilizzato negli scambi preferenziali tra l'UE e alcuni paesi partner con i quali l'UE ha firmato un accordo di libero scambio.

Inoltre, esiste anche la possibilità di richiedere un certificato di circolazione EUR.1 per le importazioni nell'Unione Europea da:

• Camerun e Kenya sulla base del regolamento sull'accesso al mercato (UE) n. 2016/1076;

• nel quadro delle norme di origine adottate unilateralmente dall'Unione per determinati paesi o territori ai sensi dell'articolo 113 e seguenti del CDU-IA (misure commerciali autonome).

Si noti che ai sensi della Convenzione PEM in alcuni casi il certificato di circolazione EUR-MED deve essere utilizzato.

(2) *Certificati di circolazione EUR-MED*

Riferimenti legali

• Articoli 15 e 16(4) e (5) dell'Appendice I della Convenzione PEM (Modello di EUR-MED: Allegato IIIb dell'Appendice I della Convenzione PEM - GU L 54 del 26.2.2013), o

• Accordi della zona paneuromediterranea che non hanno un collegamento con la Convenzione PEM, ma hanno il rispettivo articolo nell'accordo di libero scambio (ad esempio l'articolo 16 del protocollo n. 4 dell'accordo UE-Marocco).

È importante distinguere quando devono essere utilizzati i certificati di circolazione EUR.1 e quando devono essere utilizzati i certificati di circolazione EUR-MED. L'utilizzo dipende da:

• Sono coinvolti i paesi del Mediterraneo, esclusa la Turchia;

• viene applicata la cumulazione diagonale;

• si applica il cumulo completo;

• viene concesso il rimborso dei dazi.

Il certificato di circolazione EUR-MED è utilizzato esclusivamente nella zona paneuromediterranea.

Le merci che hanno acquisito il loro status di origine applicando il cumulo devono essere contrassegnate di conseguenza nel certificato EUR-MED. Ciò al fine di identificare tutti i paesi coinvolti nel cumulo all'interno del processo di produzione e di determinare se il paese importatore può concedere un trattamento preferenziale sulla base del cumulo. Pertanto, il certificato EUR-MED deve contenere la dicitura "CUMULO APPLICATO CON... (nome del paese/dei paesi)" o "NESSUN CUMULO APPLICATO".

Per ulteriori informazioni dettagli, Vedere il Manuale PanEuroMed (https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/4d27b1c7-511d-480f-be4e-ba3a67265d39_en?filename=handbook_en.pdf).

(3) *Rilascio dei certificati di circolazione*

L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve compilare sia il certificato di circolazione che il modulo di domanda sul secondo foglio del certificato di circolazione. Le autorità doganali del paese esportatore conserveranno tale parte quando apporranno il timbro sul certificato di circolazione.

Se l'esportatore si avvale di un rappresentante autorizzato, tale rappresentanza deve risultare dal certificato di circolazione o almeno dal modulo di domanda.

L'originale e la domanda del certificato di circolazione devono essere firmati per iscritto. Se la domanda è compilata a mano, deve essere completata con inchiostro. Il retro del certificato di circolazione è solo per scopi ufficiali e non deve essere completato dall'esportatore.

L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali emittenti, tutti i documenti appropriati che comprovino lo status originario dei prodotti interessati nonché l'adempimento di altri requisiti dell'accordo preferenziale. Ai fini preferenziali, qualsiasi persona fisica o giuridica in grado di dimostrare lo status originario delle merci può essere l'esportatore.

Il modulo di domanda deve essere corredato14 da tutti i documenti necessari a dimostrare l'origine delle merci (ad esempio dichiarazioni del fornitore, calcoli, elenchi delle parti utilizzate, fatture di acquisto, fatture di vendita, documentazione di importazione).

Particolarità della zona paneuromediterranea

Nel caso in cui le merci abbiano acquisito il loro status originario ai sensi delle norme transitorie PEM, gli esportatori devono includere la dichiarazione in inglese "TRANSITIONAL RULES" nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1. Per maggiori informazioni, consultare le linee guida generali su PEM e la "Guidance: Transitional PEM Rules of Origin" al link sottostante:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/f8214b8d-2179-4600-8692-a1aeb3ff9ab0_it?filename=PEM%20transitional%20RoO%20-%20Guida%20V1_25.08.2021.pdf

Nel caso in cui le merci abbiano acquisito il loro status originario ai sensi della Convenzione PEM riveduta in un paese o territorio che applica entrambi i set di norme (la Convenzione PEM e la Convenzione PEM riveduta), gli esportatori devono includere la dichiarazione in inglese "REVISED RULES" nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1. Per maggiori informazioni, consultare la guida sulle disposizioni transitorie relative alla transizione verso la Convenzione PEM riveduta:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en

Le autorità competenti assicureranno che i moduli siano debitamente compilati. In particolare, verificheranno che la descrizione dei prodotti sia stata completata in modo tale da escludere la possibilità di aggiunte fraudolente. Non sono ammesse cancellature non certificate o parole sovrascritte. Qualsiasi altra modifica al modulo è ammessa solo se confermata dall'autorità competente tramite timbro ufficiale.

[14] In alcuni Stati membri i documenti giustificativi devono essere allegati al modulo di domanda, mentre in altri devono essere forniti solo su richiesta.

Le autorità competenti che rilasciano i certificati di circolazione devono adottare tutte le misure necessarie per verificare lo stato originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti del rispettivo regime preferenziale. Hanno pertanto il diritto di richiedere prove e di effettuare ispezioni dei conti e dei locali dell'esportatore o qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato a tale scopo.

Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato dalle autorità competenti e messo a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione effettiva è stata effettuata o assicurata, vale a dire quando è stata depositata la corrispondente dichiarazione di esportazione.

In linea di principio, per ogni spedizione di merci viene rilasciato un solo documento di origine.

Particolarità della zona paneuromediterranea

Per ogni spedizione può essere rilasciato più di un documento di origine se è costituito da:

UN. *merci provenienti da diversi paesi o territori di origine, e*

B. *merci alcune delle quali hanno acquisito il carattere originario con cumulo e altre senza,*

O

C. *si applica il cumulo con diversi paesi.*

Rilascio retrospettivo dei certificati di circolazione

Riferimenti legali – esempi

• Articolo 17 dell'Appendice I della Convenzione PEM

• Articolo 21 dell'Appendice I della Convenzione PEM riveduta

• Articolo 16 dell'allegato II dell'accordo di associazione UE-America centrale

• Articolo 21 del Protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC

In linea di principio, i certificati governativi (certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED) sono rilasciati dalle autorità doganali e messi a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione effettiva è stata effettuata o assicurata. Tuttavia, è anche possibile rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED retrospettivamente dopo l'esportazione fisica dei prodotti a cui si riferisce, laddove:

- non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori od omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
- è dimostrato in modo soddisfacente alle autorità doganali che un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è stato emesso ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

In alcuni accordi preferenziali, ad esempio la Convenzione PEM riveduta, un motivo valido per rilasciare un certificato di circolazione retrospettivo EUR.1 può riguardare anche, ad esempio:

• il frazionamento delle spedizioni di merci originarie in transito verso un paese terzo;

• la destinazione finale delle merci originarie non è nota al momento dell'esportazione.

Per il rilascio a posteriori, l'esportatore indica nella sua domanda, o su un foglio supplementare ad essa allegato, il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, nonché il numero di riferimento della dichiarazione di esportazione, se assegnato, e specifica il motivo di tale richiesta.

Se un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è già stato rilasciato per un prodotto che non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici, il richiedente deve presentare il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED originale all'autorità doganale di rilascio. Se il certificato originale non può essere presentato, allora deve essere fornita una copia con un'indicazione del motivo per cui l'originale non può essere presentato (ad esempio l'ufficio doganale di importazione lo ha trattenuto).

Nella casella 7, il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciato retrospettivamente deve essere convalidato come indicato nel pertinente accordo preferenziale applicabile. In genere, deve essere convalidato con le seguenti parole: "ISSUED RETROSPECTIVELY". Alcuni accordi preferenziali, ad esempio la Convenzione PEM riveduta, richiedono la dicitura solo in inglese. Se il certificato di circolazione originale è stato rifiutato per motivi tecnici all'importazione, deve essere convalidata la frase "ISSUED RETROSPECTIVELY (N. EUR.1 originale … [data e luogo di emissione])".

In alcuni accordi preferenziali, il periodo di tempo per il rilascio di un certificato di circolazione retrospettivo EUR.1 è limitato. Ad esempio, nella Convenzione PEM riveduta, il certificato di circolazione EUR.1 deve essere rilasciato entro 2 anni dall'esportazione dei prodotti originari.

Particolarità: rilascio retroattivo di un certificato di circolazione EUR-MED sulla base di un certificato di circolazione EUR.1

Dopo l'esportazione di un prodotto con certificato di circolazione EUR.1 verso una parte contraente della convenzione PEM, in alcuni casi potrebbe essere necessario sostituire il certificato di circolazione EUR.1 inizialmente rilasciato con un certificato di circolazione EUR-MED, qualora si intenda riesportare il prodotto in un altro paese di tale zona.

In tali casi il richiedente deve dimostrare che sono soddisfatte anche le condizioni sostanziali per il rilascio di un certificato di circolazione EUR-MED e compilare una dichiarazione di cumulo nella casella 7.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

i) Un manuale per l'utente delle regole di origine preferenziale utilizzate nel commercio tra Comunità Europea, altri Paesi europei e i Paesi partecipanti all'Unione Europea Partenariato Mediterraneo:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/handbook_en_0.pdf

ii) Note esplicative relative ai protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007XC0417(01)

Certificati duplicati

Riferimenti legali – esempi

• Articolo 18 dell'Appendice I della Convenzione PEM

• Articolo 22 del Protocollo 1 dell'APE UE-SADC

• Articolo 18 dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (solo per le esportazioni dal Vietnam all'UE)

In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato governativo, l'esportatore può richiedere all'autorità competente che ha rilasciato il certificato iniziale un duplicato. In pratica, ciò significa che non verrà effettuato alcun nuovo esame dell'origine, ma solo un confronto tra la domanda originale detenuta dall'autorità competente e la nuova domanda presentata dall'esportatore.

Nella domanda l'esportatore deve indicare il luogo e la data dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato governativo iniziale, nonché i motivi della richiesta.

Solo l'autorità competente che ha rilasciato il certificato iniziale può rilasciare il duplicato del certificato. Il duplicato deve riportare la data di rilascio del certificato iniziale e ha effetto a partire da tale data. La casella 7 del duplicato del certificato deve essere contrassegnata con la dicitura stabilita nell'accordo preferenziale applicabile, solitamente la parola "DUPLICATO".

ii. Documenti di autocertificazione sull'origine

A differenza dei certificati governativi, l'autocertificazione è una dichiarazione dell'esportatore sullo stato originario di un prodotto redatta su un documento commerciale. A seconda del relativo accordo preferenziale, verrà utilizzato uno dei seguenti tipi di documenti di autocertificazione sull'origine e all'esportatore UE potrebbe essere richiesto di essere autorizzato (esportatore autorizzato) o registrato (nel sistema degli esportatori registrati UE (REX)) per le spedizioni di prodotti originari oltre una certa soglia di valore:

ÿ dichiarazioni di origine;
ÿ dichiarazioni di origine o dichiarazioni su fattura.

Nell'allegato 4 è fornita una panoramica sui possibili documenti di autocertificazione sull'origine nei diversi regimi preferenziali.

(1) *Dichiarazione di origine*

Una dichiarazione di origine può essere utilizzata come documento di origine nel quadro di determinati accordi bilaterali di libero scambio (ad esempio l'accordo di cooperazione e commercio tra UE e Regno Unito), nell'ambito delle norme SPG dell'UE in materia di origine e negli scambi con i PTOM.

Per avere diritto a rilasciare dichiarazioni di origine per le spedizioni di prodotti originari aventi un valore totale (sulla base del prezzo franco fabbrica) superiore a 6 000 EUR (10 000 EUR per i PTOM), un operatore economico deve avere una registrazione valida nel sistema REX (per ulteriori dettagli

e applicabilità della registrazione REX vedere la Guida “Registered Exporter System”15). Il numero REX può essere utilizzato per tutti gli accordi preferenziali in base ai quali si applica il sistema REX.

Tuttavia, gli esportatori non registrati (senza numero REX) possono compilare dichiarazioni di origine per spedizioni di prodotti originari il cui valore totale (sulla base del prezzo franco fabbrica) non superi 6 000 EUR e, nel caso di scambi con i PTOM, 10 000 EUR.

Accordi preferenziali

Riferimento legale - esempi

• Articolo 3.16 dell'APE UE-Giappone (testo della dichiarazione di origine: Allegato 3-D dell'APE UE-Giappone) (EPA)

• Articolo 54 dell'accordo di cooperazione e commercio tra l'UE e il Regno Unito (testo della dichiarazione di origine: allegato 7 dell'accordo di cooperazione e commercio tra l'UE e il Regno Unito)

• Articolo 15(1)(c) del protocollo di origine dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (solo per le esportazioni dall'UE)

Per quanto riguarda rispettivamente il Giappone e il Regno Unito, non vi è alcuna limitazione per quanto riguarda il momento in cui compilare una dichiarazione di origine. Tuttavia, per le importazioni in regime di preferenza in Giappone, l'importatore deve detenere la dichiarazione di origine al momento dell'importazione.

Documenti di orientamento

Giappone:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-12/eu-japan-epa-guidance- statements-on-origin.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2020-01/eu_japan_epa_guidance_statement_on_origin_for_multiple_speditions_of_identical_products_it.pdf

Regno Unito:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third-countries/united- Kingdom_en

Vietnam (per l'esportazione dall'UE al Vietnam):

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-11/EVFTA-guidance_0.pdf

15 https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-05/Registered%20Exporter%20System%20%28REX%29%20-%20Guidance%20document.doc.pdf

Schema di preferenze generalizzate (SPG)

Riferimenti legali

• Articolo 92 UCC-IA (in caso di cumulo con i paesi SPG in combinato disposto con l'articolo 93 UCC-IA) (testo della dichiarazione di origine: Allegato 22-07 dell'UCC-IA)

Dal 1° gennaio 2018, gli esportatori di prodotti dell'UE verso un paese beneficiario dell'SPG, ai fini del cumulo, possono compilare solo dichiarazioni di origine.

Dal 1° gennaio 2021 tutti gli esportatori dei paesi beneficiari dell'SPG che desiderano esportare secondo le norme SPG dell'UE sono tenuti a compilare dichiarazioni di origine come unico documento di origine.

Per informazioni sul sistema REX consultare la guida REX della Commissione Europea - Sistema degli esportatori registrati “Applicazione del sistema REX nel sistema SPG dell’UE”:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_it

Paesi e territori d'oltremare (PTOM)

Riferimenti legali

• Articolo 28 dell'allegato della decisione 2021/1764 del Consiglio dell'UE del 5 ottobre 2021 (testo della dichiarazione di origine: appendice IV), articolo 26 della decisione (UE) 2019/2196 del Consiglio ... 19 dicembre 2019 per gli OCT

Dal 1° gennaio 2020, gli esportatori PTOM di prodotti verso l'UE in regime di preferenza possono solo compilare dichiarazioni di origine. Allo stesso modo, gli esportatori UE devono compilare dichiarazioni di origine per i prodotti esportati verso i PTOM in regime di cumulo bilaterale, nonché in determinati casi in cui i PTOM possono ricambiare e fornire preferenza per i prodotti UE (vedere Allegato 4).

(2) *Fattura o dichiarazione di origine (anche EUR-MED)*

Una fattura o dichiarazione di origine è una dichiarazione redatta dall'esportatore sul prodotto originario stato dei prodotti su un documento commerciale, come stabilito nei rispettivi accordi di libero scambio (vedere allegato 4).

Per compilare una fattura o una dichiarazione di origine, un operatore economico necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione doganale come esportatore autorizzato o di una registrazione nel sistema REX, a seconda del regime preferenziale (vedere allegato 4).

Tuttavia, gli esportatori non autorizzati come esportatori autorizzati né registrati nel sistema REX possono compilare fatture o dichiarazioni di origine solo per spedizioni di prodotti originari il cui valore totale (sulla base del prezzo franco fabbrica) non superi i 6 000 EUR.

Autorizzazione di esportatore autorizzato

Riferimento legale – esempi

• Articolo 15 dell'Appendice I della Convenzione PEM (testo della dichiarazione di origine: Allegato IVa e IVb dell'Appendice I della Convenzione PEM)

• Articolo 17 dell'Appendice I della Convenzione PEM riveduta (testo della dichiarazione di origine: Allegato III dell'Appendice I della Convenzione PEM riveduta)

• Se una parte contraente della Convenzione PEM non applica ancora la Convenzione PEM, si applica l'articolo interessato dell'accordo di libero scambio, ad esempio l'articolo 22 del protocollo n. 4 tra l'UE e il Marocco.

• Articolo 15 del protocollo di origine dell'accordo di libero scambio UE-Corea (testo della dichiarazione di origine: Allegato III del Protocollo d'origine)

A differenza di altri FTA, nell'ambito dell'FTA UE-Corea non è possibile utilizzare certificati governativi, l'unico documento applicabile sull'origine è la dichiarazione di origine. Se il valore totale della spedizione di prodotti originari (sulla base del prezzo franco fabbrica) supera i 6.000 EUR, la dichiarazione di origine deve essere compilata da esportatori autorizzati.

Per informazioni dettagliate sugli esportatori autorizzati, vedere:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-02/guidance-on-approved- exporters.pdf

Negli scambi con le parti contraenti della convenzione PEM, nelle stesse circostanze in cui viene utilizzato il certificato di circolazione EUR-MED o EUR.1, fino alla fine del 2025 potrà essere richiesta la fattura o la dichiarazione di origine EUR-MED in sostituzione della fattura o della dichiarazione di origine.

Per ulteriori informazioni dettagli, Vedere il Manuale PanEuroMed (https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/4d27b1c7-511d-480f-be4e- ba3a67265d39_en?filename=handbook_en.pdf):

Esportatore registrato

Riferimento legale - esempi

• Articoli 18 e 19 del protocollo di origine CETA UE-Canada - (testo della dichiarazione di origine: Allegato 2 del protocollo di origine CETA UE-Canada)

• Articoli 17 e 21 del Protocollo n. 1 dell'APE UE-Ghana - (testo della dichiarazione di origine per l'esportazione verso il Ghana: Allegato IV al Protocollo n. 1)

• Articolo 23 del Protocollo 1 dell'APE provvisorio tra l'UE e gli Stati dell'ESA, modificato da Decisione n. 1/2020 del Comitato EPA del 14 gennaio 2020

Certi accordi preferenziali, ad esempio l'EPA UE-Ghana, specificano l'uso di REX per la compilazione di fatture o dichiarazioni di origine. Tuttavia, laddove l'accordo preferenziale, ad esempio l'EPA UE-Ghana,

Il CETA del Canada non contiene specifiche del genere, gli esportatori dell'UE che intendono compilare fatture o dichiarazioni di origine devono, ai sensi dell'articolo 68(1) UCC-IA, utilizzare REX. Per maggiori informazioni sul sistema REX, vedere:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_it

(3) ***Redazione di documenti di origine tramite autocertificazione***

Il documento di autocertificazione sull'origine deve essere fornito dall'esportatore al suo cliente e deve contenere la dicitura stabilita nel rispettivo regime preferenziale e i dettagli specificati nel regime preferenziale interessato, incluso, ove necessario, il numero di registrazione nel caso di esportatori registrati o il numero di autorizzazione nel caso di esportatori autorizzati per gli esportatori dell'UE, o il rispettivo numero richiesto dal paese esportatore per i propri esportatori (ad esempio, gli esportatori del Regno Unito utilizzano i propri numeri EORI).

I documenti di autocertificazione sull'origine possono essere redatti digitando, stampando, scrivendo a mano o timbrando il testo sulla fattura o su qualsiasi altro documento commerciale, come ad esempio una bolla di consegna di accompagnamento, una fattura pro-forma o una lista di imballaggio, o le loro fotocopie. Il documento commerciale deve riportare il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario o cliente, rispettivamente, nonché una descrizione dettagliata dei prodotti, per consentirne l'identificazione. Deve inoltre riportare la data di redazione del documento di autocertificazione sull'origine se è diversa dalla data della fattura o del documento commerciale.

Se il documento commerciale è composto da più pagine, ogni pagina deve essere numerata con il numero totale delle pagine indicato.

L'autocertificazione dell'origine su un'etichetta apposta in modo permanente su un documento commerciale è consentita se non vi è alcun dubbio che l'etichetta sia stata apposta dall'esportatore autorizzato o dall'esportatore registrato.

Qualora l'esportatore rediga un documento di autocertificazione sull'origine su un foglio di carta separato, con o senza la propria carta intestata, tale foglio separato e il rispettivo documento commerciale devono almeno riportare un riferimento dal documento commerciale al foglio di carta separato o viceversa.

Laddove l'esportatore autorizzato abbia rilasciato all'autorità doganale competente un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità per qualsiasi dichiarazione che lo identifichi, non è richiesta alcuna firma né il suo nome in caratteri chiari. Questa esenzione della firma implica anche l'esenzione del nome del firmatario. In altri casi, le dichiarazioni devono recare la firma autografa originale dell'esportatore nonché il suo nome in caratteri chiari.

Le dichiarazioni di origine non devono essere firmate per iscritto. Se il numero REX è indicato nella fattura o nella dichiarazione di origine, non è richiesta alcuna firma. Ai sensi del CETA UE-Canada (articolo 19(3) CETA UE-Canada in combinato disposto con l'articolo 68(7) UCC-IA), una dichiarazione di origine non

non deve essere firmato né da un esportatore registrato né da un esportatore non registrato per le spedizioni di importo non superiore a 6.000 EUR.

Il documento di autocertificazione sull'origine deve specificare il paese o il territorio di origine. Per i prodotti originari dell'UE, deve essere inserito "Unione Europea" o il codice "UE". L'indicazione esclusiva di uno specifico Stato membro non è accettabile. Se il paese di origine è abbreviato per i prodotti originari di paesi terzi, devono essere applicati i codici paese definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione.

La fattura, la bolla di consegna o altri documenti commerciali che contengono il documento di autocertificazione sull'origine possono riguardare sia prodotti originari che non originari. Il testo del documento di autocertificazione sull'origine lo consente menzionando "salvo diversa indicazione". In tal caso, i prodotti non originari devono essere chiaramente identificati.
Esempi di tale identificazione includono:

- Indicare tra parentesi dietro ogni articolo di merce se la merce è originaria o meno sul documento commerciale.
- Due voci sulla fattura, vale a dire merci originarie e merci non originarie con la tipo di merce nella voce corrispondente.
- Attribuire un numero a ciascun articolo della merce e indicare a quale dei numeri si riferisce ai prodotti originari e quali a quelli non originari.

Anche se il valore dell'intera spedizione supera la soglia di 6.000 EUR (o 10.000 EUR), tale soglia si applica in tali casi solo ai prodotti originari.

Il documento di autocertificazione sull'origine può essere compilato al momento dell'esportazione o quando l'esportazione è assicurata. È possibile la compilazione retrospettiva. (Vedi sotto dopo "Particolarità".)

Particolarità

Lingue

Dal punto di vista linguistico, nell'ambito dell'SPG la dichiarazione di origine deve essere redatta in inglese, francese o spagnolo, mentre nei PTOM è consentito l'uso esclusivo dell'inglese o del francese.

Nell'ambito di altri accordi preferenziali, per i documenti di autocertificazione possono essere utilizzate, oltre a tutte le lingue ufficiali dell'UE, anche le lingue dei paesi partner interessati.

Indicazione dei diversi Paesi di origine in un unico documento di autocertificazione

Se le merci elencate nella fattura o in un altro documento commerciale hanno la loro origine preferenziale in diversi paesi o territori (il che può accadere ad esempio in un caso di cumulo regionale o diagonale nel contesto dell'SPG o nella zona paneuromediterranea), devono essere indicati i nomi o i codici paese dei paesi o territori. Ciò può essere fatto nello stesso modo descritto sopra, purché il paese o il territorio di origine sia chiaramente identificato.

EPA UE-Giappone

I criteri di origine utilizzati devono essere indicati come parte della dichiarazione di origine quando richiesto dall'accordo preferenziale. Se il criterio di origine non è lo stesso per tutte le merci sul documento commerciale, anche questo deve essere chiaramente indicato. Una possibilità è quella di indicare il criterio di origine utilizzato accanto a ciascuna merce sul documento commerciale e di fare riferimento a questo nella dichiarazione di origine, ad esempio "come indicato accanto a ciascuna voce del documento commerciale".

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-12/eu-japan-epa-guidance- statements-on-origin.pdf

TCA UE-Regno Unito

Ai sensi dell'accordo di cooperazione e commercio tra l'Unione europea e il Regno Unito, può essere utilizzato qualsiasi documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione, ovvero non solo un documento commerciale.

Accordo di libero scambio UE-Vietnam

Ai sensi del Protocollo n. 1 dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam, la soglia di 6.000 EUR fino alla quale gli esportatori non devono essere esportatori registrati/approvati per la compilazione di documenti di origine tramite autocertificazione si applica al valore totale della spedizione (prodotti originari e non originari). Per ulteriori dettagli, consultare la Guida all'accordo di libero scambio UE-Vietnam:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-11/EVFTA-guidance_0.pdf

Compilazione di fatture o dichiarazioni di origine EUR-MED nella zona paneuromediterranea

In generale, per la compilazione della dichiarazione su fattura EUR-MED o delle dichiarazioni di origine EUR-MED valgono gli stessi principi per la compilazione delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni di origine (esportatore autorizzato). Inoltre, una dichiarazione su fattura EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED deve contenere una delle seguenti dichiarazioni in inglese: 'Cumulation applied with …. (name of the country/countries)' o 'No cumulation applied'.

Redazione retroattiva di documenti di origine mediante autocertificazione

Riferimenti legali – esempi

• Articolo 19 del protocollo di origine CETA UE-Canada

• Articolo 3.17 dell'APE UE-Giappone

• Articolo 21 dell'Appendice I della Convenzione PEM

• Articolo 92 UCC-IA nel quadro del SPG

In generale, i documenti di autocertificazione sull'origine possono essere compilati dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti originari interessati o dopo la loro esportazione.

Tuttavia, secondo molti accordi preferenziali, un documento di origine può essere redatto solo dopo l'esportazione dei prodotti, a condizione che venga presentato nel paese importatore entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce, o successivamente, se tale possibilità è prevista dal rispettivo accordo preferenziale, ad esempio dall'articolo 19(4) del CETA UE-Canada.
Per alcuni altri accordi preferenziali tale limitazione non esiste (ad esempio l'EPA UE-Giappone o l'ACT UE-Regno Unito) e i documenti sull'origine possono essere redatti senza limiti dopo l'esportazione dei rispettivi prodotti.

Tuttavia, la redazione retrospettiva di un documento sull'origine sarà utile solo laddove la richiesta di trattamento tariffario preferenziale può essere presentata dopo l'importazione dei rispettivi prodotti nel paese partner. Ad esempio, nel caso dell'EPA UE-Giappone e dell'FTA UE-Vietnam, le richieste di preferenza devono essere presentate al momento dell'importazione e tutti i dazi pagati all'importazione non saranno rimborsati se la richiesta viene presentata retrospettivamente, mentre in altri casi, come l'accordo di libero scambio UE-Regno Unito, i rimborsi dei dazi doganali sono consentiti fino a 3 anni dopo l'importazione dei prodotti originari.

Nel caso di compilazione retrospettiva, deve essere indicata la data in cui è compilata la dichiarazione di origine, poiché la data della fattura di spedizione è diversa. Non è possibile compilare una dichiarazione di origine retrospettivamente attribuendole una data antecedente alla sua effettiva data di compilazione.

A differenza del rilascio retroattivo dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED, sui documenti di origine rilasciati mediante autocertificazione dopo l'esportazione non è richiesta alcuna dicitura speciale.
necessario.

(4) *Documenti di origine per più spedizioni di prodotti identici*

Riferimenti legali

• Articolo 3.17(5)(b) dell'APE UE-Giappone (testo per la dichiarazione di origine: allegato 3-D dell'APE UE-Giappone) (EPA)

• Articolo 56(4)(b) dell'accordo di cooperazione e commercio tra UE-Regno Unito (testo per la dichiarazione di origine: allegato 7 dell'accordo di cooperazione e commercio tra UE-Regno Unito)

• Articolo 19(5) del protocollo di origine CETA UE-Canada (esportazioni solo verso il Canada) (testo del dichiarazione di origine: Allegato 2 del protocollo di origine CETA UE-Canada)

Nella maggior parte degli accordi preferenziali, un documento di origine è valido per una singola spedizione di prodotti.

Alcuni accordi di libero scambio consentono la possibilità di emettere documenti di origine per più spedizioni di prodotti identici come agevolazione per gli esportatori che inviano prodotti identici. Quindi, entro il periodo di tempo specificato, è necessario un solo documento di origine che copra tutti i prodotti, anziché documenti di origine separati per ogni singola spedizione.

La formulazione di tale documento è la stessa di un singolo documento sull'origine stabilito nel rispettivo accordo preferenziale, con l'aggiunta di un periodo definito, ad esempio nell'APE UE-Giappone per un periodo di tempo definito non superiore a 12 mesi.

Per la necessità di essere registrati nel sistema REX, vedere sopra **(1) Dichiarazione di origine.** In generale, per la compilazione di dichiarazioni di origine o di dichiarazioni di origine per più spedizioni di prodotti identici valgono gli stessi principi per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine per una singola spedizione (vedere sopra **(3) Compilazione di documenti di origine mediante autocertificazione).**

Giappone:

Guida: Dichiarazione di origine per spedizioni multiple di prodotti identici, inclusa la guida sui "prodotti identici":

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2020-01/eu_japan_epa_guidance_statement_on_origin_for_multiple_speditions_of_identical_products_it.pdf

Regno Unito:

Orientamenti sulla sezione II dell'accordo di commercio e cooperazione tra UE e Regno Unito: procedure di origine con spiegazioni sulla dichiarazione di origine per spedizioni multiple di prodotti identici al punto 4:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third-countries/united- Kingdom_en

Per il commercio con il Canada, vedere " Guida CETA UE-Canada":

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2020-10/ceta_guidance_en.pdf

Particolarità del CETA UE-Canada:

Nel quadro del CETA UE-Canada, solo gli esportatori UE possono compilare una dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici ai sensi dell'articolo 19 (5) del CETA UE-Canada. L'opzione non è disponibile per gli esportatori canadesi perché attualmente non esiste alcuna disposizione nell'UCC-IA che dia attuazione a questa possibilità.

Qualora la dichiarazione di origine venga compilata da un esportatore canadese con le date indicate nel campo 1 dell'allegato 2 del protocollo di origine CETA UE-Canada, le autorità doganali dell'UE accetteranno la dichiarazione di origine solo per la prima spedizione.

b) Conoscenza dell'importatore

Riferimenti legali

• Articolo 3.18 dell'APE UE-Giappone

• Articolo 58 dell'accordo di cooperazione tra UE e Regno Unito

• Articolo 3.20 dell'accordo di libero scambio UE-NZ

Attualmente, nel contesto dell'accordo di libero scambio UE-Giappone e dell'accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito, l'importatore può scegliere di richiedere la preferenza tariffaria sulla base delle informazioni in suo possesso sulla tariffa preferenziale.

origine delle merci importate inserendo il rispettivo codice nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sotto l'elemento di dati *Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti supplementari,* come 'riferimento supplementare'.

La conoscenza dell'importatore presuppone che l'esportatore del prodotto fornisca tale prova all'importatore sotto forma di documenti o registrazioni di supporto. Ciò potrebbe riguardare informazioni commerciali sensibili dall'esportatore come calcoli dei prezzi, elenchi di materiali e informazioni sui fornitori. Le informazioni a sua disposizione devono essere prove precise e tangibili che il prodotto si qualifica come originario e che possono essere presentate in caso di verifica. L'importatore deve avere documenti che consentano all'autorità doganale del paese importatore di verificare l'origine delle merci, poiché alle autorità del paese esportatore non verrà richiesto di effettuare un controllo sull'esportatore e/o sul produttore (nessuna cooperazione amministrativa).

L'importatore deve detenere e conservare i documenti giustificativi o le registrazioni comprovanti l'origine preferenziale dei prodotti per un periodo stabilito dall'accordo commerciale. Una dichiarazione di origine redatta dall'esportatore non può essere utilizzata come documento giustificativo a conoscenza dell'importatore.

Qualora gli importatori dell'UE richiedano la conoscenza dell'importatore per richiedere la preferenza tariffaria, devono concordare la comunicazione di informazioni e documenti che stabiliscano l'origine preferenziale delle merci importate nei contratti commerciali con i loro esportatori.

Inoltre, qualora l'importatore si avvalga di un rappresentante doganale, si consiglia di formalizzare i termini e le condizioni dell'utilizzo delle conoscenze dell'importatore per richiedere la preferenza tariffaria nel contratto di servizi o nel mandato di rappresentanza.

Se l'importatore non dispone di documenti che attestino l'origine del prodotto (ad esempio l'esportatore invoca la riservatezza del processo di fabbricazione) o le sue informazioni sono imprecise, non può rivendicare la preferenza tariffaria sulla base delle conoscenze dell'importatore.

L'importatore che utilizza le “conoscenze dell'importatore” non deve essere registrato nel database REX.

Giappone:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-01/eu_japan_epa_guidance_importers_knowledge_en.pdf

Regno Unito:

Orientamenti sulla Sezione II del TCA: procedure di origine:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third-countries/united- Kingdom_en

c) Periodo di validità

Riferimento legale – esempi

• Articolo 23 (1) dell'Appendice I della Convenzione PEM

• Articolo 20 (1) del protocollo d'origine del CETA UE-Canada

• Articolo 3.17 (4) dell'APE UE-Giappone

• Articolo 99 (2) UCC-IA (SPG: dichiarazioni di origine)

• Articolo 56 (3) dell'accordo di cooperazione e commercio tra UE e Regno Unito

I documenti di origine hanno una durata di vita limitata in base a ciascun regime preferenziale. Vedere l'Allegato 4 per le informazioni sui diversi periodi di validità in base ai rispettivi regimi preferenziali.

Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il documento di origine viene emesso o compilato nel paese esportatore. Il documento di origine deve essere valido al momento in cui viene presentata la richiesta di preferenza.

Per i documenti sostitutivi di origine, la data di rilascio/compilazione del documento sostitutivo di origine è la data a partire dalla quale inizia il periodo di validità.

In caso di certificati duplicati, il periodo di validità decorre dalla data del certificato iniziale.

I documenti di origine per spedizioni multiple di prodotti identici sono validi entro il periodo ivi indicato. Tutte le importazioni del prodotto devono avvenire entro il periodo indicato (vedere B8 3(i)2(d)).

Possono essere accettati i documenti di origine presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la data limite di presentazione sopra specificata (ad eccezione dell'UE-Canada).
CETA, TCA UE-Regno Unito ed EPA UE-Giappone) ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale laddove:

• la mancata presentazione di tali documenti entro il termine ultimo stabilito è dovuta a cause eccezionali circostanze secondo lo specifico regime preferenziale.

  Per circostanze eccezionali in questo contesto si intendono circostanze che sono al di fuori del controllo dell'importatore o del suo rappresentante, che si verificano raramente e che non compromettono la capacità delle autorità doganali importatrici di verificare l'origine delle merci (ad esempio catastrofi naturali),

  O

• i prodotti sono stati presentati all'autorità doganale del paese importatore prima della scadenza del documento e la data di rilascio/compilazione del documento di origine non è anteriore a 2 anni.

Un documento relativo all'origine può essere considerato "presentato" solo se presentato alle autorità doganali, conformemente alle disposizioni vigenti nell'Unione, unitamente a una dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci interessate, in base alla quale è o può essere richiesta una preferenza, a condizione che l'importatore abbia presentato le merci in dogana e abbia indicato che si tratta di merci di origine preferenziale.

Per maggiori informazioni sul periodo di validità delle merci sottoposte a procedure speciali, consultare la guida al seguente link:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/2267-final_en.pdf

d) Conservazione dei documenti di origine e dei documenti giustificativi

Riferimenti legali – esempi

• Articolo 28 dell'Appendice I della Convenzione PEM

• Articolo 26 del protocollo di origine CETA UE-Canada

• Articolo 3.19 dell'APE UE-Giappone

• Articolo 91 UCC-IA nel quadro del SPG

L'esportatore, indipendentemente dal fatto che sia un produttore o un commerciante, che redige un documento di origine o richiede un certificato governativo deve avere in suo possesso tutti i documenti necessari, ad esempio dichiarazioni del fornitore o calcoli che dimostrino che le merci sono originarie, che gli consentano di provare l'origine delle merci e di rispondere a una richiesta di verifica.

L'esportatore/rispeditore deve essere consapevole che nella maggior parte degli accordi preferenziali dell'UE, il periodo di conservazione dei documenti di origine e dei documenti giustificativi è di almeno tre anni dalla data di emissione/redazione del documento di origine. Tuttavia, alcuni accordi prevedono un periodo diverso, ad esempio cinque anni nell'accordo di libero scambio UE-Corea. Laddove le disposizioni nazionali prevedano un periodo più lungo, si applicherà tale periodo.

Il periodo di tempo per i requisiti di conservazione dei documenti per un certificato di circolazione retrospettivo EUR.1 o EUR-MED inizia dal momento in cui viene rilasciato questo certificato, anche se è stato rilasciato in precedenza un precedente certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED (ad esempio, è stato respinto all'importazione per motivi tecnici). Tuttavia, per i certificati di circolazione duplicati EUR.1 o EUR-MED che vengono rilasciati a causa, ad esempio, del furto, della perdita o della distruzione del certificato originale, il periodo di tempo per i requisiti di conservazione dei documenti rimane a partire dalla data di rilascio del certificato originale.

L'importatore deve conservare tutti i registri relativi all'importazione in conformità con le leggi e i regolamenti della Parte importatrice. Ciò include i documenti sull'origine.

Le autorità doganali del paese esportatore che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano il modulo di domanda per almeno tre anni.

Particolarità dei documenti di origine per spedizioni multiple di prodotti identici

Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione dei registri, i termini per la conservazione del documento di origine per più spedizioni di prodotti identici decorrono dalla data di fine del periodo di validità indicato sul documento di origine.

e) Esenzioni dal documento di origine

Riferimento legale - esempi:

• Articolo 26 dell'Appendice I della Convenzione PEM

• Articolo 24 del Protocollo 1 dell'APE UE-SADC

• Articolo 24 del protocollo di origine CETA UE-Canada in combinato disposto con gli articoli 68(6) e 103 UCC-IA

• Articolo 3.20 dell'APE UE-Giappone

• Articolo 60 dell'accordo di cooperazione tra UE e Regno Unito

Ogni accordo preferenziale definisce le esenzioni dall'obbligo di presentare un documento di origine, a condizione che le merci non siano importate a titolo commerciale, e le rispettive soglie di valore. I piccoli pacchi inviati da un privato a un altro fino a un valore massimo specificato possono beneficiare del trattamento preferenziale senza la presentazione di un documento di origine. Anche il bagaglio personale del viaggiatore beneficia di una concessione simile fino a un valore massimo specificato.

Qualora un regime preferenziale consenta all'Unione di esentare i prodotti originari dall'obbligo di fornire un documento di origine, ma non ne stabilisca le rispettive condizioni, ad esempio il CETA UE-Canada, le condizioni stabilite nell'articolo 103 del CDU-IA si applicano congiuntamente all'articolo 68(6) del CDU-IA.

Piccoli pacchi inviati tra privati

Le merci spedite in piccoli pacchi possono essere considerate ammissibili al trattamento preferenziale senza la presentazione di un documento di origine, se:

• il valore totale della spedizione non supera il limite di valore del regime preferenziale interessato, solitamente 500 EUR.

• la spedizione è stata inviata da un privato a un privato.

• le importazioni non sono importazioni a titolo commerciale. Questo è il caso se le importazioni sono occasionali e consistono esclusivamente di prodotti per l'uso personale dei destinatari o delle loro famiglie e se è evidente dalla natura e dalla quantità dei prodotti che non sono inviati per uno scopo commerciale.

- si dichiara che i prodotti importati sono ammissibili al trattamento preferenziale e non vi è alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere effettuata sulla dogana

dichiarazione CN22/CN23 o su un foglio allegato a tale documento con l'indicazione corrispondente del paese di origine.

Beni facenti parte del bagaglio personale dei viaggiatori

Nel traffico passeggeri, le merci sono ammesse come prodotti originari senza che sia necessario presentare un documento di origine, a condizione che:

- i prodotti fanno parte del bagaglio personale del viaggiatore e il loro valore totale (prezzo pagato) non supera il limite di valore del regime preferenziale interessato, solitamente 1.200 EUR.
- le importazioni sono occasionali e riguardano esclusivamente prodotti destinati all'uso personale dei viaggiatori, delle loro famiglie o destinati a fare un regalo e dalla natura e dalla quantità dei prodotti risulta che non sono considerate a fini commerciali.
- il viaggiatore dichiara oralmente che i prodotti sono ammissibili al trattamento preferenziale e che non vi è alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

Al seguente link sono pubblicati i limiti di valore espressi in EURO e i corrispondenti importi nelle valute nazionali:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/common-provisions_en

f) Importazione rateale

i. Introduzione

Alcuni prodotti che per loro natura, come le dimensioni, o per comodità di commercio o trasporto possono dover essere trasportati in più spedizioni, sebbene siano classificati come un singolo prodotto. Potrebbe trattarsi ad esempio di un edificio prefabbricato o di un ponte.

Questi prodotti vengono solitamente smontati per il trasporto e riassemblati o installati nella Parte importatrice dell'accordo preferenziale.

Un unico documento di origine può essere utilizzato per coprire l'importazione preferenziale di un singolo prodotto importato attraverso più spedizioni in un determinato periodo di tempo.

ii. Panoramica generale

Riferimenti legali – esempi

- Articolo 25 dell'Appendice I della Convenzione PEM
- Articolo 28 del Protocollo 1 dell'APE UE-SADC
- Articolo 23 del protocollo di origine CETA UE-Canada
- Articolo 3.17 (6) dell'APE UE-Giappone

L'importazione di un singolo prodotto con spedizioni rateali e l'utilizzo di un unico documento di origine sono possibili solo per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2a16 per l'interpretazione del SA e rientranti nelle sezioni XVI e XVII, nonché nelle voci 73.08 e 94.06 del SA.

La regola generale 2a stabilisce che un prodotto non assemblato o smontato può essere classificato nella voce del prodotto completo o finito a condizione che abbia il carattere essenziale del prodotto completo o finale. Ciò è integrato dalla nota aggiuntiva 3 della sezione XVI del sistema armonizzato17, che si applica ai prodotti delle sezioni XVI e XVII.

Per ulteriori informazioni vedere:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2019%3A119%3ATOC

(1) *Procedura per l'importazione rateale*

Un importatore che desidera utilizzare l'importazione a rate deve presentare una richiesta all'autorità doganale, che deve essere approvata prima dell'importazione della prima rata. Al momento di tale importazione, un singolo documento sull'origine deve essere presentato all'autorità doganale. Questo documento sull'origine conferma l'origine del prodotto finale. Non è necessario determinare l'origine di ogni singola rata ai fini della sua importazione.

Questa procedura non impedisce tuttavia una richiesta retroattiva di preferenza per prodotti finali precedentemente importati a rate.

L'importazione diretta di una singola spedizione da un paese terzo non consentirebbe di coprire il prodotto finale con un unico documento di origine.

(2) *Procedura per l'esportazione rateale*

Per determinare l'origine dei prodotti da esportare in rate, la norma applicabile è quella rilevante per il prodotto finale. Non è necessario determinare l'origine di ogni singola rata esportata. In questo caso, un unico documento sull'origine per il prodotto finale dovrebbe essere emesso o compilato al momento dell'esportazione della prima rata.

Questa procedura non impedisce tuttavia che un documento di origine possa essere rilasciato o compilato retroattivamente per prodotti finali precedentemente esportati a rate.

---

[16] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23.07.1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, GU L 256 del 07.09.1987

[17] Regolamento (CEE) n. 2261/98 della Commissione del 26.10.1998 (GU n. L 292 del 30.10.1998) che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. Regolamento n. 2658/87 del Consiglio del 23.07.1987

iii. Particolarità

L'ambito di applicazione dell'importazione rateale per l'EPA UE-Giappone e l'ACT UE-Regno Unito si applica alle sezioni da XV a XXI dell'HS.

g) Irregolarità nei documenti di origine

i. Introduzione

Le irregolarità nei documenti di origine possono essere di diversa natura. Ad esempio, possono esserci piccoli errori di lievi discrepanze, che potrebbero includere errori di battitura o di ortografia, per i quali il documento di origine verrebbe comunque accettato per la concessione del trattamento preferenziale. Possono esserci errori di natura più significativa, come il documento di origine che menziona un paese di origine errato, per i quali il documento di origine verrebbe respinto. Possono anche esserci errori che potrebbero richiedere una richiesta di verifica per controllare l'origine del prodotto mentre le merci sono ancora accettate per il trattamento preferenziale al momento dell'importazione.

ii. Panoramica generale

Riferimenti legali – esempi

• Articolo 29 dell'Appendice I della Convenzione PEM

• Articolo 27 del protocollo di origine CETA UE-Canada

• Articolo 3.17 (3) dell'APE UE-Giappone

Esistono 4 tipi di azioni comunemente menzionate in relazione alle irregolarità:

(1) *Nessun rifiuto per piccoli errori o discrepanze*

Errori di lieve entità o lievi discordanze tra i documenti relativi all'origine e le informazioni contenute nei documenti giustificativi presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comportano l'invalidità dei documenti relativi all'origine se viene regolarmente accertato che tali documenti corrispondono ai prodotti presentati.

Errori formali evidenti, come errori di battitura, in un documento sull'origine non dovrebbero comportare il rigetto del documento se tali errori non sono tali da creare dubbi sulla sua correttezza.

Esempio 1: TCA UE-Regno Unito

Una dichiarazione di origine redatta da un esportatore del Regno Unito afferma che il paese di origine è il "Regno Unito". Si tratta chiaramente di un errore di battitura ed è coperto dall'articolo 57 dell'accordo di cooperazione e commercio tra UE e Regno Unito e, in quanto tale, la preferenza verrebbe concessa nell'UE nonostante l'errore minore.

Tuttavia, se l'esportatore del Regno Unito indica come paese di origine "Inghilterra", non si tratta di un piccolo errore di ortografia, bensì di un riferimento errato al paese di origine e non è coperto dall'articolo 57 dell'accordo di cooperazione e commercio tra UE e Regno Unito.

(2) *Motivi tecnici per il rifiuto dei certificati governativi*

Un certificato governativo può essere respinto per "ragioni tecniche" laddove non sia stato redatto nel modo prescritto. Questi sono i casi che possono dare origine alla successiva presentazione di un certificato governativo retrospettivamente convalidato e includono, a titolo di esempio, quanto segue:

• il certificato governativo è stato redatto su un modulo diverso da quello prescritto (ad esempio senza sfondo guilloché, differisce significativamente dal modello per dimensioni o colore, senza numero di serie, non è stampato in una delle lingue prescritte);

Per quanto riguarda la valutazione dello sfondo con motivo arabescato, delle dimensioni e del colore dei moduli, si terrà conto delle linee guida “Applicazione nell’Unione europea delle disposizioni relative ai requisiti tecnici di stampa dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED, A.TR. e dei certificati di origine MODULO A”.

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/linee guida_movimenti_certificati_it.pdf

• una delle caselle obbligatorie non è stata compilata;

• Mancano informazioni sul Paese di origine;

• Mancanza del timbro dell'ufficio doganale;

• Manca la firma del funzionario doganale;

• Manca la firma dell'esportatore o del rappresentante autorizzato.

L'assenza di osservazioni in merito al rilascio retroattivo o al rilascio di un duplicato del certificato di origine non ne comporta il rigetto, ma può costituire motivo di richiesta di verifica successiva.

• il certificato governativo è convalidato da un'autorità non autorizzata;

• il timbro utilizzato è nuovo e non ancora notificato;

• il certificato governativo presentato è una copia o una fotocopia e non l'originale;

• la voce nella casella 2 (accordo) o nella casella 5 (paese o territorio di destinazione) si riferisce a un paese/gruppo di paesi/territorio di destinazione che non appartiene all'accordo pertinente (ad esempio Cuba nel caso del Cariforum);

• la data di emissione non è determinabile (mancante o non leggibile), per cui non è possibile per determinare il periodo di validità;

• la quantità indicata sul certificato di circolazione EUR.1 non corrisponde ai dati riportati sui documenti commerciali che accompagnano le merci, tanto che risulta evidente che la spedizione è diversa dalle merci indicate su tale certificato.

Tali certificati governativi saranno contrassegnati con la dicitura “DOCUMENTO NON ACCETTATO” o annotati nel sistema doganale con le informazioni inviate all’importatore indicando il/i motivo/i, e poi restituiti all’importatore per consentirgli di ottenere un nuovo documento rilasciato retrospettivamente.

Tuttavia, le autorità doganali possono conservare una fotocopia dei documenti respinti ai fini di verifiche a posteriori o se hanno motivo di sospettare una frode.

(3) *Negazione del trattamento preferenziale senza verifica*

Ciò riguarda i casi in cui il documento di origine è considerato inapplicabile, tra gli altri, per i seguenti motivi:

• le merci cui si riferisce il documento di origine non possono beneficiare del trattamento preferenziale;

• la descrizione della merce non è fornita o si riferisce a beni diversi da quelli presentati;

• il termine del documento di origine è scaduto per motivi diversi da quelli previsti dalla normativa (ad esempio circostanze eccezionali), salvo il caso in cui le merci siano state presentate prima della scadenza del termine. Per maggiori informazioni, vedere la sezione B.8.2.c) sul periodo di validità.

• il documento di origine viene prodotto successivamente per le merci inizialmente importate fraudolentemente;

• Indicazione errata del paese di origine in base al quale è stato rilasciato il documento di origine (ad esempio indicazione del paese di origine “Svizzera” in un certificato di circolazione EUR.1 (casella 4) dal Messico; o una dichiarazione di origine dal Regno Unito con indicazione “UA” (Ucraina));

• Il documento sui nomi di origine indica un paese con cui il cumulo non è applicabile (ad esempio, il documento è rilasciato in Marocco per prodotti di origine faroese importati nell'UE quando l'FTA tra le Isole Faroe e il Marocco non esiste. Si tenga presente che in alcuni casi

casi in cui è applicabile questo cumulo, ad esempio ai sensi della Convenzione PEM il pesce di origine norvegese viene importato con un documento norvegese di origine nelle Isole Faroe, da dove viene esportato nell'UE con un documento di origine rilasciato nelle Isole Faroe che dichiara l'origine norvegese, poiché non è stata effettuata alcuna lavorazione sul pesce nelle Isole Faroe.);

• per le importazioni da Israele:

UN) Se nel documento di origine è menzionato che il carattere originario che conferisce la produzione delle merci ha avuto luogo negli insediamenti israeliani situati nei territori posti sotto amministrazione israeliana dal giugno 1967.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/euisrael-technical-arrangement_en

B) Non vengono indicati né il nome della località né il codice postale del luogo di produzione.

I certificati governativi devono essere annotati come non validi e conservati dalle autorità doganali alle quali sono stati presentati, per impedire qualsiasi ulteriore tentativo di utilizzarli.
Ove opportuno, le autorità doganali del paese di importazione informano senza indugio le autorità doganali del paese di esportazione del diniego.

In casi specifici il diniego riguarda solo certificati governativi o autocertificazioni:

Certificati governativi

• il certificato governativo è stato rilasciato da un Paese che non aderisce al sistema preferenziale anche se le merci provengono da un Paese aderente al sistema (ad esempio EUR.1 o EUR-MED rilasciato in Arabia Saudita per prodotti originari dell'Egitto) oppure il certificato governativo è stato rilasciato da un paese con il quale il cumulo non è applicabile (ad esempio EUR.1 o EUR-MED rilasciato in Egitto per merci esportate in Algeria, dove non esiste un accordo di libero scambio tra questi due paesi);

• una delle caselle obbligatorie del certificato governativo presenta tracce di cancellature o alterazioni non autenticate (ad esempio le caselle che descrivono la merce o indicano il numero dei colli, il paese di destinazione o il paese di origine).

Autocertificazione

• Mancano informazioni obbligatorie;

• Il numero dell'esportatore menzionato nel pertinente accordo preferenziale (ad esempio numero di esportatore approvato o REX) non è indicato nel documento di autocertificazione, tranne nei casi in cui non vi sia alcun obbligo di fornirlo (ad esempio, a causa della soglia per le spedizioni di basso valore).

• Il numero dell'esportatore menzionato nel relativo accordo preferenziale non è valido (ad esempio, il numero REX non è valido per GSP; il numero dell'esportatore autorizzato è mancante per le spedizioni con merci originarie di valore superiore a 6.000 EUR o non corrisponde ai modelli notificati);

• Quando il regime preferenziale richiede una firma, tale firma è mancante;

• Il rispetto del termine di validità non può essere verificato perché non è possibile stabilire la data di emissione;

• Criteri di origine mancanti o non assegnati per una dichiarazione di origine dal Giappone.

• Il testo dell'autocertificazione non è conforme al modello o alla lingua stabiliti nell'accordo preferenziale (ad esempio manca una parte importante della dichiarazione come la dicitura "origine preferenziale");

• La dichiarazione di autocertificazione non è contenuta in un documento commerciale nel caso in cui l'accordo preferenziale lo prevede.

(4) *Dubbi che portano a richieste di verifica nell'ambito della cooperazione amministrativa*

Le richieste di verifica inviate dagli Stati membri sono trattate nella sezione C.3 seguente.

iii. Particolarità

Indicazioni specifiche sono disponibili nelle note esplicative nella Sezione **A.3 Note esplicative** e sopra in questa Sezione in **(1) Certificati di circolazione EUR.1.**

Allegato 4 – Prova dell’origine – base giuridica

Preferenziale disposizioni	Prova di origine									
	Tipo di prova		Sistema di autocertificazione utilizzato nell' Unione Europea		Periodo di validità		Eccezioni alla prova di origine			
							Piccoli pacchetti		Bagaglio personale	
	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	N° mesi	Base giuridica	Importo	Base giuridica	Importo	Base giuridica
Algeria (DZ)	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura • Certificato di circolazione EUR-MEDICO • Dichiarazione fattura EUR-MEDICO	Articolo 16	Esportatore autorizzato (oltre 6.000 euro)	Articolo 23	4	Articolo 24	500 euro	Articolo 27	1 200 euro	Articolo 27
Andino Paesi	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura	Articolo 15	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 21	12	Articolo 22	Importazione nell'UE: 500 euro Importa in Andino: 2.000 dollari	Articolo 25	Importa in UNIONE EUROPEA 1 200 euro Importa in Andino: 1 000 USD	Articolo 25
Andorra (AD) [Prodotti agricoli]	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione di origine	Articolo 14	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 21	4	Articolo 22	500 euro	Articolo 24	1 200 euro	Articolo 24
Camerun (importazioni in Camerun) **Per le importazioni a UE, vedi Mercato Accesso Decisione di regolamentazione di seguito)**	• Certificato di circolazione EUR.1-CMR • Dichiarazione di origine		Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	DECRETO 2016/367/ 03-08-2016	10		500 euro		1 200 euro	

Preferenziale disposizioni	Prova di origine									
	Tipo di prova		Sistema di autocertificazione utilizzato nell' Unione Europea		Periodo di validità	Eccezioni alla prova di origine				
						Piccoli pacchetti			Bagaglio personale	
	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	N° mesi	Base giuridica	Importo	Base giuridica	Importo	Base giuridica
Canada (CA)	• Dichiarazione di origine unica • Dichiarazione di origine a lungo termine (attualmente solo per le importazioni in CA)	Articolo 18	Registrato esportatore (Sopra 6.000 euro)	Articolo 19 Canada CETA e Art. 68 UCC-IA	12	Articolo 20	Importazione nell'UE: 500 euro Importa in CA: 1 600 dollari canadesi	Art. 24 UE-CanadaCETA & Arte. 68 UCC-IA & Art. 103 UCC-IA	Importa in UNIONE EUROPEA 1 200 euro Importa in circa: Nessun limite	Art. 24 UE-Canada CETA & Arte. 68 UCC-IA e Art. 103 UCC-IA
CARIFORUM • Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura		Articolo 16	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 22	10	Articolo 23	500 euro	Articolo 26	1 200 euro	Articolo 26
America Centrale • Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura		Articolo 14	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 20	12	Articolo 21	500 euro	Articolo 24	1 200 euro	Articolo 24
Ceuta (XC) e Melilla (XL)	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura	Articolo 16	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 22	4	Articolo 23	500 euro	Articolo 26	1 200 euro	Articolo 26
Chile	• Dichiarazione di origine • Conoscenza dell'importatore	Articolo 3.16	Esportatore registrato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 3.17 & Allegato III e Art. 68 UCC-Io sono	12	Articolo 3.17	500 euro	Articolo 3.21	1 200 euro	Articolo 3.21

Preferenziale disposizioni	Prova di origine									
	Tipo di prova		Sistema di autocertificazione utilizzato nell' Unione Europea		Periodo di validità	Eccezioni alla prova di origine				
						Piccoli pacchetti			Bagaglio personale	
	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	N° mesi	Base giuridica	Importo	Base giuridica	Importo	Base giuridica
Costa d'Avorio	**Importazioni nell'UE dalla Costa d'Avorio (fino alla fine del 2022)** • Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione di origine **Importazioni in Costa d'Avorio dall'UE** * Dichiarazione di origine	Arte 17	Approvato esportatore (Sopra 6.000 euro) Registrato esportatore (Sopra 6.000 euro)	Arte 21	10	Arte 23	500 euro	Arte 26	1 200 euro	Arte 26
ESA	Importazioni nell'UE da ESA (tranne Zimbabwe , Madagascar e Seychelles) • Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura Importazioni nell'UE da Zimbabwe, Madagascar e Le Seychelles • Dichiarazione fattura Importazioni nell'ESA dall' Unione Europea • Dichiarazione fattura	Articolo 18 e /06 Note: 2021/C390/ 03/ 2023/C23/0 4 2023/C145	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro) Registrato esportatore (Sopra 6.000 euro) Registrato esportatore (Sopra 6.000 euro)	Articolo 18(3), 23 e 24	10	Articolo 25	500 euro	Articolo 29	1 200 euro	Articolo 29

Preferenziale disposizioni	Prova di origine									
	Tipo di prova		Sistema di autocertificazione utilizzato nell' Unione Europea		Periodo di validità	Eccezioni alla prova di origine				
						Piccoli pacchetti		Bagaglio personale		
	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	N° mesi	Base giuridica	Importo	Base giuridica	Importo	Base giuridica
Generalizzato Schema di Preferenze (SPG) [esportazioni dall'UE ai fini del cumulo]	• Dichiarazione di origine	Articolo 92 UCC-IA	Registrato esportatore (Sopra 6.000 euro)	Articolo 78 UCC-IA	12	Art. 99 UCC- Io sono	500 euro	Articolo 103 UCC-IA	1 200 euro	Articolo 103 UCC-IA
Generalizzato Schema di Preferenze (GSP) [Importazioni nell'UE]	• Dichiarazione di origine	Articolo 92 UCC-IA	Registrato esportatore (Sopra 6.000 euro)	Articolo 78 UCC-IA	12	Art. 99 UCC- Io sono	500 euro	Articolo 103 UCC-IA	1 200 euro	Articolo 103 UCC-IA
Ghana	Importazioni nell'UE da Ghana • Dichiarazione di origine Importazioni in Ghana dal Unione Europea • Dichiarazione di origine	Articolo 17	Registrato esportatore (oltre 6.000 EUR)	Articolo 21	10	Articolo 23	500 euro	Articolo 26	1 200 euro	Articolo 26
Israele (IL)	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura • Certificato di circolazione EUR-MEDICO • Dichiarazione fattura EUR-MEDICO	Articolo 16	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 23	4	Articolo 24	500 euro	Articolo 27	1 200 euro	Articolo 27

Preferenziale disposizioni	Prova di origine									
	Tipo di prova		Sistema di autocertificazione utilizzato nell' Unione Europea		Periodo di validità		Eccezioni alla prova di origine			
							Piccoli pacchetti		Bagaglio personale	
	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	N° mesi	Base giuridica	Importo	Base giuridica	Importo	Base giuridica
Giappone (JP)	• Dichiarazione unica sull'origine • Dichiarazione di origine a lungo termine • Conoscenza dell'importatore	Articolo 3.16 & Arte 3.17	Registrato esportatore (Sopra 6.000 euro)	Articolo 3.17 & Allegato 3D e Articolo 68 UCC-IA	12	Arte 3.17	Importazione nell'UE: 500 euro Importa in Giappone: 100 000 YEN	Articolo 3.20	Importa in UNIONE EUROPEA: 1 200 euro Importa in Giappone: 100 00 YEN 0	Articolo 3.20
Corea (KR)	• Dichiarazione di origine	Articolo 15	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 17	12	Articolo 18	Importazione nell'UE: 500 euro Importa in KR: 1 000 USD	Articolo 21	Importa in UNIONE EUROPEA: 1 200 euro Importa in KR: 1 000 USD	Articolo 21
Balcani occidentali - Autonomo misure	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura	Art. 113 UCC-IA	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Art. 120 UCC-IA	4	Art. 121 UCC-IA	500 euro	Articolo 122 UCC-IA	1 200 euro	Articolo 122 UCC-IA
Libano (LB)	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura	Articolo 16	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 22	4	Articolo 23	500 euro	Articolo 26	1 200 euro	Articolo 26
Accesso al mercato **Decisione di regolamentazione**	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura	Articolo 14	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 20	10	Articolo 21	500 euro	Articolo 25	1 200 euro	Articolo 25

Preferenziale disposizioni	Prova di origine									
	Tipo di prova		Sistema di autocertificazione utilizzato nell' Unione Europea		Periodo di validità	Eccezioni alla prova di origine				
						Piccoli pacchetti			Bagaglio personale	
	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	N° mesi	Base giuridica	Importo	Base giuridica	Importo	Base giuridica
Messico (MX)	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura	Articolo 15	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 21	10	Articolo 22	500 euro	Articolo 25	1 200 euro	Articolo 25
Marocco (MA)	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura • Certificato di circolazione EUR-MEDICO • Dichiarazione fattura EUR-MEDICO	Articolo 16	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 23	4	Articolo 24	500 euro	Articolo 27	1 200 euro	Articolo 27
Nuova Zelanda	• Dichiarazione di origine (spedizione singola) • Dichiarazione di origine (spedizioni multiple - prodotti identici) • Conoscenza dell'importatore	Articolo 3.16(2) Arte 3.18 Arte 3.20	Registrato esportatore (Sopra 6.000 euro)	Articolo 3.18 & Allegato 3-C e Art. 68 UCC-IA	12	Articolo 3.18(3)	Importazioni nell'UE: 500 euro Importazioni in Nuova Zelanda: 1000 dollari neozelandesi	Arte 3.22	Importazioni nell'UE: 1 200 euro Importazioni in Nuova Zelanda: 1000 dollari neozelandesi	Arte 3.22
All'estero Paesi e Territori (OCT)	• Dichiarazione di origine	Articolo 21	Registrato esportatore (oltre 10.000 EUR)	Articolo 21	12	Articolo 28	500 euro	Articolo 30	1 200 euro	Articolo 30
Stati del Pacifico	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura	Articolo 15	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 21	10	Articolo 22	500 euro	Articolo 25	1 200 euro	Articolo 25

Preferenziale disposizioni	Prova di origine									
	Tipo di prova		Sistema di autocertificazione utilizzato nell' Unione Europea		Periodo di validità	Eccezioni alla prova di origine				
						Piccoli pacchetti			Bagaglio personale	
	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	N° mesi	Base giuridica	Importo	Base giuridica	Importo	Base giuridica
Convenzione PEM	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione di origine • Certificato di circolazione EUR-MEDICO • Dichiarazione di origine EUR-MEDICO	Articolo 15	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 22	4	Articolo 23	500 euro	Articolo 26	1 200 euro	Articolo 26
PEM Transitorio regole	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione di origine	Articolo 17 del Appendice A alla rivisto accordi	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Art. 19 del Appendice A al rivisto accordo S	10	Art. 23 del Appendice A alla versione rivista accordi	500 euro	Art. 27 del Appendice A alla versione rivista accordi	1 200 euro	Art. 27 del Appendice A alla rivisto accordi
PEM rivisto Convenzione	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione di origine	Art. 17 del Appendice I	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Art. 19 del Appendice IO	10	Art. 23 del Appendice I	500 euro	Art. 27 del Appendice I	1 200 euro	Art. 27 del Appendice I
SADC	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione di origine	Articolo 19	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 25	10	Articolo 26	500 euro	Articolo 29	1 200 euro	Articolo 29

Preferenziale disposizioni	Prova di origine									
	Tipo di prova		Sistema di autocertificazione utilizzato nell' Unione Europea		Periodo di validità	Eccezioni alla prova di origine				
						Piccoli pacchetti			Bagaglio personale	
	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	N° mesi	Base giuridica	Importo	Base giuridica	Importo	Base giuridica
Singapore	Importazioni nell'UE da Singapore • Dichiarazione di origine Importazioni a Singapore da Unione Europea • Dichiarazione di origine	Articolo 16	Registra esportatore	Articolo 17	12	Articolo 19	500 euro	Articolo 22	1 200 euro	Articolo 22
Siria (SY)	• Certificato di circolazione EUR.1 • Modello EUR 2 (spedizioni postali < 1000 unità di conto)	Articolo 6	Nessuno	Nessuno	5 (EURO 1)	Articolo 11	60 unità di account	Articolo 17	200 unità di account	Articolo 17
Turchia (TR) [Prodotti CECA]	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura • Certificato di circolazione EUR-MEDICO • Dichiarazione fattura EUR-MEDICO	Articolo 16	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 23	4	Articolo 24	500 euro	Articolo 27	1 200 euro	Articolo 27
Türkiye (TR) [prodotti agricoli]	• Certificato di circolazione EUR.1 • Dichiarazione fattura • Certificato di circolazione EUR-MEDICO • Dichiarazione fattura EUR-MEDICO	Articolo 16	Esportatore autorizzato (Sopra 6.000 euro)	Articolo 23	4	Articolo 24	500 euro	Articolo 27	1 200 euro	Articolo 27

Preferenziale disposizioni	Prova di origine									
	Tipo di prova		Sistema di autocertificazione utilizzato nell' Unione Europea		Periodo di validità		Eccezioni alla prova di origine			
							Piccoli pacchetti		Bagaglio personale	
	Commenti	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	N° mesi	Base giuridica	Importo	Base giuridica	Importo	Base giuridica
Regno Unito (compreso il Isole del Canale e l'Isola di Uomo) **(Esclusi: Gibilterra e gli PTOM del Regno Unito)**	• Dichiarazione di origine (spedizione singola) • Dichiarazione di origine (spedizioni multiple - prodotti identici) • Conoscenza dell'importatore	Articolo 54, 56 e Articolo 58	Nell'UE: Registrato esportatore (Sopra 6.000 euro) Nel Regno Unito: Esportatore registrato (numero EORI)	Articolo 56 e Allegato 7 & Arte. 68 UCC-IA	Importazioni nell'UE 12 Importazioni nel Regno Unito 24	Articolo 56	Importazioni nell'UE: 500 euro Importazioni nel Regno Unito: 1 000 sterline (limiti stabiliti dal Regno Unito diritto interno)	Arte 60	Importazioni nell'UE: 1 200 euro Importazioni nel Regno Unito:: 1 000 sterline imita il set sotto il Regno Unito domestico legge)	Arte 60
							Regno Unito: Ulteriore eccezione alla prova di origine: importazioni nel Regno Unito altre spedizioni di basso valore 1.000 GBP (art. 60)			
Vietnam	Importazioni nell'UE da Vietnam •Certificato di origine EUR.1 •Dichiarazione di origine Importazioni in Vietnam dall'UE Dichiarazione di origine	Arte 15	In Vietnam: Approvato Esportatore (Sopra 6.000 euro) Nell'UE: Registrato esportatore (oltre 6.000 EUR)	Arte 15 e Arte 68 UCC-DA	12	Arte 21	Importazioni nell'UE: 500 euro Importazioni in Vietnam 200 dollari USA	Arte 24	Importazioni nell'UE: 1 200 euro Importazioni in Vietnam 200 dollari USA	Arte 24

Paesi andini: Colombia, Ecuador e Perù

CARIFORUM: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

America Centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

ESA: Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe

Regolamentazione dell'accesso al mercato: Camerun (importazioni dal Camerun all'UE) e Kenya

Paesi e territori d'oltremare: Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze*, Polinesia francese*, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon*, Saint-Barthelemy, Aruba e Antille olandesi

• PTOM che accordano la preferenza all'UE

Convenzione PEM: Albania, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Kosovo*, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Palestina (tale designazione non deve essere interpretata come riconoscimento di uno Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri su questo tema), Repubblica di Moldavia, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Norme transitorie PEM e Convenzione PEM riveduta – parti contraenti applicabili: vedere https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international- affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en

SADC: Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Swaziland

Stati del Pacifico: Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone

* Questa designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

B.9. Dichiarazione del fornitore

Questa sezione contiene una breve descrizione del concetto di dichiarazione del fornitore e fornisce un collegamento alla guida sulla dichiarazione del fornitore.

---

1) Introduzione

I documenti sull'origine possono essere emessi o compilati solo sulla base di informazioni e documenti comprovanti lo stato originario delle merci. Uno di tali documenti è la dichiarazione del fornitore.

2) Panoramica generale

Una dichiarazione del fornitore è una dichiarazione con cui un fornitore fornisce informazioni al suo cliente in merito allo stato originario delle merci in relazione alle specifiche regole di origine preferenziali. Il fornitore è la persona che ha il controllo e la conoscenza dello stato originario delle merci consegnate, e non è necessariamente identico alla persona che emette la fattura per le merci. Il cliente ha bisogno delle informazioni sullo stato originario delle merci per stabilire l'origine preferenziale delle merci che esporta o consegna a un altro cliente.

Pertanto, una dichiarazione del fornitore può supportare l'emissione o la compilazione di un documento di origine oppure la compilazione di una successiva dichiarazione del fornitore quando le merci vengono vendute, consegnate o trasferite tra fornitori.

In ogni caso, le dichiarazioni del fornitore devono essere conservate per essere utilizzate come documento giustificativo per:

ÿ domande di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED;

ÿ la compilazione di una fattura o di una dichiarazione di origine, di una dichiarazione di origine EUR-MED o di una dichiarazione di origine.

Una dichiarazione del fornitore in quanto tale non può essere utilizzata come documento di origine per richiedere un trattamento preferenziale all'importazione. Né un documento di origine per richiedere un trattamento tariffario preferenziale può essere utilizzato al posto di una dichiarazione del fornitore.

Le dichiarazioni dei fornitori vengono utilizzate principalmente per le consegne di merci all'interno dell'Unione Europea. Tuttavia, le dichiarazioni dei fornitori sono possibili anche negli scambi commerciali con alcuni paesi partner dell'Unione Europea.

Per maggiori informazioni consultare la guida sulle dichiarazioni del fornitore all'indirizzo:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-01/suppliers-declaration-may-2018_en.pdf

B.10. Segregazione contabile

In questa sezione vengono spiegati i principi della segregazione contabile e la sua applicazione.

1) Introduzione

I materiali o prodotti originari e non originari devono essere fisicamente immagazzinati separatamente, altrimenti tutti quei materiali o prodotti immagazzinati insieme sarebbero considerati non originari. Tuttavia, la perdita dello status di originario per i materiali ha rilevanza solo quando le regole dell'elenco non sarebbero di conseguenza soddisfatte.

Il metodo di segregazione contabile consente agli operatori economici di immagazzinare fisicamente insieme materiali fungibili originari e non originari e, in base a determinati accordi preferenziali, anche un elenco definito di prodotti fungibili, senza che i materiali o i prodotti originari perdano il loro status originario. Questo metodo può aiutare a ridurre al minimo i costi o le difficoltà affrontate dagli operatori economici che preferirebbero immagazzinare le loro scorte originarie e non originarie insieme.

2) Panoramica generale

Il metodo di separazione contabile per i materiali e, in alcuni casi, per i prodotti, può essere utilizzato solo in base a quegli accordi preferenziali che prevedono tale possibilità (vedere l'elenco nell'Allegato 6). Si raccomanda pertanto vivamente di fare sempre riferimento alla base giuridica applicabile per verificare se il metodo di separazione contabile è consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni. A seconda dell'accordo preferenziale, potrebbe essere richiesta un'autorizzazione doganale.

Con la segregazione contabile, l'origine dei materiali effettivamente utilizzati nel processo di produzione non è più nota. Tuttavia, quando si determina l'origine dei prodotti, i materiali possono essere considerati originari se i registri di magazzino mostrano che ci sono abbastanza materiali originari per coprirne l'uso.

Il metodo deve sempre garantire che la quantità dei prodotti originari finiti ottenuti non sia superiore a quella che si sarebbe ottenuta se fosse stata effettuata una separazione fisica dei materiali originari e non originari utilizzati.

a) Condizioni per l'utilizzo del metodo della separazione contabile

Per utilizzare la separazione contabile, l'operatore economico deve:

a) ove richiesto in determinati accordi preferenziali

i. essere titolare di un'autorizzazione

ii. dimostrare che mantenere una separazione fisica delle scorte di materiali originari e non originari sarebbe costoso o difficile;

b) tenere una contabilità di magazzino sufficiente a garantire che non vengano fabbricati più prodotti originari di quelli sarebbe stato il caso se i materiali fossero stati conservati separatamente

c) produrre un prodotto a partire da materiali originari e non originari che siano fungibili o fornire prodotti fungibili;

d) richiedere o compilare un documento di origine o compilare una dichiarazione del fornitore per tale prodotto.

Per il rilascio dell'autorizzazione, l'operatore economico deve impegnarsi a rispettare i seguenti requisiti:

ÿ accettare la piena responsabilità della gestione del metodo di separazione contabile e delle conseguenze di documenti non corretti sull'origine o di altri usi impropri del metodo;

- mettere a disposizione delle autorità doganali, quando richiesto, tutti i documenti, le registrazioni e i conti relativi a qualsiasi periodo rilevante;

- mantenere sempre una contabilità di magazzino adeguata ai fini della separazione contabile.

b) Materiali e prodotti fungibili

I materiali o prodotti fungibili originari e non originari devono essere identici e intercambiabili. Ciò significa che devono essere dello stesso tipo e qualità commerciale, con le stesse caratteristiche tecniche e fisiche. Non dovrebbe essere possibile distinguerli l'uno dall'altro e, nel caso dei materiali fungibili, solo una volta che sono stati incorporati nel prodotto.

Per i dettagli sui prodotti fungibili, vedere l'allegato 5. Vedere anche le linee guida CETA UE-Canada pubblicate sul sito web Europa al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/canada_en

c) Autorizzazione alla segregazione contabile

Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione per la separazione contabile, si applicano le disposizioni generali del Codice doganale dell'Unione relative alle decisioni relative all'applicazione della normativa doganale.

Laddove non sia necessaria un'autorizzazione, è comunque consigliabile prima di utilizzare questo metodo contattare l'autorità doganale competente per ricevere supporto come previsto dall'articolo 14 UCC *Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali.* Ciò può essere utile in particolare in vista della scelta di un sistema di gestione delle scorte per applicare correttamente la separazione contabile, in modo che in caso di verifica successiva possa essere dimostrata la prova dell'origine dei prodotti.

i. Domanda di autorizzazione alla separazione contabile

La domanda deve essere presentata all'autorità doganale competente e da questa elaborata in conformità alle condizioni stabilite nell'articolo 22 UCC *Decisioni adottate in base alla domanda.* Le autorità doganali hanno 30 giorni per verificare se le condizioni per l'accettazione della domanda sono soddisfatte. Il termine per l'accettazione della domanda può essere prorogato di 30 giorni qualora l'autorità doganale stabilisca che la domanda non contiene tutte le informazioni richieste (articolo 12(2) UCC-IA).

Gli elementi dati che il richiedente deve fornire sono elencati nell'allegato 5 di seguito.

ii. Autorità doganale competente per il rilascio dell'autorizzazione alla separazione contabile

L'autorità doganale competente per il rilascio dell'autorizzazione è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui deve essere svolta almeno una parte delle attività da contemplare nella decisione (terzo comma dell'articolo 22(1) del CDU). Tale autorità deve essere in grado di verificare la domanda e, successivamente, il corretto utilizzo dell'autorizzazione. Pertanto, il luogo di stoccaggio dei materiali fungibili originari e non originari deve essere preso in considerazione nel determinare lo Stato membro in cui può essere rilasciata l'autorizzazione.

iii. Termine per il rilascio dell'autorizzazione alla separazione contabile

In linea di principio, le decisioni di concedere o rifiutare un'autorizzazione alla separazione contabile dovrebbero essere prese il prima possibile e entro i termini stabiliti dall'UCC (articolo 22(3) UCC), vale a dire non oltre 120 giorni dalla data di accettazione di una domanda completamente completa in conformità all'articolo 11 UCC-DA.

Il termine può essere prorogato

ÿ 30 giorni nei casi in cui l'autorità doganale necessita di informazioni supplementari da parte del richiedente (Articolo 13(1) UCC-DA);

ÿ 30 giorni nel caso in cui l'autorità doganale non sia in grado di rispettare il termine, ad esempio in casi complessi casi (secondo comma dell'articolo 22(3) UCC);

ÿ 30 giorni durante i quali il richiedente può esercitare il diritto di essere ascoltato (articolo 13(2) UCC-DA).

Ulteriori informazioni sui limiti di tempo e sul diritto di essere ascoltati per le decisioni doganali sono disponibili in Informazioni rapide sulle decisioni doganali all'indirizzo:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2019-03/13_taxud_ucc_decisioni_doganali_quick_info_it.pdf

iv. Validità dell'autorizzazione

Le autorizzazioni vengono rilasciate per un periodo di tempo illimitato, fintantoché continuano a sussistere le condizioni previste nell'autorizzazione (articolo 22(5) UCC).

v. Monitoraggio dell'autorizzazione

Le autorità doganali competenti vigilano sul corretto utilizzo dell'autorizzazione (articolo 23(5) CDU).

Inoltre, nel caso di una verifica successiva di un documento di origine su richiesta di un paese partner, l'autorità doganale competente deve anche verificare se sono state rispettate le condizioni previste per l'autorizzazione della separazione contabile.

vi. Modifica, revoca e annullamento

Le autorità doganali possono revocare o modificare un'autorizzazione in qualsiasi momento. Devono farlo ogniqualvolta le condizioni per l'adozione di tale decisione non siano state o non siano più soddisfatte (articolo 28 UCC).

Se l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di informazioni errate o incomplete, l'autorizzazione viene annullata ai sensi dell'articolo 27 del Codice delle unità amministrative degli Stati Uniti.

L'operatore economico ha il diritto di essere ascoltato (articolo 22(6) UCC) quando le autorità doganali l'autorità intende adottare una decisione che incide negativamente su tale operatore economico.

d) Sistema di gestione delle scorte

Per garantire che la quantità di prodotti originari non sia superiore a quella che si sarebbe ottenuta se i materiali fossero stati immagazzinati separatamente, è necessario adottare un sistema di gestione delle scorte adeguato.

Di conseguenza, un documento sull'origine o una dichiarazione del fornitore non possono essere compilati o emessi se non ci sono sufficienti quantità di materiali originari secondo il sistema di gestione delle scorte dell'operatore economico al momento della determinazione dell'origine (vedere sotto). In altre parole, non è possibile prevedere una futura fornitura di materiali originari che sostituirebbe una quantità di materiali non originari già utilizzati nella produzione del prodotto.

I registri di magazzino devono elencare i materiali originari e non originari e contenere almeno le seguenti informazioni:

• il saldo delle scorte tra materiali originari e non originari alla data della autorizzazione;

• il saldo delle scorte tra prodotti originari e non originari alla data della autorizzazione;

• data di conservazione, quantità e valore (se necessario) dei prodotti originari e non originari materiali;

• le scorte giornaliere, per quantità e valore (se necessario), di prodotti originari e non originari materiali;

• la quantità e il valore (se necessario) dei materiali originari e non originari utilizzati a il momento della determinazione dell'origine del prodotto;

• la quantità dei prodotti (originari e non originari);

• la data di spedizione dei prodotti (originari e non originari);

• se necessario, la data di produzione o la data di emissione o compilazione del documento su dichiarazione di origine o del fornitore.

Inoltre, il tasso di resa è un fattore importante nel processo di produzione.

Il tasso di rendimento

Il tasso di rendimento indica la quantità di materiali che devono essere utilizzati per ottenere un'unità di prodotto. A seconda dei criteri per ottenere l'origine preferenziale, ad esempio un massimo del 40% o del 50% di materiali non originari utilizzati come percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto, consente anche di conoscere la quantità di materiali originari che devono essere disponibili nel sistema di gestione delle scorte per emettere o compilare un documento di origine o una dichiarazione del fornitore per un'unità di prodotto.

Se questa tariffa non è lineare, è opportuno segnalarlo nel sistema di gestione delle scorte.

Il momento in cui viene effettuata la determinazione dell'origine

La determinazione dell'origine del prodotto può essere effettuata:

• al momento della fabbricazione del prodotto, oppure

• quando viene rilasciato o compilato il documento di origine (o la dichiarazione del fornitore), oppure

• al momento della spedizione del prodotto.

Al momento rispettivo in cui viene effettuata la determinazione dell'origine, devono esserci scorte sufficienti di materiali originari per consentire ai prodotti di soddisfare la regola di origine preferenziale. Questi dati devono essere conservati nel sistema di gestione delle scorte.

È consigliabile concordare con le autorità doganali dello Stato membro interessato il momento in cui effettuare la determinazione dell'origine.

Qualora un documento di origine o una dichiarazione del fornitore siano redatti o rilasciati retrospettivamente, può essere richiesto che i prodotti fossero originari alla data di spedizione o di fabbricazione, a seconda dei casi.

Le dichiarazioni a lungo termine del fornitore possono essere redatte solo se al momento della spedizione di ogni singola spedizione o della fabbricazione del prodotto sarà disponibile una quantità sufficiente di materiali originari. Se al momento della spedizione del prodotto o della fabbricazione non è disponibile una quantità sufficiente di materiali originari, la dichiarazione a lungo termine del fornitore deve essere ritirata dall'operatore economico.

L'approccio applicato alle dichiarazioni del fornitore a lungo termine si applicherebbe anche a un documento di origine redatto per più spedizioni di prodotti identici.

Quando l'operatore economico fornisce prodotti non originari al suo cliente, si consiglia al primo di dedurre i materiali non originari dai registri di magazzino. Se secondo i registri, le scorte di materiali non originari non sono disponibili, i materiali per questi prodotti non originari devono essere dedotti dai registri di magazzino dei materiali originari.

3) Particolarità

Separazione contabile per zucchero ed etilene

Inoltre, laddove zucchero o etilene originari e non originari siano immagazzinati insieme in base alla separazione contabile, la quantità di zucchero o etilene originari può essere venduta all'interno dell'UE e mantenere il suo stato originario a condizione che tale prodotto venga ulteriormente lavorato prima di essere esportato in regime di preferenza. Il prodotto originario non manterrà il suo stato originario se viene consegnato a un commerciante nell'UE, in quanto il commerciante non procederà all'ulteriore lavorazione dello zucchero o dell'etilene.

Il motivo di questo trattamento per lo zucchero è dovuto alle specificità del mercato dello zucchero e alle difficoltà di stoccaggio dell'etilene.

Allegato 5 - Autorizzazione alla segregazione contabile

1. Domanda: elementi di dati che il richiedente deve fornire

Quando si richiede l'autorizzazione per la separazione contabile, l'operatore economico deve fornire le informazioni necessarie. Ogni Stato membro può prescrivere un modulo di domanda specifico. Possono essere richiesti, tra gli altri, i seguenti elementi di dati:

a) Elementi di dati relativi al richiedente:

Azienda:

• ragione sociale

• Numero EORI

• indirizzo della società - se diverso, indicare anche l'amministrazione o l'istituto che detiene i registri contabili, ad esempio registri di magazzino, documenti sull'origine, informazioni sul processo di produzione, ecc.

• se disponibile: numero REX, numero di esportatore autorizzato, numero di operatore economico autorizzato (AEO) numero

• Persona di riferimento: nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, posizione nella azienda;

b) Elementi di dati relativi alla produzione e alla conservazione

• Indirizzo(i) del luogo di produzione

• Indirizzo/i del luogo di stoccaggio

c) Motivazioni della necessità di istituire il metodo della separazione contabile

In base a determinati accordi preferenziali (vedere allegato 6), l'operatore economico deve dimostrare che mantenere una separazione fisica delle sue scorte di materiali originari e non originari sarebbe costoso o difficile.

L'operatore economico deve inoltre indicare che i materiali che saranno immagazzinati insieme sono fungibili.

d) Elementi di dati sui materiali fungibili

Materiali non originari:

• Titolo HS

• Descrizione

• Descrizione commerciale

• Caratteristiche tecniche e fisiche

Materiali originari

• Titolo HS

• Descrizione

• Descrizione commerciale

• Caratteristiche tecniche e fisiche

• L'origine preferenziale (UE o paese/territorio di cumulo) per l'accordo preferenziale interessato. Se disponibili, devono essere indicati i documenti giustificativi che dimostrano che i materiali sono originari.

e) Elementi di dati sui prodotti finiti per i quali verrà rilasciato o compilato il documento di origine o la dichiarazione del fornitore

• Titolo HS

• Descrizione

• Descrizione commerciale

• Caratteristiche tecniche e fisiche

• Paese/territorio/i di destinazione dell'esportazione e riferimento al/ai regime/i preferenziale/i interessato

• Regola di elenco utilizzata per ottenere l'origine preferenziale negli accordi preferenziali interessato

2. Autorizzazione alla segregazione contabile

L'autorizzazione deve consistere in una decisione doganale, alla quale può essere allegato il modulo di domanda compilato e il modello della contabilità di magazzino.

L'autorizzazione deve inoltre indicare in quale momento deve essere determinata l'origine del prodotto.

Allegato 6: Segregazione contabile – Base giuridica

Accordi preferenziali	Base giuridica	succo d'arancia	Base giuridica	Materiali o prodotti	Autorizzazione richiesta	Requisito di notevole costo della logistica o difficoltà materiali
Algeria	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 6 –	GU L297 del 15/11/2007, pag.3	Arte 21	materiali	SÌ	SÌ
Paesi andini	Accordo commerciale - Allegato II	GU L354 del 21/12/2012, pag. 2075	NO	___	___	___
Andorra (Prodotti agricoli)	Appendice al Accordo - Decisione N. 1/2015 dell'UE- Andorra congiunta Comitato	del 30/12/2015, pag. 15	Arte 19	materiali	SÌ	SÌ
Camerun (importazioni in Camerun) **Per importazioni nell'UE, vedere Accesso al mercato Decisione di regolamentazione di seguito)**	Decreto n. 2016/367 del 3 agosto 2016 del Repubblica del Camerun		NO	___	___	___
Canada	Completo Economia e Commercio Accordo (UE-Canada) CETA) - Protocol	GU L11 del 14/01/2017, pag. 465	Arte 10	- Materiali - Prodotti del capitolo 10, 15, 27, 28, 29, titolo 32.01 fino al 32.07, o voce 39.01 attraverso 39.14 dell'HS	-potrebbe essere necessario/ i requisiti sono meno severi - gli operatori dell'UE dovrebbe preferibilmente chiedere alla sua dogana autorità per il supporto prima di applicare questo sistema	NO
FORUM DEL CARI	Partenariato economico Accordo - Protocollo I	GU L289 del 30/10/2008, pag. 1805	NO	___	___	___
America Centrale	Accordo di associazione - Allegato II	GU L346 del 15/12/2012, pag. 1803	NO	___	___	___
Ceuta e Melilla	Regolamento del Consiglio (CE) N. 82/2001 del 5/12/2000	GU L20 del 20/01/2001, pag. 1	NO	___	___	___
Chile	Commercio provvisorio Accordo - Capitolo 3, Allegati 3-A a 3-E	GU L, 2024/2953 del 20.12.2024, pag. 12	Articolo 3.12	materiali	NO	NO
Costa d'Avorio	Trampolino di lancio Partenariato economico Accordo – Decisione 2/2019 dell'EPA Comitato - Protocollo 1	GU L49 del 21/02/2020, pag. 1	Arte 13	materiali	SÌ	SÌ

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	succo d'arancia	Base giuridica	Materiali o prodotti	Autorizzazione richiesta	Richiesta di costi considerevoli di logistica o materiale difficoltà
ESA	Accordo interinale che istituisce un quadro per un Partenariato economico Accordo – Modificato Protocollo 1	GU L93 del 27/03/2020, pag. 1	Arte 13	Materiali Zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti e destinato ad ulteriore raffinazione, delle sottovoci 1701 12, 1701 13 e 1701 14 del SA___	SÌ ___	SÌ ___
Ghana	Trampolino di lancio Partenariato economico Accordo – Decisione 1/2020 dell'EPA Comitato – Protocollo 1	GU L350 del 21/10/2020, pag.1	Arte 13	Materiali Zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinato ad ulteriore raffinazione, delle sottovoci 1701 12, 1701 13 e 1701 14 del SA	SÌ	SÌ
Generalizzato Schema di Preferenze (GSP)	Commissione delegata Regolamento (UE) 2015/2446 del 28/07/2015 (UCC - DA) - Commissione Implementazione Regolamento (UE) 2015/2447 del 24/11/2015 (UCC-IA)	GU L343 del 29/12/2015, pag. 1 (UCC-DA) pag. 558 (UCC-IA)	Arte 58 SOLO PER Unione Europea OPERATORI	materiali	SÌ	NO
Israele	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L20 del 24/01/2006, pag. 1	Arte 21	materiali	SÌ	SÌ
Giappone	Partenariato economico Accordo - Allegato 3A	GU L330 del 27/12/2018, pag. 23	Arte 3.8	materiali	potrebbe essere necessario	NO
Corea	Accordo di libero scambio - Protocollo	GU L127 del 14/05/2011, pag. 1344	Arte 11	materiali	SÌ	SÌ
Libano	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L143 del 30/05/2006, pag. 73	NO	___	___	___
Accesso al mercato Decisione di regolamentazione	Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8/6/2016 - Allegato II	GU L185 del 08/07/2016, pag. 16	NO	___	___	___
Messico	Decisione n. 2/2000 del Consiglio misto CE-Messico Consiglio - Allegato III	GU L245 del 29/09/2000, pag. 954	Arte 8	materiali	SÌ	SÌ

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	nuovo d'avanzo	Base giuridica	Materiali o prodotti	Autorizzazione richiesta	Richiesta di costi considerevoli di logistica o materiale difficoltà
Marocco	Euro-Mediterraneo Accordo di associazione - Protocollo 4	GU L336 del 21/12/2005, pag. 1 (modificata in GU L248 del 22/09/2010 e GU L17 del 26/01/2016)	Arte 21	materiali	SÌ	SÌ
Nuova Zelanda	Accordo di libero scambio – Capitolo 3	GU L, 2024/866, 25.3.2024	Arte 3.13	- Materiali - Prodotti del capitolo 10, 15, 27, 28, 29, voci SA 32.01 a 32.07, o voci SA 39.01 a 39.14	NO	NO
All'estero Paesi e Territori (PTOM)	Decisione del Consiglio UE/2021/1764 del 5/10/202119/12/2019 - Allegato II	GU L355 del 7/10/2021, pag. 50	Arte 15	materiali	SÌ	NO
Stati del Pacifico	Partnership provvisoria Accordo - Protocollo II	GU L272 del 16/10/2009, pag.569	NO	—	—	—
Convenzione PEM	Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee - Appendice I	GU L54 del 26/02/2013, pag.8	Arte 20	materiali	SÌ	SÌ
Norme transitorie PEM	Appendice A agli accordi rivisti tra la UE e alcune parti contraenti del PEM (vedere l'elenco in basso nella nota a piè di pagina)	Vedi nota a piè di pagina qui sotto "PEM Norme transitorie"	Arte 12	Materiali Prodotti della voce 1701	Potrebbe essere necessario	NO
PEM rivisto Convenzione	Decisione del PEM JC n. 1/2023 del 07/12/2023 - Appendice I	GU L 2024/390 del 19/02/2024, pag. 1	Arte 12	Materiali Prodotti della voce 1701	Potrebbe essere necessario	NO
SADC	Partenariato economico Accordo - Protocollo I	GU L250 del 16/09/2016, pag. 1924	Arte 16	materiali	SÌ	SÌ
Singapore	Accordo di libero scambio – Protocollo I	GU L294 del 14/11/2019, pag. 1924	Arte 11	materiali	SÌ	NO
Siria	Accordo di cooperazione - Protocollo 2	GU L269 del 27/09/1978, pag.22	NO	—	—	—
Turchia (prodotti CECA)	Decisione n. 1/2006 del Consiglio doganale CE-Turchia Comitato di cooperazione -Protocollo 1	GU L 143 del 06/06/2009, pag.3	Arte 21	materiali	SÌ	SÌ

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	Base giuridica	Materiali o prodotti	Autorizzazione richiesta	Richiesta di costi considerevoli di logistica o materiale difficoltà
Türkiye (prodotti agricoli)	Decisione n. 3/2006 CE-Turchia Consiglio dell'Associazione, di 19 dicembre 2006, recante modifica del Protocollo 3 al Decisione n. 1/98 del Associazione CE-Turchia Consiglio del 25 febbraio 1998 sul regime commerciale dei prodotti agricoli - Protocollo 3	NO	—	—	—
Regno Unito (compreso il Isole del Canale e l'Isola di Uomo) (Esclusi: Gibilterra e la PTOM del Regno Unito)	Commercio e cooperazione Accordo	GU L149 del 30/04/2021, pag. 73	Arte 50	- Materiali - Prodotti del capitolo 10, 15, 27, 28, 29, voci SA 32.01 a 32.07, o titoli HS 39,01 a 39,14	Potrebbe essere necessario	NO
Vietnam	Accordo di libero scambio, Protocollo 1	GU L186 del 12/6/2020, pag. 1325	Arte 11	materiali	SÌ	NO

Paesi andini: Colombia, Ecuador e Perù
CARIFORUM: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

America Centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama
ESA: Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe
Regolamentazione dell'accesso al mercato: Camerun (importazioni dal Camerun all'UE) e Kenya
Paesi e territori d'oltremare: Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy, Aruba e Antille olandesi **Convenzione PEM:** Albania, Bosnia-Erzegovina,
Egitto, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Kosovo*, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Palestina (tale designazione non deve essere interpretata come riconoscimento di uno Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri su tale questione), Repubblica di Moldavia, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.
Norme transitorie PEM e Convenzione PEM riveduta – parti contraenti applicabili: vedere https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulion-and-pem-convention_en
SADC: Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Swaziland
Stati del Pacifico: Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone * Questa designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

B.11. Documenti delle unioni doganali

Questa sezione contiene una spiegazione dei documenti dell'unione doganale utilizzati per dimostrare lo stato delle merci all'interno delle unioni doganali dell'UE con Turchia, Andorra e San Marino.

1) Introduzione

L'UE ha unioni doganali separate con i seguenti paesi: Turchia, Andorra e San Marino. Le merci possono circolare liberamente all'interno del rispettivo territorio dell'unione doganale a condizione che siano conformi alle norme per la libera circolazione e siano accompagnate da un documento che ne attesti lo status, come stabilito nel rispettivo accordo o decisione dell'unione doganale. Ai fini della presente guida, questi documenti che attestano lo status delle merci sono chiamati "documenti dell'unione doganale".

Il trattamento preferenziale all'interno di tali unioni doganali si basa sulla libera circolazione delle merci e non sul loro carattere originario.

Tuttavia, vi sono alcune merci che non rientrano nell'ambito delle unioni doganali con Turchia e Andorra e possono beneficiare di un trattamento preferenziale in base all'origine.

La posizione doganale delle merci in libera pratica è accertata da documenti diversi da quelli in regime preferenziale.

Turchia

- **Unione doganale:** merci ad eccezione di alcuni prodotti agricoli18 e di alcuni prodotti europei del carbone e Comunità dell'acciaio (CECA) beni19
- **Commercio preferenziale basato sull'origine:** alcuni prodotti CECA e alcuni prodotti agricoli20

18 Definito nell'allegato I del TFUE. Controlla TARIC per informazioni aggiornate.

19 Definito nell'allegato 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio - Protocollo 1 sulle norme di origine (Gazzetta ufficiale L 227, 07/09/1996 P. 0003 – 0034). Controllare TARIC per informazioni aggiornate.

20 Definito nella decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione UE-Turchia del 17 ottobre 2006 che modifica i protocolli 1 e 2 della decisione n. 1/98 sul regime commerciale per i prodotti agricoli (2006/999/CE) – Gazzetta ufficiale L 367, 22.12.2006, pagg. 68-76). Controllare TARIC per informazioni aggiornate.

Andorra

• **Unione doganale:** beni industriali (capitoli SA da 25 a 97)

• **Commercio preferenziale basato sull'origine:** merci originarie di Andorra coperte dai capitoli SA Da 1 a 24

• Prodotti del tabacco (voci SA 24.02 e 24.03): trattamento preferenziale unilaterale concesso da Andorra

San Marino

• **Unione doganale:** tutte le merci eccetto i prodotti CECA

• **Commercio preferenziale basato sull'origine:** non esiste alcun accordo preferenziale basato sull'origine.

2) Panoramica generale

Il trattamento preferenziale in un'unione doganale è concesso alle merci che sono:

• coperti dall'Unione doganale pertinente (ad esempio i prodotti agricoli di Andorra sono escluso)21 .

• in libera pratica nel paese partner dell'unione doganale. trasportati direttamente dal Paese partner.

• accompagnato da un documento conforme all'accordo o alla decisione dell'unione doganale pertinente.

Le merci contemplate dalla rispettiva unione doganale sono merci prodotte nel territorio dell'unione doganale, comprese quelle ottenute o prodotte in tutto o in parte da merci provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica nel territorio dell'unione doganale.
Inoltre, tra le merci interessate rientrano anche quelle provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica nel territorio dell'unione doganale.

Le merci vincolate a un regime doganale speciale (deposito doganale, zona franca, perfezionamento attivo o ammissione temporanea) o in custodia temporanea non sono in libera pratica e pertanto non possono beneficiare di un trattamento preferenziale finché non siano state espletate le formalità di importazione per tali merci conformemente all'articolo 4 della decisione 1/2006.

Anche quando le merci sono in libera pratica nel paese partner dell'unione doganale, si applicheranno misure commerciali quando tali merci vengono importate nell'altra parte dell'unione doganale che attua tali misure.

Esempio:

L'UE applica dazi anti-dumping alle biciclette originarie della Cina, una misura che non è applicata in Turchia. Tali merci vengono importate in Turchia e messe in libera pratica in Turchia. Quando tali biciclette vengono importate nell'UE dalla Turchia coperte da un A.TR

---

21 Articolo 2 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra.

certificato di circolazione, i dazi antidumping (o qualsiasi altra misura commerciale) devono essere pagati nell'UE.

a) Documenti dell'unione doganale negli scambi commerciali con la Turchia

Riferimenti legali

• Capitolo 2 della decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 26 settembre 2006 (Modello di certificato di circolazione A.TR.: Allegato I alla decisione n. 1/2006)22

Il certificato di circolazione A.TR. è un certificato governativo rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro dell'UE su richiesta dell'esportatore e solo se sono soddisfatte le condizioni pertinenti.

Quando rilasciano un certificato di circolazione A.TR., le autorità doganali emittenti adottano tutte le misure necessarie per verificare lo stato delle merci. A tal fine, l'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione A.TR. deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali emittenti, tutti i documenti appropriati che comprovino lo stato delle merci interessate23 .

In particolare, per le merci con dichiarazione di esportazione recante un codice (il codice a quattro cifre composto da un codice a due cifre che rappresenta la procedura richiesta, seguito da un codice a due cifre che rappresenta la procedura precedente), diverso da “10 00” o “10 40”, i documenti idonei a comprovare la posizione doganale delle merci che devono essere presentati dall'esportatore possono includere i documenti di sdoganamento.

Il certificato di circolazione A.TR. deve essere messo a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione effettiva è stata effettuata o assicurata. L'esportazione è considerata assicurata quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata dalla dogana.

Per gli esportatori è disponibile una procedura semplificata per il rilascio del certificato di circolazione A.TR. autorizzati come esportatori autorizzati se effettuano spedizioni frequenti per le quali vengono rilasciati certificati di circolazione A.TR. e offrono, a soddisfazione delle autorità doganali, tutte le garanzie necessarie per verificare lo stato delle merci.24 In tale autorizzazione le autorità doganali stabiliscono che la casella riservata al visto doganale deve:

a) essere preventivamente munito del timbro dell'ufficio doganale del paese esportatore e la firma, che può essere un facsimile, di un funzionario di quell'ufficio, o

---

22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2006.265.01.0018.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2006%3A265%3AIndice

23 Articolo 7 della decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 26.09.2006.

24 Articolo 11 della decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 26.09.2006.

b) essere convalidato dall'esportatore autorizzato con un timbro speciale approvato dalle autorità doganali del paese esportatore e corrispondente al modello riportato nell'allegato III della decisione n. 1/2006. Tale timbro può essere prestampato sull'A.TR.

Ciò riguarda anche il rilascio di duplicati.

Nel caso di cui alla lettera a), la dicitura “procedura semplificata” deve essere inserita nella casella 8 “Osservazioni” del certificato di circolazione A.TR. in una delle lingue ufficiali dell’UE o in turco.

i. Periodo di validità dei certificati di circolazione A.TR.

Riferimenti legali

• Articolo 8 della decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 26 settembre 2006

Un certificato di circolazione A.TR. deve essere presentato all'autorità doganale del paese importatore entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali del paese esportatore. I certificati di circolazione A.TR. presentati dopo la data limite per la presentazione possono essere accettati se la mancata presentazione di tali documenti entro tale data è dovuta a circostanze eccezionali. In altri casi di presentazione tardiva25, le autorità doganali accetteranno i certificati di circolazione A.TR. quando le merci sono state presentate prima di tale data limite.

ii. Duplicato del rilascio dei certificati di circolazione A.TR.

Riferimenti legali

• Articolo 10(4) della decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia 26 settembre 2006

In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione A.TR., l'esportatore può richiedere all'autorità doganale che ha rilasciato il certificato di circolazione A.TR. originale un duplicato da compilare sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato del certificato di circolazione A.TR. rilasciato in questo modo deve essere annotato nella casella 8 "Osservazioni" con la dicitura "DUPLICATO" in una delle lingue ufficiali dell'UE o in turco insieme alla data di rilascio e al numero di serie del certificato originale.

iii. Emissione retrospettiva dei certificati di circolazione A.TR.

Riferimenti legali

• Articolo 15 della decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 26 settembre 2006

[25] https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/2267-final_en.pdf

Il certificato di circolazione A.TR. può essere rilasciato eccezionalmente dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce se:

- non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori od omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
- viene dimostrato in modo soddisfacente alle autorità doganali che un certificato di circolazione A.TR. è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

I certificati di circolazione A.TR. rilasciati retrospettivamente devono recare nella casella 8 “Osservazioni” la dicitura “RILASCIATO RETROSPETTIVAMENTE” in una delle lingue ufficiali dell’UE o in turco.

iv. Sostituzione dei certificati di circolazione A.TR.

Riferimenti legali

- Articolo 13 della decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 2006. 26 settembre 2006

L'autorità doganale sotto il cui controllo sono poste le merci può sostituire il certificato di circolazione A.TR. originale con uno o più certificati di circolazione A.TR. sostitutivi. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando una parte delle merci importate dalla Turchia viene immessa in libera pratica in Grecia e un'altra parte viene riconsegnata in Italia per essere immessa in libera pratica lì.

Per ulteriori dettagli, consultare le linee guida sui certificati sostitutivi :

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/movement_certificates_en.pdf

b) Documenti dell'unione doganale negli scambi commerciali con Andorra

Riferimenti legali:

- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra[26] , Articolo 2 del regolamento (CE) n. 2302/2001 del Consiglio del 15 novembre 2001[27] e articoli 28 e 29 della decisione n. 1/2003 del Comitato misto CE-Andorra del 3 settembre 2003.
- Circolazione delle merci tra l'UE e Andorra: le norme relative alla procedura di transito sono applicate come stabilito dal quadro giuridico del CDU alle merci menzionate nell'articolo 27 della decisione n. 1/2003.

[26] Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, GU L 374/14 del 31.12.1990.

[27] Regolamento (CE) n. 2302/2001 del Consiglio, del 15 novembre 2001, recante modalità di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, GU L 310 del 28.11.2001, pag. 1.

I documenti comprovanti la posizione doganale delle merci in libera pratica sono un documento di accompagnamento transito (T1, T2 e T2F) o una prova della posizione doganale di merci unionali (T2L e T2LF) o un documento avente effetto equivalente28 .

Ulteriori informazioni sui documenti di transito e sulle prove dello status doganale sono disponibili nel Manuale di transito:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-procedures-import-and-export- 0/what-customs-transit/union-and-common-transit_it

Le tariffe preferenziali si applicano ai prodotti del tabacco delle voci SA 24.02 e 24.03 fabbricati nell'UE a partire da tabacco greggio in libera pratica, se accompagnati da un certificato di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2302/2001 del Consiglio, del 15 novembre 2001.

c) Documenti dell'unione doganale negli scambi commerciali con San Marino

Riferimenti legali:

- Accordo provvisorio sul commercio e l'unione doganale tra la CEE e la Repubblica di San Marino29 .
- Articoli 1, 3 e 4 della decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992, relativo a taluni metodi di cooperazione amministrativa per l'attuazione dell'accordo interinale e alla procedura di inoltro delle merci verso la Repubblica di San Marino30 .
- Accordo sulla cooperazione e l'unione doganale tra la CEE e la Repubblica di San Marino31 .
- Circolazione delle merci tra l'UE e San Marino: le norme relative alla procedura di transito sono applicate come stabilito dal quadro giuridico del CDU in conformità all'articolo 3 della decisione n. 4/92.

I documenti comprovanti la posizione doganale delle merci in libera pratica sono un documento di accompagnamento transito (T2, T2F o T2SM) o una prova della posizione doganale di merci unionali (T2L, T2LF e T2LSM) o un documento di effetto equivalente32 .

Informazioni sui documenti di transito e sulle prove dello status doganale sono reperibili nel Manuale di transito:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-procedures-import-and-export- 0/what-customs-transit/union-and-common-transit_it

28 Articolo 124a e seguenti UCC DA.
29 GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14.
30 GU L 42 del 19.2.1993, pag. 34.
31 GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.
32 Articolo 124a e seguenti UCC DA.

PAESE	TIPI DI UNIONE DOGANALE DOCUMENTI	(Mesi)	ESENZIONI DA DOCUMENTAZIONE		LEGALE BASE
			Piccoli pacchetti (EURO)	Personale Bagagli (EUR)	
Turchia (TR) Capitoli SA da 1 a 97, ad eccezione dei prodotti CECA e dei prodotti agricoli, come definiti nell'allegato Io del Amsterdam Trattato	Movimento A.TR Certificato (prova dello status doganale di "libera pratica")*)	4	NESSUN LIMITE	NESSUN LIMITE	L 265/26-09-2006
Andorra (AD) Capitoli HS 25 a 97	Dichiarazioni di transito T1, T2, T2F; Prova dello stato doganale di merci unionali T2L o T2LF o un documento avente effetto equivalente		-	-	L 374/31-12-1990 L 253/07-10-2003
San Marino (S.M.) Capitoli da 1 a 97 eccetto i prodotti CECA	Dichiarazioni di transito T2, T2F, T2SM; Prova dello stato doganale di merci dell'unione T2L, T2LF o T2LSM o un documento avente effetto equivalente		-	-	L 84/28-03-2002 L 42/19-02-1993 L 359/09-12-1992

***) Unione doganale UE – Turchia:** Le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) beneficiano delle disposizioni sulla libera pratica senza bisogno del certificato (A.TR), a condizione che non vi sia indicazione mediante un'etichetta gialla specifica apposta dalle autorità competenti del paese esportatore sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento che le merci in esse contenute non sono conformi alle condizioni di libera pratica.

B.12. Unità di qualificazione

Questa sezione contiene una spiegazione dell'unità di qualificazione che costituisce la base per determinare il prodotto a cui si applicano le regole di origine.

---

1) Introduzione

Per determinare l'unità di qualificazione di un prodotto, è necessario innanzitutto stabilire la classificazione del prodotto nel Sistema Armonizzato.

2) Panoramica generale

Riferimenti legali – esempi

• Articolo 44 dell'accordo di cooperazione tra UE e Regno Unito

• Articolo 8 del protocollo di origine CETA UE-Canada

• Articolo 7 dell'accordo di libero scambio UE-Corea

Ogni prodotto originario, così come classificato nel Sistema armonizzato come unità di base, deve soddisfare le norme di origine.

Esempio 1: Accordo di cooperazione tecnica tra UE e Regno Unito – TV (voce SA 85.28)

Una spedizione di 50 TV identiche viene esportata dall'UE al Regno Unito. Ogni singola TV deve essere presa in considerazione ai fini dell'origine. Se 5 TV sono di origine cinese e 45 TV sono di origine UE, solo le TV UE possono ottenere un trattamento tariffario preferenziale.

È importante distinguere tra un prodotto singolo e un prodotto confezionato e trasformato.
Ad esempio, affinché i pomodori, freschi o refrigerati, siano originari, ogni singolo pomodoro di, ad esempio, 10 tonnellate esportate deve essere originario. Tuttavia, se il prodotto è una scatola di pomodori preparati, l'unità di qualificazione non è ogni singolo pomodoro nella scatola, ma la scatola di pomodori. In questo
In tal caso, le regole di elenco possono consentire, tramite la regola di tolleranza, una quantità di materiali non originari nel prodotto in scatola, in quanto si tratta di un prodotto trasformato.

Esempio 2: CETA UE-Canada – Pomodori (voce SA 07.02)

Il codice SA 0702 riguarda i "Pomodori, freschi o refrigerati".

La regola dell'elenco CETA UE-Canada per i pomodori della voce SA 0702 è "Produzione in cui tutto il materiale del capitolo 7 utilizzato è interamente ottenuto".

I prodotti interamente ottenuti nella voce SA 0702 sono definiti nell'articolo 4.1(b) interamente ottenuti del protocollo di origine CETA UE-Canada come "ortaggi, piante e prodotti vegetali raccolti o raccolti lì". In una spedizione di 6 tonnellate di pomodori, sistemati in scatole per la spedizione, esportati in Canada, ogni singolo pomodoro è l'unità di qualificazione. Sono prodotti originari (interamente ottenuti) poiché ogni singolo pomodoro è interamente ottenuto nell'UE in quanto sono tutti raccolti lì.

Esempio 3: CETA UE-Canada – Pomodori in scatola (sottovoce SA 2002.10)

La sottovoce 2002.10 del SA comprende "Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico". (Pomodori in scatola).

La regola dell'elenco CETA UE-Canada per i prodotti della sottovoce SA 2002.10 è "Un passaggio da qualunque altra voce, in cui tutto il materiale del capitolo 7 utilizzato è interamente ottenuto".

L'unità di qualificazione in questo caso è la scatola di pomodori. Tuttavia, i pomodori non originari classificati nel capitolo 7 del SA possono essere utilizzati nel prodotto di pomodoro in scatola, a condizione che siano entro la regola di tolleranza del 10% del valore del prezzo franco fabbrica della scatola di pomodori.

L'unità di qualificazione per determinare il singolo prodotto è importante nelle regole di origine, non solo per determinare l'origine di quel prodotto, ma anche per l'applicazione di determinate regole di origine come la tolleranza.

Esempio 4: Accordo di libero scambio UE-Corea – Sacchetto di caramelle (voce SA 1704)

I dolciumi della voce HS 1704 sono prodotti nell'UE e hanno origine UE. I lecca-lecca, originari degli USA della voce HS 1704, vengono poi confezionati in sacchetti di plastica per la vendita al dettaglio con i dolciumi originari dell'UE e spediti in Corea.

La regola per il 1704 nell'accordo di libero scambio UE-Corea è:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

L'unità di qualificazione è il sacchetto di caramelle. Il valore dei lecca-lecca è inferiore al 10% del prezzo franco fabbrica del sacchetto di caramelle e pertanto è al di sotto della soglia di tolleranza. In questo caso, il sacchetto di caramelle è originario dell'UE.

La singola "unità di qualificazione" ai fini della classificazione sarebbe il contenitore, l'imballaggio ecc. in cui un prodotto viene presentato alla dogana. Per prodotti come lo zucchero, l'unità di qualificazione è il prodotto confezionato, ad esempio il sacchetto di zucchero da 1 kg, oppure potrebbe essere un contenitore sfuso da 1 000 kg.

B.13. Elementi neutri

In questa sezione viene spiegato il trattamento preferenziale degli elementi neutri quando si determina l'origine di un prodotto.

---

1) Introduzione

Gli elementi neutri vengono utilizzati nella produzione, nel collaudo o nell'ispezione di un prodotto, ma non sono fisicamente incorporati nel prodotto stesso e pertanto non vengono presi in considerazione nella determinazione dell'origine del prodotto.

2) Panoramica generale

Riferimenti legali – esempi

• Articolo 10 dell'Appendice I della Convenzione PEM

• Articolo 3.13 dell'APE UE-Giappone

• Articolo 49 dell'accordo di cooperazione tra UE e Regno Unito

In ogni disposizione preferenziale c'è una definizione di elementi neutri. La seguente definizione di elementi neutri è quella che si trova tipicamente nelle disposizioni preferenziali:

Per determinare se un prodotto è originario, non è necessario determinare l'origine dei seguenti elementi che potrebbero essere utilizzati nella sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) beni che non entrano nella composizione finale del prodotto né sono destinati a farlo così.

Tali elementi neutri, quali energia, macchinari o attrezzature di sicurezza utilizzati durante la produzione, il collaudo o l'ispezione di un prodotto, o materiali che non sono incorporati né destinati a essere incorporati nel prodotto finale, non devono essere presi in considerazione nel valutare il carattere originario del prodotto finale.

Esempio 1: EPA UE-Giappone – Vino in bottiglia (voce SA 2204)

In Francia un viticoltore produce vino, lo imbottiglia e lo esporta in Giappone. Il vino è prodotto da uve coltivate in Francia. Tuttavia, durante la produzione del vino viene utilizzata anche la bentonite, una sostanza ausiliaria per rimuovere la torbidità nel vino, che viene importata dagli Stati Uniti.

Secondo la dichiarazione di origine dell'EPA UE-Giappone, deve essere indicato il criterio di origine utilizzato.33 L'esportatore vorrebbe che il prodotto fosse considerato interamente ottenuto nell'UE e di conseguenza che il criterio di origine "A" per i prodotti interamente ottenuti potesse essere indicato sulla dichiarazione di origine.

Poiché la bentonite viene filtrata alla fine del processo di produzione, non è presente nel prodotto finale. Pertanto, è considerata un elemento neutro ai sensi dell'articolo 3.13 dell'EPA UE-Giappone. Ciò significa che quando si determina se il vino prodotto è stato ottenuto interamente nell'UE, la bentonite utilizzata nella produzione non deve essere presa in considerazione.

Inoltre, secondo l'articolo 3.15 (1) dell'EPA UE-Giappone, le bottiglie in cui il vino viene riempito per la vendita al dettaglio possono essere ignorate nel determinare se il prodotto è interamente ottenuto.

Di conseguenza, il vino in bottiglia esportato in Giappone è interamente ottenuto nell'UE e il criterio di origine "A" può essere indicato sulla dichiarazione di origine.

Esempio 2: Accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador (voce SA 8428)

Una gru da carico della voce HS 8428 è fabbricata nell'UE da materiali originari e non originari. È fabbricata utilizzando macchinari e utensili svizzeri. Una regola di elenco per una gru da carico richiede:

"Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali [non originari] utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto"

Il prezzo franco fabbrica della gru di carico include i seguenti elementi:

Parti di gru (origine UE)	*valore 40 000 EUR*
Motore (di origine non UE)	*valore 20 000 EUR*
Cavo di acciaio (origine non UE)	*valore 10 000 EUR*
Costi proporzionali per macchinari e utensili svizzeri	*valore 1 000 euro*
Stipendi, profitti e altri costi	*valore 29 000 EUR*
Prezzo franco fabbrica	*100 000 euro*

Nel calcolare se il limite di valore del 30% per i materiali non originari è rispettato, il produttore non ha bisogno di aggiungere un elemento di costo attribuibile ai macchinari e agli utensili svizzeri. Infatti, tale costo è un costo generale e come tale sarà considerato nel prezzo franco fabbrica per il carico

33 Vedere la dichiarazione di orientamento EPA UE-Giappone sull'origine: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2019-12/eu-japan-epa-guidance-statements-on-origin.pdf

gru. Tuttavia, tali costi per elementi neutri non sono considerati materiali (né originari né non originari) nel calcolo dell'origine. Di conseguenza, i rispettivi costi generali per i macchinari e gli utensili svizzeri vengono ignorati nel calcolo del valore dei materiali non originari, sebbene facciano parte del prezzo franco fabbrica.

Pertanto, la gru da carico viene esportata nei paesi andini come originaria dell'UE, poiché il valore dei materiali non originari (motore e cavo d'acciaio = 30.000 EUR) non supera il 30% del prezzo franco fabbrica.

B.14. Accessori, pezzi di ricambio e utensili

In questa sezione vengono spiegate le circostanze in cui gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili devono essere considerati un tutt'uno con l'attrezzatura, la macchina, l'apparato o il veicolo con cui vengono spediti quando si applicano le regole dell'elenco.

1) Introduzione

Macchinari e attrezzature sono spesso venduti con accessori, pezzi di ricambio o utensili necessari per il loro funzionamento o manutenzione. I rispettivi quadri giuridici definiscono i casi in cui tali articoli devono essere considerati parte del prodotto principale e non saranno presi in considerazione di per sé per la determinazione dell'origine e l'applicazione delle regole di elenco.

2) Panoramica generale

Nella maggior parte degli accordi preferenziali, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili sono considerati parte del prodotto principale, a condizione che siano:

• spedito insieme al prodotto;

• parti dell'equipaggiamento normale di un bene;

• non fatturati separatamente;

• classificati nella stessa voce tariffaria del prodotto; e

• la loro quantità e il loro valore sono consueti per quel prodotto.

Un esempio di prodotto che contiene un accessorio, un pezzo di ricambio e un utensile è un'auto che solitamente ha una ruota di scorta (pezzo di ricambio), un cric e una chiave per bulloni (utensili) e un triangolo di emergenza (accessorio). Le disposizioni coprono anche qualsiasi materiale didattico come i manuali che vengono consegnati insieme al prodotto.

Pertanto, nel determinare lo stato originario del prodotto nel caso in cui accessori, pezzi di ricambio o utensili non siano originari:

• in caso di modifica della regola di classificazione tariffaria, occorre verificare se tali articoli sono classificati nello stesso capitolo, voce tariffaria o sottovoce tariffaria del prodotto;

• in caso di una norma di limitazione del valore o del peso, il valore o il peso di tali articoli deve essere aggiunto al valore o al peso dei materiali non originari;

• nel caso di una specifica norma di lavorazione o trasformazione, occorre verificare se la norma è rispettata quando tali elementi sono considerati un tutt'uno con il prodotto in questione.

La regola generale di tolleranza si applica al prodotto e pertanto si applicherebbe anche agli accessori, agli utensili e ai pezzi di ricambio che sono considerati un tutt'uno con il prodotto.

Esempio 1. Accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador – Barca a motore

Un grande motoscafo della voce tariffaria 8903 è fabbricato in Francia da componenti originari dell'UE e venduto per l'esportazione in Colombia. Il motoscafo comprende una piccola scialuppa di salvataggio gonfiabile motorizzata, anch'essa classificata nella voce SA 8903 di origine cinese, e un estintore della voce SA 8424 di origine giapponese. La scialuppa di salvataggio è considerata un accessorio del grande motoscafo e ha un valore di 1.500 EUR. Il prezzo franco fabbrica del grande motoscafo (compreso il valore degli accessori) è di 100.000 EUR.

La regola di origine specifica del prodotto per le imbarcazioni a motore nell'accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador è una modifica della regola della voce tariffaria: "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quella del prodotto. Tuttavia, non possono essere utilizzati scafi della voce 8906".

La scialuppa di salvataggio non originaria è classificata nella stessa voce tariffaria del prodotto finito, ma il valore è inferiore alla tolleranza generale del 10%. La regola di origine è quindi soddisfatta e il grande motoscafo, compresa la scialuppa di salvataggio come accessorio, otterrà quindi l'origine preferenziale UE all'esportazione in Colombia.

Un estintore della voce SA 8424 è una voce diversa dal motoscafo della voce SA 8903. In questo caso, poiché l'estintore non originario è classificato in una voce diversa da quella del prodotto, la regola di origine è soddisfatta.

3) Particolarità

Rispettivamente nell'EPA **UE-Giappone, nel CETA UE-Canada e nel TCA UE-Regno Unito,** accessori, pezzi di ricambio e utensili non devono essere presi in considerazione nella determinazione dell'origine del prodotto, fatta eccezione per i fini del calcolo del valore dei materiali non originari se un prodotto è soggetto a un valore massimo dei materiali non originari. Ciò significa che accessori, pezzi di ricambio e utensili non devono essere presi in considerazione se la regola di origine si basa su una modifica della classificazione tariffaria o in caso di specifiche norme di lavorazione o trasformazione.

Esempio 2. Determinazione dell'origine di accessori, utensili e pezzi di ricambio all'esportazione

La regola di origine specifica del prodotto in EU-UK-TCA per i tosaerba elettrici della voce tariffaria 8433 è un cambio di voce tariffaria (CTH). La regola alternativa è un valore massimo del 50% per i materiali non originari (MaxNom) calcolato in base al prezzo franco fabbrica.

La società A produce robot tagliaerba in Finlandia acquistando componenti da Taiwan, Cina e Giappone e una stazione di ricarica separata dalla Germania. Il prodotto include anche 250 metri di filo guida, utensili di base per la pulizia e la manutenzione e un manuale di istruzioni, tutti acquistati dalla Cina. Dopo l'assemblaggio finale in Finlandia, il prodotto viene venduto nel Regno Unito a un prezzo franco fabbrica di 1.000 EUR.

a) Determinazione dell'origine mediante la regola del cambiamento di voce tariffaria

La regola del cambio di voce tariffaria riguarda solo gli articoli non originari e pertanto la stazione di ricarica non viene presa in considerazione, in quanto originaria dell'UE. Inoltre, quando si applica l'articolo 46 del TCA UE-Regno Unito relativo al trattamento di accessori, utensili e pezzi di ricambio nella determinazione dell'origine, non vengono presi in considerazione neanche il filo guida, gli utensili e il manuale di istruzioni dalla Cina. I componenti non originari da prendere in considerazione sono solo i componenti del tosaerba da Taiwan, Cina e Giappone, ma poiché non sono classificati nella stessa voce tariffaria del prodotto finale, si ritiene che il tosaerba abbia ottenuto l'origine preferenziale UE quando viene esportato nel Regno Unito.

b) Determinazione dell'origine mediante la regola alternativa del 50% MaxNom

Il caricabatterie del tosaerba non viene preso in considerazione, perché è originario dell'UE. I componenti non originari provenienti da Taiwan, Cina e Giappone, con un valore totale di 500 EUR, vengono presi in considerazione nel calcolo della quota di valore dei materiali non originari.

A ciò si aggiungono il filo guida, gli utensili e il manuale di istruzioni provenienti dalla Cina, per un valore complessivo di 20 EUR.

Il tosaerba non soddisfa la regola alternativa perché il valore totale di tutti i materiali non originari ammonta al 52% del prezzo franco fabbrica (1 000 EUR) del prodotto finale.

Nella **Convenzione PEM riveduta** non esiste un articolo separato sul trattamento degli accessori, dei pezzi di ricambio e degli utensili, ma il trattamento di tali elementi è incluso nell'articolo sull'unità di qualificazione.

B.15. Imballaggio per la spedizione e imballaggio per la vendita al dettaglio

---

Questa sezione contiene una spiegazione dell'applicazione dei materiali di imballaggio per la spedizione e dell'imballaggio per la vendita al dettaglio, rispettivamente, e descrive in quali circostanze questi materiali possono essere ignorati o devono essere presi in considerazione per determinare l'origine dei prodotti.

---

1) Introduzione

Gli accordi preferenziali dell'UE contengono solitamente disposizioni riguardanti rispettivamente l'imballaggio per la spedizione e l'imballaggio per la vendita al dettaglio, specificando quando tali materiali possono essere ignorati o devono essere presi in considerazione per determinare l'origine di un prodotto.

2) Panoramica generale

a) Materiali di imballaggio per la spedizione

I materiali di imballaggio per la spedizione riguardano materiali utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto. Non fanno parte del prodotto e pertanto non vengono presi in considerazione per determinare se il prodotto trasportato è originario o meno.

b) Materiali di imballaggio per la vendita al dettaglio

I materiali di imballaggio destinati alla vendita al dettaglio di un prodotto possono essere considerati parte del prodotto stesso oppure un prodotto separato.

In primo luogo, occorre stabilire se l'imballaggio destinato alla vendita al dettaglio sia considerato parte del prodotto o meno in base alle norme generali per l'interpretazione del sistema armonizzato.
(GIR), solo allora le regole di origine potranno essere applicate ai materiali di imballaggio del prodotto, a seconda dei casi.

i. Imballaggio non considerato parte del prodotto

Nei casi in cui i materiali di imballaggio quali sacchetti di plastica, scatole di cartone, schiuma da imballaggio, bottiglie siano chiaramente adatti a un uso ripetitivo (ad esempio alcuni fusti metallici o contenitori di ferro o acciaio per gas compressi o liquefatti), allora possono essere trattati come diversi dal prodotto.

Quando l'imballaggio per la vendita al dettaglio di un prodotto è considerato distinto dal prodotto stesso, non è necessario tenere conto dello stato originario del materiale di imballaggio nel determinare l'origine del prodotto. Ciò dipende dal fatto che l'imballaggio conferisca al prodotto il suo carattere essenziale piuttosto che il prodotto contenuto all'interno dell'imballaggio. Quando questo è il

caso, il prodotto è classificato sotto la voce tariffaria dell'imballaggio. Pertanto, affinché il prodotto (l'imballaggio e il prodotto nell'imballaggio) possa beneficiare di tariffe preferenziali, deve soddisfare la regola di elenco dell'imballaggio.

***Esempio** 1: TCA UE-Regno Unito - Contenitore (scatola o contenitore) in argento contenente tè*

La norma per la scatola da tè in argento (voce SA 71.14) richiede:

Cambio di intestazione tariffaria (CTH)

La scatola da tè in argento è fabbricata nell'UE e soddisfa la regola di origine poiché tutti i materiali non originari sono classificati in una voce diversa da quella della scatola da tè in argento. Il prodotto è riempito con tè non originario dall'India. Il prodotto è originario quando viene esportato nel Regno Unito poiché la regola di origine è soddisfatta.

ii. Imballaggio considerato come parte del prodotto

In generale, i materiali di imballaggio e i contenitori di imballaggio presentati con le merci sono classificati con le merci se sono di un tipo normalmente utilizzato per imballare tali merci (Regola 5(b) per l'interpretazione del Sistema armonizzato). Ciò significa che le normali scatole di cartone non riutilizzabili, gli involucri di plastica, ecc. che vengono forniti con un prodotto sono classificati con il prodotto.

Per altri tipi di materiali di imballaggio adatti all'uso a lungo termine e presentati con i prodotti cui sono destinati, ad esempio custodie per macchine fotografiche, custodie per strumenti musicali ecc., questi sono classificati con il prodotto quando solitamente vengono venduti insieme.

Per determinare in casi specifici se l'imballaggio è parte del prodotto, è necessario prendere in considerazione i seguenti fattori, come indicato nella Regola 5a per l'interpretazione del Sistema Armonizzato.

io) Specificamente sagomato per adattarsi al prodotto;

ii) Adatto per un uso a lungo termine;

iii) Presentato insieme al prodotto (non separatamente);

iv) Normalmente venduto insieme al prodotto;

v) Non alterare il carattere essenziale del prodotto.

Ulteriori esempi di prodotti che soddisfano i criteri sopra indicati sono:

(1) Astucci e scatole per gioielli (voce 71.13);

(2) Custodie per rasoi elettrici (voce 85.10);

(3) Custodie per binocoli e telescopi (voce 90.05);

(4) Custodie, scatole e borse per strumenti musicali (ad esempio, voce 92.02);
(5) Custodie per armi (ad esempio, voce 93.03).

Laddove l'imballaggio per la vendita al dettaglio sia considerato parte del prodotto, il rispettivo accordo preferenziale indica in quali circostanze lo stato originario del materiale di imballaggio deve essere preso in considerazione per determinare lo stato originario del prodotto. Il tipo di regola di elenco utilizzata per determinare l'origine del prodotto determina se il materiale di imballaggio deve essere preso in considerazione o meno.

(1) *Regola del valore aggiunto*

Quando si utilizza una regola sul valore aggiunto per determinare l'origine del prodotto, in tale determinazione occorre tenere conto dello stato originario del materiale di imballaggio.

Esempio 2: TCA UE-Regno Unito – Spazzolino da denti avvolto in plastica con supporto in cartone

Una regola per lo spazzolino da denti (voce SA 96.03) richiede:

MaxNom 50% franco fabbrica

Lo spazzolino da denti è prodotto nell'UE e contiene materiali non originari che rappresentano il 48% del prezzo franco fabbrica del prodotto. L'imballaggio è importato dalla Cina e rappresenta il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto. In totale, il valore dei materiali non originari nello spazzolino da denti imballato rappresenta il 53% del prezzo franco fabbrica del prodotto e pertanto il prodotto non è originario.

(2) *Regola di elenco diversa dalla regola del valore aggiunto (ad esempio modifica della classificazione, regola del processo)*

Qualora la regola di elenco utilizzata per determinare l'origine del prodotto si basi su una modifica della classificazione tariffaria, su una regola di processo o sulla regola del prodotto interamente ottenuto, l'imballaggio per la vendita al dettaglio non deve essere preso in considerazione in tale determinazione.

Esempio 3: TCA UE-Regno Unito - Rasoio elettrico confezionato in una scatola di cartone

Una norma per un rasoio elettrico (voce SA 85.10) richiede:

Cambio di intestazione tariffaria (CTH)

I materiali non originari utilizzati per realizzare un rasoio elettrico provengono tutti da voci SA diverse da quella del prodotto (voce SA 85.10) e pertanto il prodotto soddisfa la regola di origine.
L'imballaggio in scatola di cartone importato dagli Stati Uniti può essere ignorato nel determinare l'origine del prodotto, poiché l'accordo di commercio e commercio tra UE e Regno Unito richiede che l'imballaggio venga preso in considerazione solo quando la regola dell'elenco si basa su una regola del valore aggiunto (articolo 46).

3) Particolarità

La formulazione delle rispettive disposizioni negli accordi commerciali preferenziali può variare; tuttavia, l'interpretazione del testo giuridico sarà la stessa indipendentemente dalla formulazione precisa utilizzata nell'accordo preferenziale.

Gli accordi commerciali preferenziali più recenti, come ad esempio l'EPA UE-Giappone, affermano chiaramente che l'imballaggio per la vendita al dettaglio è preso in considerazione solo per determinare l'origine del prodotto quando la regola dell'elenco si basa sul valore dei materiali non originari utilizzati. Tuttavia, accordi preferenziali più vecchi, come ad esempio l'accordo di associazione UE-America Centrale, stabiliscono che l'imballaggio deve essere incluso ai fini della determinazione dell'origine senza limitare l'imballaggio al dettaglio solo alla regola del valore. Altri accordi, come ad esempio l'accordo commerciale UE-Colombia-Perù-Ecuador, forniscono ulteriori chiarimenti come "[q]uando i prodotti si qualificano come interamente ottenuti, l'imballaggio non deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell'origine".

In generale, l'interpretazione sarà la seguente: nel calcolo della regola del valore dei materiali non originari, il valore dei materiali di imballaggio non originari utilizzati per la vendita al dettaglio quando classificati con il prodotto deve essere preso in considerazione. Per le altre regole, come una modifica
nella classificazione tariffaria, nelle regole di processo o interamente ottenuto, può essere ignorato.

B.16. Rimborso dei dazi

Questa sezione spiega il rimborso dei dazi, quando non è consentito e come si applica il divieto di rimborso dei dazi.

---

1) Introduzione

La restituzione o l'esenzione dai dazi doganali in caso di riesportazione consente di utilizzare materiali, che sarebbero soggetti a dazi o oneri doganali nell'UE, in esenzione da dazi o con dazi parziali in prodotti finiti da esportare in un paese terzo.

Alcuni accordi commerciali preferenziali proibiscono la restituzione o l'esenzione dai dazi doganali sui materiali importati utilizzati nella produzione di prodotti esportati in regime di preferenza. Ciò significa che in tali casi i dazi doganali per i materiali importati non possono essere sospesi o i materiali non possono essere esentati dai dazi doganali nell'UE e tutti i dazi su questi materiali importati devono essere pagati se viene compilato o emesso un documento sull'origine.

2) Panoramica generale

Nell'UE, l'uso pratico più comune della restituzione o dell'esenzione dai dazi è nell'ambito del perfezionamento attivo.

Qualora vi sia un divieto di restituzione dei dazi, l'esportatore ha la possibilità di:

a) Redigere un documento di origine e pagare eventuali dazi all'importazione sui materiali utilizzati che sono stati sottoposti al regime di perfezionamento attivo all'ingresso nell'UE

   Nei casi in cui è prevista un'aliquota doganale preferenziale sui materiali utilizzati, questa deve essere pagata in base al divieto di restituzione dei dazi e non all'aliquota NPF.

b) Immissione in libera pratica del prodotto trasformato in regime di perfezionamento attivo, pagamento degli eventuali dazi sul prodotto o sui materiali utilizzati e successiva compilazione o richiesta di rilascio di un documento di origine

c) Esportare le merci senza compilare o richiedere il rilascio di un documento di origine e sospendere i dazi sui materiali utilizzati che sono stati vincolati al regime di perfezionamento attivo all'ingresso nell'UE

Se merci equivalenti vengono utilizzate nel processo di perfezionamento attivo, non può essere redatto o emesso un documento di origine (articolo 223(3b) UCC). Pertanto, le opzioni a) e b) di cui sopra non possono essere applicate.

Esempio 1: Divieto di restituzione dei dazi

CETA UE-Canada – scarpe da tennis (voce SA 64.04)

La regola per le scarpe da tennis richiede:

"Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi gli insiemi di tomaie fissate alle suole interne o ad altre parti inferiori della voce 64.06."

Il tessuto di cotone viene importato nell'UE dalla Cina tramite lavorazione interna e pertanto i dazi sono sospesi (si applicano i dazi UE dell'8% alla voce SA 52.09). Il tessuto viene tagliato e attaccato alle suole originarie nell'UE per realizzare scarpe da tennis. Le scarpe da tennis vengono esportate in Canada e l'esportatore rilascia una dichiarazione di origine.

Poiché nel CETA UE-Canada è vietato il rimborso dei dazi doganali, a partire dal 2020 i dazi all'importazione sui tessuti di cotone usati provenienti dalla Cina diventeranno esigibili nell'UE.

Esempio 2: Rimborso dei dazi consentito

TCA UE-Regno Unito – tessuto di cotone (voce SA 52.09)

Una regola per il tessuto di cotone richiede:

"Tessitura abbinata alla stampa"

Il filato di cotone viene importato nell'UE dagli USA tramite lavorazione interna e pertanto i dazi sono sospesi (si applicano i dazi UE del 4% alla voce SA 52.05). Il filato viene tessuto e stampato per realizzare tessuto di cotone nell'UE. Il tessuto di cotone viene esportato nel Regno Unito e l'esportatore rilascia un documento di origine.

Poiché l'accordo di cooperazione e commercio tra l'UE e il Regno Unito non prevede alcun divieto di restituzione dei dazi, nell'UE non viene pagato alcun dazio sul filato di cotone importato.

• **Dazi soggetti al divieto della regola del drawback**

Il divieto della regola del drawback si applica ai dazi dovuti per le merci non originarie quando vengono immesse in libera pratica. I dazi devono essere pagati e non possono in nessun momento essere revocati o rimborsati e una prova in tal senso deve essere resa disponibile alla dogana su richiesta. La regola riguarda non solo i dazi doganali, i dazi antidumping, le misure di salvaguardia e le misure compensative, ma anche altri oneri aventi effetto equivalente, salvo ove diversamente indicato nel rispettivo accordo (ad esempio l'accordo UE-Messico).

• **Situazioni al di fuori dell'ambito di applicazione del divieto di restituzione dei dazi:**

I dazi non riscossi su merci in base a sospensioni tariffarie, contingenti tariffari, regimi preferenziali o uso finale non sono coperti dal divieto di restituzione dei dazi.

3) Particolarità

a) Zona Pan-Euro-Mediterranea

Nel caso del divieto di restituzione dei dazi ai sensi della Convenzione PEM o della Convenzione PEM

Le linee guida specifiche sulle norme transitorie sono disponibili al seguente indirizzo:

"Manuale dell'utente: sulle regole di origine preferenziale utilizzate negli scambi commerciali tra l'Unione europea e Comunità, gli altri Paesi europei e i Paesi partecipanti all'Unione europea.
Partenariato Mediterraneo"

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/handbook_en_0.pdf

"Orientamenti: regole di origine transitorie PEM"

"Orientamenti: regole di origine PEM riviste"

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulo-e-convenzione-pem_it

b) Dazi antidumping e dazi compensativi

Laddove vi sia un divieto di restituzione dei dazi, in alcuni accordi preferenziali devono essere pagati anche dazi antidumping e dazi compensativi sui materiali non originari importati e successivamente utilizzati in prodotti originari esportati in regime di preferenza. Per i dettagli su quali accordi preferenziali sono applicabili, vedere l'Allegato 7.

Allegato 7: Rimborso dei dazi

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	Divieto di Rimborso del dazio	Doveri proibito	Particolarità
Algeria	Euro-mediterraneo Associazione Accordo - Protocollo 6 – art 15	SÌ	Dazi doganali o oneri di effetto equivalente Dazi antidumping e compensativi inclusi	Il divieto si applica a tutti i materiali non originari utilizzati. Il divieto si applica ai prodotti rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato per i prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del protocollo n. 6. Il divieto non si applica qualora, senza applicazione del cumulo con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, i prodotti sono considerati originari della Comunità o dell'Algeria.
Paesi andini	Accordo commerciale - Allegato II	NO		
Andorra (Prodotti agricoli)	Appendice al Accordo - Decisione n. 1/2015 dell'UE-Andorra congiunta Comitato artistico 13 Articolo 3 del Regolamento (CE) N. 2302/2001	SÌ	Dazi doganali o tasse di effetto equivalente Dazi antidumping e compensativi inclusi Dazi doganali o cariche aventi equivalente Dazi antidumping e compensativi inclusi	Il divieto si applica a tutti i materiali non originari utilizzati per le merci dei capitoli da 1 a 24 Il divieto si applica al tabacco non trasformato (prodotti del tabacco delle voci 2402 e 2403) in libera pratica, utilizzato nella fabbricazione dei prodotti trasformati.
Camerun (importazioni in Camerun) **Per importazioni nell'UE, vedere Accesso al mercato Decisione di regolamentazione di seguito)**	Decreto n. 2016/367 di 3 Agosto 2016 della Repubblica di Camerun	NO		
Canada	Accordo economico e commerciale globale (CETA UE-Canada) - Protocollo Articolo 2.5	SÌ	Dazio doganale Esclusi i dazi antidumping o compensativi	Il divieto di restituzione si applica a partire dal 21 settembre 2020

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	Divieto di Rimborso del dazio	Doveri proibito	Particolarità
FORUM DEL CARI	Economico Collaborazione Accordo - Protocollo I	NO		
America Centrale	Associazione Accordo - Allegato II	NO		
Ceuta e Melilla	Consiglio Regolamento (CE) N. 82/2001 del 5/12/2000 Arte 15	SÌ	Dazi doganali o oneri di effetto equivalente Dazi antidumping e compensativi inclusi	Il divieto si applica a tutti i materiali non originari utilizzati. Il divieto si applica ai prodotti compresi nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 della normativa armonizzata. Sistema per i prodotti originari della Comunità ai sensi dell'art. Articolo 2(1)(c) del Regolamento Le disposizioni relative al divieto di restituzione dei dazi non precludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione.
Chile	Commercio provvisorio Accordo - Capitolo 3, Allegati 3-A a 3-E	NO		
Costa d'Avorio	Trampolino di lancio Economico Collaborazione Accordo - Decisione 2/2019 dell'EPA Comitato - Protocollo 1	NO		
ESA	Intermedio Accordo che istituisce un quadro per un Economico Collaborazione Accordo - Modificato Protocollo 1	NO		
Schema generalizzato di Preferenze (GSP)	Commissione Delegato Regolamento (UE) 2015/2446 del 28/07/2015 (UCC - DA) - Commissione Implementazione	NO		

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	Divieto di Rimborso del dazio	Doveri proibito	Particolarità
	Regolamento (UE) 2015/2447 del 24/11/2015 (UCC-IA)			
Ghana	Trampolino di lancio Economico Collaborazione Accordo - Decisione 1/2020 dell'EPA Comitato - Protocollo 1	NO		
Israele	Euro-mediterraneo Associazione Accordo - Protocollo 4 Articolo 2(1)(c)	SÌ	Dazi doganali o tasse di effetto equivalente Dazi antidumping e compensativi inclusi	Il divieto si applica a tutti i materiali non originari utilizzati. Il divieto si applica ai prodotti compresi nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 della normativa armonizzata. Sistema per i prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del protocollo n. 4.
Giappone	Economico Collaborazione Accordo - Allegato 3A	NO		
Corea	Libero scambio Accordo - Protocollo	NO		
Balcani occidentali - Misure autonome	Commissione Delegato Regolamento (UE) 2015/2446 del 28/07/2015 (UCC - DA) - Commissione Implementazione Regolamento (UE) 2015/2447 del 24/11/2015 (UCC-IA)	NO		
Libano	Euro-mediterraneo Associazione Accordo - Protocollo 4	SÌ	Dazi doganali o oneri di effetto equivalente Dazi antidumping e compensativi inclusi	Il divieto si applica a tutti i materiali non originari utilizzati.

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	Divieto di Rimborso del dazio	Doveri proibito	Particolarità
Accesso al mercato Decisione di regolamentazione	Regolamento (UE) 2016/1076 del europeo Parlamento e del il Consiglio di 8/6/2016 - Allegato	NO		
Messico	Decisione n. 2/2000 della CE- Messico congiunto Consiglio - Allegato III Articolo 14	SÌ	Dazi doganali, misure anti-dumping e dazi compensativi	
Marocco	Euro-mediterraneo Associazione Accordo - Protocollo 4	SÌ	Dazi doganali o oneri di effetto equivalente Dazi antidumping e compensativi inclusi	Il divieto si applica a tutti i materiali non originari utilizzati. Il divieto si applica ai prodotti rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato per i prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del protocollo n. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti sono considerati originari della Comunità o del Marocco senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.
Nuova Zelanda	Libero scambio accordo - Capitolo 3	NO		
Paesi d'oltremare e Territori (OCT)	Decisione del Consiglio UE/2021/1764 del 5/10/2021 - Allegato II	NO		
Stati del Pacifico	Intermedio Collaborazione Accordo - Protocollo II	NO		
Convenzione PEM	Regionale Convenzione su pan-euro- Norme di origine preferenziali del Mediterraneo - Appendice I Arte 14	SÌ	Dazi doganali o oneri di effetto equivalente Dazi antidumping e compensativi inclusi	Il divieto si applica a tutti i materiali non originari utilizzati. Il divieto non si applica agli scambi bilaterali tra uno dei Parti contraenti di cui al Articolo 3(1) con una delle parti contraenti Parti di cui all'articolo 3(2), esclusi Israele, le Isole Faroe e i partecipanti all'Unione europea

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	Divieto di Rimborso del dazio	Doveri proibito	Particolarità
				Processo di stabilizzazione e associazione dell'Unione, se i prodotti sono considerati originari della Parte contraente esportatrice o importatrice senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle altre Parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), Articolo 3. Il divieto non si applica negli scambi bilaterali tra Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia, se i prodotti sono considerati originari di uno di questi paesi senza applicazione del cumulo con i materiali originari di una delle altre parti contraenti di cui all'articolo 3.
PEM di transizione regole	Appendice A art 16) agli accordi rivisti tra l'UE e alcune parti contraenti del PEM (vedere l'elenco di seguito nella nota a piè di pagina)	SÌ	Dazi doganali o oneri di effetto equivalente Dazi antidumping e compensativi inclusi	Il divieto si applica ai materiali non originari utilizzati in una Parte nella fabbricazione di prodotti originari dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. Il divieto non si applica al commercio tra le Parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario mediante l'applicazione del cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafi 4 o 5.
PEM rivisto Convenzione	Decisione del PEM JC N. 1/2023 del 07/12/2023 - Appendice I	SÌ	Dazi doganali o oneri di effetto equivalente	Il divieto si applica ai materiali non originari utilizzati in una Parte nella fabbricazione di prodotti originari dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. Il divieto non si applica al commercio tra le Parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario mediante l'applicazione del cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafi 4 o 5.
SADC	Economico Collaborazione Accordo - Protocollo I	NO		
Singapore	Libero scambio Accordo - Protocollo 1 Art 15	SÌ	Dazi doganali Esclude dazi antidumping o compensativi	Il divieto si applica a tutti i materiali non originari utilizzati.
Siria	Cooperazione Accordo - Protocollo 2	NO		

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	Divieto di Rimborso del dazio	Doveri proibito	Particolarità
Turchia (prodotti CECA)	Accordo tra il Carbone e acciaio europeo Comunità e Repubblica di La Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea Carbone e acciaio europeo Comunità Articolo 15 Protocollo 1	SÌ	Dazi doganali o oneri di effetto equivalente Dazi antidumping e compensativi inclusi	Il divieto si applica a tutti i materiali non originari utilizzati che rientrano nell'accordo conformemente all'articolo 2 del trattato. Accordo.
Türkiye (prodotti agricoli)	Decisione n. 3/2006 della CE-Tacchino Associazione Consiglio, del 19 Dicembre 2006, modificando Protocollo 3 a Decisione n. 1/98 CE-Turchia Associazione Consiglio dei 25 Febbraio 1998 sul regime commerciale dei prodotti agricoli - Protocollo 3 Art. 15 Protocollo 3	SÌ	Dazi doganali o tasse di effetto equivalente Dazi antidumping e compensativi inclusi	Il divieto si applica a tutti i materiali non originari utilizzati che rientrano nell'accordo conformemente all'articolo 2 del trattato. Decisione Il divieto si applica ai prodotti rientranti nel capitolo 3 e nelle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato per i prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del protocollo n. 1. Il divieto non preclude l'applicazione di un sistema di restituzione all'esportazione per i prodotti agricoli
Regno Unito (compreso il Canale della Manica) Isole e l'Isola di Uomo) (Esclusi: Gibilterra e PTOM del Regno Unito)	Commercio e Cooperazione Accordo	NO		
Vietnam	Libero scambio Accordo - Protocollo 1	NO		

Paesi andini: Colombia, Ecuador e Perù

CARIFORUM: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

America Centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

ESA: Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe

Regolamentazione dell'accesso al mercato: Camerun (importazioni dal Camerun all'UE) e Kenya

Paesi e territori d'oltremare: Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy, Aruba e Antille olandesi **Convenzione PEM:** Albania, Bosnia-Erzegovina,
Egitto, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Kosovo*, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Palestina (tale designazione non deve essere interpretata come riconoscimento di uno Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri su tale questione), Repubblica di Moldavia, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.
Norme transitorie PEM e Convenzione PEM riveduta – parti contraenti applicabili: vedere https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulion-and-pem-convention_en
SADC: Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Swaziland
Stati del Pacifico: Figi, Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone * Questa designazione
non pregiudica le posizioni sullo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

B.17. Insiemi

Questa sezione contiene una spiegazione su come l'origine può essere ottenuta nei casi di set.

---

1) Introduzione

Esistono due diversi tipi di set che hanno un trattamento diverso per determinare l'origine preferenziale:

io) Il primo tipo è quello degli "assortimenti", che devono essere classificati in virtù delle Regole 1 e 6 per l'interpretazione del sistema armonizzato quando il termine "assortimento" è utilizzato nella formulazione di un codice NC, ad esempio prodotti classificati nel codice tariffario 6308 - Assortimento costituito da tessuto e filato […] confezionato in imballaggi per la vendita al dettaglio. Per questo tipo di assortimenti si applicano le regole di origine specifiche per prodotto. La definizione del secondo tipo di assortimenti può essere trovata nella Regola 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato. Ai sensi di questa regola, le merci confezionate in assortimenti per la vendita al dettaglio sono merci che:

ÿ sono costituiti da almeno due articoli diversi che, *a prima vista,* sono classificabili in voci tariffarie diverse;

ÿ consistono in prodotti o articoli assemblati per soddisfare un'esigenza particolare o svolgere un'attività specifica; e

- siano condizionati in modo da essere venduti direttamente, senza essere riconfezionati.

Le linee guida sulla classificazione nella Nomenclatura Combinata delle merci presentate in assortimenti per la vendita al dettaglio sono disponibili al seguente link:

EUR-Lex - 52013XC0411(01) - IT - EUR-Lex (europa.eu) (https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.105.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A105%3ATOC)

Gli articoli presentati in "set" che non rientrano in una delle categorie precedenti non devono essere trattati come "set" ai fini della determinazione dell'origine. Ad esempio, nel caso di un set da bagno composto da un gel doccia, sapone, lozione per il corpo e pantofole, ogni articolo deve essere classificato separatamente, poiché le pantofole non soddisfano la stessa particolare esigenza degli altri articoli.
Di conseguenza, anche l'origine deve essere determinata separatamente per ogni singolo articolo.

2) Panoramica generale

Riferimenti legali - Esempi:

• Articolo 10 dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico

• Articolo 9 dell'accordo di libero scambio UE-Singapore

• Articolo 48 dell'accordo di cooperazione tra UE e Regno Unito

• Articolo 10 dell'Appendice I della Convenzione PEM riveduta

• SPG dell'UE: articoli 51 e 66 CDU-DA

In questa parte sono stabilite solo le regole di origine per i set definiti nella regola 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato. Disposizioni specifiche sui set sono incluse in tutti gli accordi preferenziali dell'UE.

Un set è originario quando tutti i suoi articoli sono originari. Ogni articolo deve essere ottenuto interamente o soddisfare le regole di elenco per la voce sotto la quale sarebbe stato classificato se fosse stato un prodotto separato e non incluso in un set. Ciò indipendentemente dalla voce sotto la quale l'intero set è classificato in conformità al testo del GIR sopra menzionato. La regola di elenco specifica del prodotto della voce tariffaria in cui l'intero set è classificato non può essere applicata per determinare l'origine del set.

Quando un assortimento è composto da articoli originari e non originari, l'assortimento nel suo insieme può comunque essere considerato originario se il valore degli articoli non originari non supera il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Esempio: Convenzione PEM riveduta – Set invernale (voce SA 65.05)

Un set invernale è composto dai seguenti articoli:

ÿ *Cappello della voce tariffaria 6505 di origine UE con un valore di 10 EUR*

ÿ *Guanti della voce tariffaria 6116 di origine UE di valore pari a 5 EUR*

ÿ *Sciarpa da collo della voce tariffaria 6117 di origine cinese del valore di 5 EUR*

Il set ha un prezzo franco fabbrica di 40 EUR ed è classificato nel suo insieme nella voce tariffaria 6505 in conformità alla regola 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato. Il set deve essere esportato in Svizzera.

Il valore totale degli articoli non originari è pari al 12,5% del prezzo franco fabbrica dell'insieme. Poiché il valore degli articoli non originari non supera il 15% del prezzo franco fabbrica, l'insieme è considerato originario ai sensi dell'articolo 10 dell'appendice I della convenzione PEM riveduta applicabile tra l'UE e la Svizzera.

3) Particolarità

Nell'accordo **di partenariato economico tra UE e Giappone,** la soglia di valore del 15% può essere calcolata sul prezzo franco fabbrica o sul prezzo franco a bordo (FOB) del set.

Nel **CETA UE-Canada,** un set è originario se tutti gli articoli del set sono originari. Tuttavia, ci sono regole diverse quando un set contiene almeno un articolo non originario.

In questi casi, un set è originario quando:

ÿ almeno uno dei prodotti componenti o tutto il materiale di imballaggio e i contenitori per il set sono originari; e

- ÿ i) il valore dei componenti non originari dei capitoli da 1 a 24 del SA non supera il 15 per cento del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento;
- ÿ ii) il valore dei prodotti componenti non originari dei capitoli da 25 a 97 del SA non supera il 25 per cento del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento; e
- ÿ iii) il valore di tutti i prodotti componenti non originari dell'assortimento non supera il 25 per cento del valore della transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Consultare la guida CETA UE-Canada:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-10/ceta_guidance_en.pdf

C. Verifica

C.1. Processo di verifica

Questa sezione fa riferimento alle procedure per lo svolgimento del processo di verifica.

---

1) Introduzione

Lo scopo del processo di verifica è garantire la corretta applicazione di un trattamento tariffario preferenziale mediante l'accertamento del carattere originario dei prodotti, dell'autenticità dei documenti di origine e del rispetto degli altri requisiti del regime preferenziale interessato.

Il processo di controllo doganale all'importazione in relazione all'origine può essere avviato nella fase di sdoganamento (articolo 188 UCC), ad esempio quando la combinazione del paese di origine dichiarato delle merci, le misure tariffarie applicate e il tipo di documento di origine vengono verificati al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, oppure nella fase di sdoganamento successivo (articolo 48 UCC), ad esempio quando il documento di origine può essere inviato per verifica.

Le disposizioni rispettive di alcuni regimi preferenziali stabiliscono che le verifiche si basano sulla valutazione del rischio, che può includere ragionevoli dubbi sul carattere originario dei prodotti, sull'autenticità dei documenti di origine o sul rispetto di altri requisiti del particolare regime, nonché sulla selezione casuale.

Le Parti dovrebbero effettuare la verifica utilizzando la cooperazione amministrativa tra le loro autorità competenti entro il periodo di tempo specificato nell'accordo. Tuttavia, laddove un accordo preferenziale consenta che il trattamento tariffario preferenziale sia basato sull'uso delle conoscenze dell'importatore, ovvero l'importatore ha tutte le informazioni per determinare l'origine del prodotto, l'autorità competente della Parte importatrice effettua la verifica direttamente con l'importatore.

Le rispettive disposizioni degli accordi preferenziali definiscono l'obbligo di conservare i documenti di origine e tutti i documenti giustificativi per almeno tre anni o più, ove richiesto dall'accordo preferenziale pertinente. L'articolo 51 UCC richiede che ai fini del controllo doganale gli operatori economici interessati conservino i documenti e le informazioni per almeno tre anni.

Prima di avviare il processo di verifica, gli Stati membri (in quanto parte importatrice) devono valutare se il periodo di tempo consente ancora di effettuare una verifica nella parte esportatrice. Gli elementi da considerare sono i requisiti di tenuta dei registri, l'applicazione delle misure doganali

debito (articolo 103(1) UCC) e qualsiasi requisito specifico nel rispettivo accordo (ad esempio, 2-

periodo di un anno per l'invio di una richiesta di verifica nell'ambito dell'accordo TCA UE-Regno Unito).

2) Panoramica generale

Il processo di verifica e le responsabilità delle autorità competenti dipendono dal regime preferenziale.

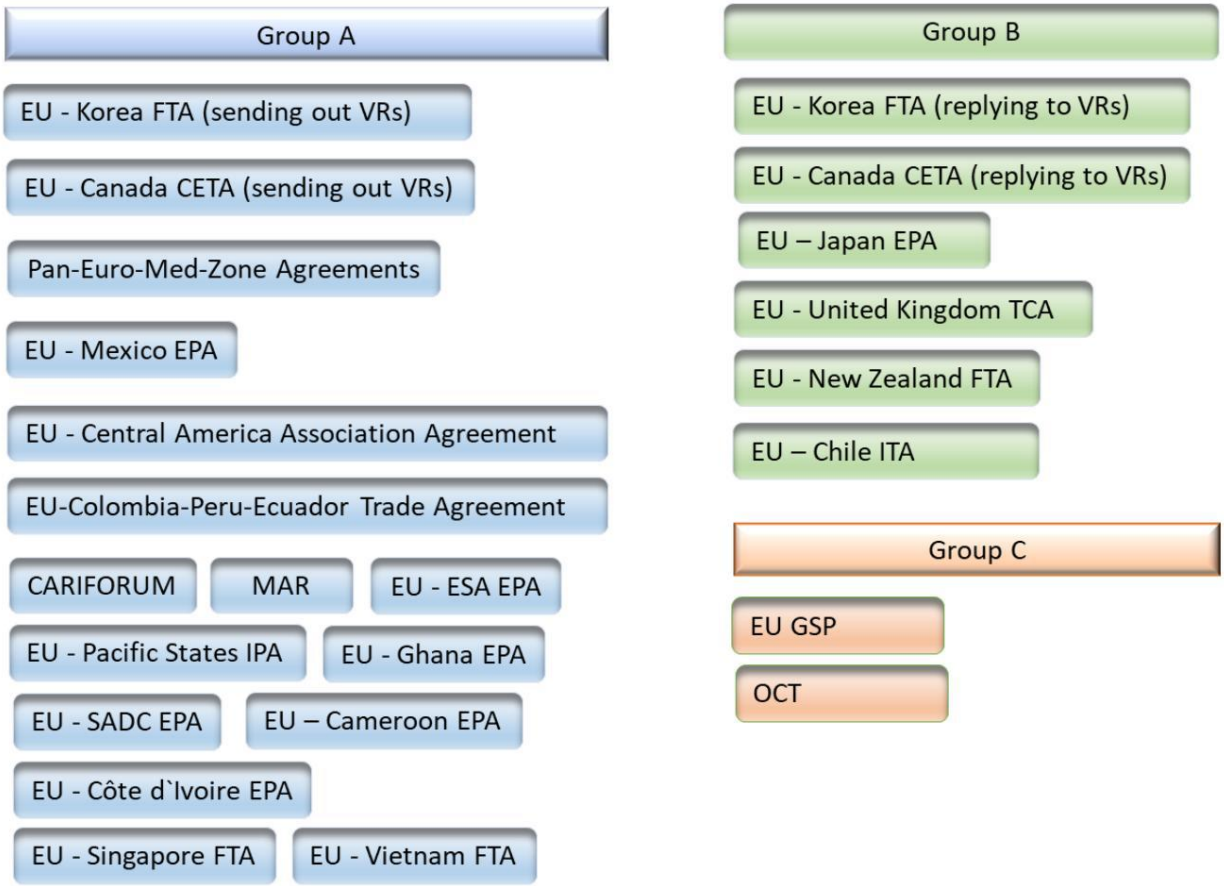

In generale, gli accordi possono essere raggruppati come indicato sopra, a seconda di diversi aspetti: livello di coinvolgimento dell'importatore nel processo di verifica, entità delle informazioni contenute nella richiesta e nella risposta, accettazione della decisione della Parte esportatrice, tipo di prova dell'origine, compreso l'uso delle conoscenze dell'importatore.

In caso di inosservanza dei requisiti dei regimi preferenziali, le Parti possono imporre all'importatore o all'esportatore, a seconda dei casi, misure amministrative e sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 44 del Codice doganale dell'Unione, l'importatore ha il diritto di presentare ricorso contro qualsiasi decisione presa dalle autorità doganali degli Stati membri in merito all'applicazione della normativa doganale.

Allegato 8: Cooperazione amministrativa e norme correlate

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	Elenco d'assenza	Cooperazione/ verifica amministrativa	Conservazione dei registri		Sanzioni per gli esportatori	Riservatezza delle questioni informative	Limite di tempo per le risposte di verifica (a partire dalla data della richiesta, salvo diversa indicazione)		Ulteriori informazioni dall'importatore prima invio della richiesta di verifica
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica
UCC		GU L269 del 10/10/2013	Articoli 46, 47, 48	Articolo 51	3 anni	Articolo 42	Articolo 12	NO		Articolo 61
Algeria	Euro-mediterraneo Associazione Accordo - Protocollo 6	GU L297 del 15/11/2007, pag. 3	Articoli 32, 33	Articolo 29	Almeno 3 anni	Articolo 35	NO	Articolo 33	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Andino Paesi	Commercio Accordo - Allegato II	GU L354 del 21/12/2012, pag. 3400	Articoli 30, 31	Articolo 27	Almeno 3 anni	Articolo 33	NO	Articolo 31	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Andorra (Prodotti agricoli)	Appendice all'Accordo - Decisione n. 1/2015 del UE-Andorra Giunto Comitato	GU L344 del 30/12/2015, pag. 15	Articoli 29, 30	Articolo 26	Almeno 3 anni	Articolo 32	NO	Articolo 30	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Camerun (importazioni in Camerun)	Decreto n. 2016/367 del 3 Agosto 2016 di	Pubblicazione	Articoli 33, 34	Articolo 28	Almeno 3 anni	Articolo 37	NO	Articolo 34	6 mesi in caso di	NO

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	nucco d'avancia	Cooperazione/ verifica amministrativa	Conservazione dei registri		Sanzioni per gli esportatori	Riservatezza delle questioni informative	Limite di tempo per le risposte di verifica (a partire dalla data della richiesta, salvo diversa indicazione)		Aggiuntivo informazioni dall'importatore prima invio della richiesta di verifica
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica	Base giuridica	Commenti Base giuridica	
Per importare UE, l' Accesso al mercato Si applica il regolamento	la Repubblica di Camerun								dubbi ragionevoli	
Canada	Completo Economico e Commercio Accordo - Protocollo	GU L11 del 14/01/2017, pag. 465	Articoli 28, 29	Articolo 26	3 anni o per un periodo di tempo più lungo come La parte esportatrice può specificare	Articolo 31; Articolo 89 (3,4) UCC IA	Articolo 32	Articolo 29	12 mesi a partire dalla data di ricezione della richiesta, prorogabili di comune accordo tra le autorità doganali interessate	NO
FORUM DEL CARI	Economico Collaborazione Accordo - Protocollo I	GU L289 del 30/10/2008, pag. 1805	Articoli 33, 34	Articolo 29	Almeno 3 anni	Articolo 37	NO	Articolo 34	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Centrale America	Associazione Accordo - Allegato II	GU L346 del 15/12/2012, pag. 2287	Articoli 29, 30	Articolo 26	Almeno 3 anni	Articolo 32	NO	Articolo 30	Massimo 10 mesi in caso di	NO

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	nucco d'avancia	Cooperazione/ verifica amministrativa	Conservazione dei registri		Sanzioni per gli esportatori	Riservatezza delle questioni informative	Limite di tempo per le risposte di verifica (a partire dalla data della richiesta, salvo diversa indicazione)		Aggiuntivo informazioni dall'importatore prima invio della richiesta di verifica
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica	Base giuridica	Commenti Base giuridica	
									dubbi ragionevoli	
Ceuta e Melilla	Consiglio Regolamento (CE) n. 82/2001 del 5/12/2000	GU L20 del 20/01/2001, pag. 1	Articoli 31, 32	Articolo 28	Almeno 3 anni	Articolo 34	NO	Articolo 32	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Chile	Commercio provvisorio Accordo - Capitolo 3, Allegati 3-A a 3-E	GU L, 2024/2953 del 20.12.2024, pag. 12	Articoli 3.22, 3.23	Articolo 3.20	Minimo 3 anni dalla data della richiesta di preferenza - importatore; minimo 4 anni dopo la compilazione del dichiarazione su origine - esportatore	Articolo 3.28	Articolo 3.26	Articolo 3.25	10 mesi dalla richiesta di informazioni + proroga per notifica e consultazione	Articolo 3.22
Costa d'Avorio	Trampolino di lancio Economico Collaborazione Accordo - Decisione	GU L49 del 21/02/2020, pag. 1	Articoli 34, 35	Articolo 29	Almeno 3 anni	Articolo 38	NO	Articolo 35	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	nucco d'avanzia	Cooperazione/ verifica amministrativa	Conservazione dei registri		Sanzioni per gli esportatori	Riservatezza delle questioni informative	Limite di tempo per le risposte di verifica (a partire dalla data della richiesta, salvo diversa indicazione)		Aggiuntivo informazioni dall'importatore prima invio della richiesta di verifica
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica
	2/2019 del EPA Comitato - Protocollo 1									
ESA	Intermedio Accordo che istituisce un quadro per un'economia Collaborazione Accordo - Modificato Protocollo 1	GU L93 del 27/03/2020, pag. 1	Articoli 37, 38	Articolo 32	Almeno 3 anni	Articolo 41	NO	Articolo 38	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Generalizzato Sistema di Preferenze (SPG)	Commissione Implementazione Regolamento (UE) 2015/2447 del 24/11/2015 (UCC IA)	GU L343 del 29/12/2015, pag. 558 (UCC IA)	Articolo 109	Articolo 91	Almeno 3 anni	Articolo 89 (3, 4)	NO	Articolo 109	6 mesi; 8 mesi per le dichiarazioni sostitutive all'origine; può essere prorogato per altri 6 mesi	NO
Ghana	Trampolino di lancio Economico Collaborazione	GU L350 del 21/10/2020, pag.1	Articoli 34, 35	Articolo 29	Almeno 3 anni	Articolo 38	NO	Articolo 35	Massimo 10 mesi nel caso	NO

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	nucco d'avanzia	Cooperazione/ verifica amministrativa	Conservazione dei registri		Sanzioni per gli esportatori	Riservatezza delle questioni informative	Limite di tempo per le risposte di verifica (a partire dalla data della richiesta, salvo diversa indicazione)		Aggiuntivo informazioni dall'importatore prima invio della richiesta di verifica
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica
	Accordo - Decisione 1/2020 del EPA Comitato – Protocollo 1								di ragionevoli dubbi	
Israele	Euro-mediterraneo Associazione Accordo - Protocollo 4	GU L20 del 24/01/2006, pag. 1	Articoli 32, 33	Articolo 29	Almeno 3 anni	Articolo 35	NO	Articolo 33	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Giappone	Economico Collaborazione Accordo (capitolo 3) + Allegato 3A	GU L330 del 27/12/2018, pag. 27	Articoli 3.21, 3.22	Articolo 3.19	3 anni dopo la data di importazione - importatore; 4 anni dopo la compilazione della dichiarazione di origine - esportatore	Articolo 3.26, Articolo 89 (3, 4) UCC IA	Articolo 3.25	Articolo 3.24	10 mesi + proroga per notifica e consultazione	Articolo 3.21
Corea	Libero scambio Accordo - Protocollo	GU L127 del 14/05/2011, pag. 1344	Articoli 26, 27	Articolo 23	5 anni - esportatore; in conformità	Articolo 29	NO	Articolo 27 e Raccomandazione n. 1/2020 dell'8.12.2020 (GU	Massimo 10 mesi in caso di	NO

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	nucco d'avancia	Cooperazione/ verifica amministrativa	Conservazione dei registri		Sanzioni per gli esportatori	Riservatezza delle questioni informative	Limite di tempo per le risposte di verifica (a partire dalla data della richiesta, salvo diversa indicazione)		Aggiuntivo informazioni dall'importatore prima invio della richiesta di verifica
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica
					con le leggi e i regolamenti dell'importatore Parte – in caso di un periodo nazionale più breve si raccomanda agli importatori di conservare le proprie dichiarazioni di origine per almeno 5 anni - importatore			L434 del 23/12/2020, pag. 67)	dubbi ragionevoli	
Libano	Euro-mediterraneo Associazione Accordo - Protocollo 4	GU L143 del 30/05/2006, pag. 73	Articoli 31, 32	Articolo 28	Almeno 3 anni	Articolo 34	NO	Articolo 32	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Accesso al mercato Decisione di regolamentazione Kenia e Camerun (per le importazioni	Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio Parlamento e del Consiglio	GU L185 del 08/06/2016, pag. 17	Articoli 31, 32	Articolo 28	Almeno 3 anni	Articolo 34	NO	Articolo 32	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	nucco d'avanzia	Cooperazione/ verifica amministrativa	Conservazione dei registri		Sanzioni per gli esportatori	Riservatezza delle questioni informative	Limite di tempo per le risposte di verifica (a partire dalla data della richiesta, salvo diversa indicazione)		Aggiuntivo informazioni dall'importatore prima invio della richiesta di verifica
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica
da Camerun nell'UE)	del 08/06/2016 - Allegato II									
Messico	Decisione n. 2/2000 del CE-Messico Consiglio congiunto - Allegato III	GU L245 del 29/09/2000, pag. 954	Articoli 30, 31	Articolo 27	Almeno 3 anni	Articolo 34	Articolo 33	Articolo 31	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Marocco	Euro-mediterraneo Associazione Accordo - Protocollo 4	GU L336 del 21/12/2005, pag. 1 (modificata in GU L248 del 22/09/2010 e GU L17 del — 26/01/2016)	Articoli 32, 33, 33a	Articolo 29	Almeno 3 anni	Articolo 35	NO	Articolo 33	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Nuova Zelanda	Accordo di libero scambio – Capitolo 3, Allegati 3-A a 3-F	GU L 2024/866 del 25.3.2024, pag. 51	Articoli 3.23, 3.24	Articolo 3.21	3 anni dalla data di presentazione della richiesta di tariffa agevolata trattamento	Articolo 3.27	Articolo 3.26	Articolo 3.25	10 mesi dalla data di consegna della richiesta di informazioni	Articolo 3.23

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	nuovo d'avancia	Cooperazione/ verifica amministrativa	Conservazione dei registri		Sanzioni per gli esportatori	Riservatezza delle questioni informative	Limite di tempo per le risposte di verifica (a partire dalla data della richiesta, salvo diversa indicazione)		Aggiuntivo informazioni dall'importatore prima invio della richiesta di verifica
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica
					riferito - importatore 4 anni dopo la compilazione del dichiarazione su origine - esportatore				+ estensione per notifica e consultazione	
All'estero Paesi e Territori (OCT)	Consiglio Decisione (UE) 2021/1764 del 05/10/2021 - Allegato II	GU L355 del 07/10/2021, pag.50	Articolo 43	Articolo 25	3 anni, o Di più se richiesto dalla legge nazionale	Articolo 38	NO	Articolo 43	6+6 mesi	NO
Stati del Pacifico	Intermedio Collaborazione Accordo - Protocollo II	GU L272 del 16/10/2009, pag.569	Articoli 33, 34	Articolo 28	Almeno3 anni	Articolo 37	NO	Articolo 34	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Pan-Euro-mediterraneo Convenzione (PEM)	Regionale Convenzione sulla cooperazione paneuropea Norme di origine preferenziali del Mediterraneo - Appendice I	GU L54 del 26/02/2013, pag. 8	Articoli 31, 32	Articolo 28	Almeno 3 anni	Articolo 34	NO	Articolo 32	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	nucco d'avanzia	Cooperazione/ verifica amministrativa	Conservazione dei registri		Sanzioni per gli esportatori	Riservatezza delle questioni informative	Limite di tempo per le risposte di verifica (a partire dalla data della richiesta, salvo diversa indicazione)		Aggiuntivo informazioni dall'importatore prima invio della richiesta di verifica
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica	Base giuridica	Commenti Base giuridica	
PEM Transitorio Regole	Appendice A degli accordi rivisti tra l' UE e alcuni Paesi PEM (vedere l'elenco in basso nella nota a piè di pagina)	Vedi nota a piè di pagina qui sotto "PEM Norme transitorie "	Articoli 33, 34	Articolo 31	Almeno 3 anni	Articolo 36	NO	Articolo 34	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
PEM rivisto Convenzione	PEM-JC-Italia Decisione n. 1/2023 del 07/12/2023 - Appendice I	GU L 2024/390 del 19/02/2024, pag. 1	Articoli 33, 34, 35	Articolo 31	Almeno 3 anni	Articolo 36	NO	Articolo 34	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
SADC	Economico Collaborazione Accordo - Protocollo I	GU L250 del 16/09/2016, pag. 1924	Articoli 37, 38	Articolo 32	Almeno 3 anni	Articolo 41	NO	Articolo 38	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Singapore	Libero scambio Accordo - Protocollo 1	GU L294 del 14/11/2019, pag. 659	Articoli 27, 28	Articolo 24	Almeno 3 anni	Articolo 31; Articolo 89 (3, 4) UCC IA	NO	Articolo 28	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	nucco d'avanzia	Cooperazione/ verifica amministrativa	Conservazione dei registri		Sanzioni per gli esportatori	Riservatezza delle questioni informative	Limite di tempo per le risposte di verifica (a partire dalla data della richiesta, salvo diversa indicazione)		Aggiuntivo informazioni dall'importatore prima invio della richiesta di verifica
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica
Siria	Cooperazione Accordo - Protocollo 2	GU L269 del 27/09/1978, pag.22	Articoli 22, 24	NO		Articolo 23	NO	Articolo 24	COME il più velocemente possibile	NO
Turchia (prodotti CECA)	Decisione n. 1/2006 del CE-Turchia Dogana Cooperazione Comitato - Protocollo 1	GU L 143 del 06/06/2009, pag. 3	Articoli 32, 33	Articolo 29	Almeno 3 anni	Articolo 35	NO	Articolo 33	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO
Türkiye (prodotti agricoli)	Decisione n. 3/2006 del CE-Turchia Associazione Consiglio, del 19 Dicembre 2006, modificando Protocollo 3 a Decisione N. 1/98 del CE-Turchia Associazione Consiglio dei 25 Febbraio 1998 sul commercio	GU L GU L 86 del 20.3.1998, pag. 14	Articoli 28, 29	Articolo 25	Almeno 3 anni	Articolo 31	NO	Articolo 29	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO

Preferenziale disposizioni	Base giuridica	nucco d'avanzia	Cooperazione/ verifica amministrativa	Conservazione dei registri		Sanzioni per gli esportatori	Riservatezza delle questioni informative	Limite di tempo per le risposte di verifica (a partire dalla data della richiesta, salvo diversa indicazione)		Aggiuntivo informazioni dall'importatore prima invio della richiesta di verifica
			Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica	Base giuridica	Base giuridica	Commenti	Base giuridica
	regime per i prodotti agricoli - Protocollo 3									
Unito Regno (compreso il Canale Isole e l'Isola di Uomo) (Esclusi: Gibilterra e PTOM del Regno Unito)	Commercio e Cooperazione Accordo	GU L149 del 30/04/2021, pag. 10	Articoli 61, 62	Articolo 59	3 anni dopo la data di importazione - importatore 4 anni dopo la compilazione del dichiarazione su origine - esportatore	Articolo 65; Articolo 89 (3,4) UCC IA	Articolo 64	La richiesta di verifica di cui agli articoli 62, 63 può essere inviata entro un periodo di due anni dall'importazione dei prodotti	10 mesi + proroga per notifica e consultazione	Articolo 61
Vietnam	Libero scambio Accordo - Protocollo 1	GU L186/3 — del 12/6/2020, pag. 1319	Articoli 29, 30 e punti 8 e 9 dell'allegato VIII al Protocollo di Origine	Articolo 26	Almeno 3 anni	Articolo 32; Articolo 89 (3, 4) UCC IA	Articolo 33	Articolo 30	Massimo 10 mesi in caso di ragionevoli dubbi	NO

Paesi andini: Colombia, Ecuador e Perù

CARIFORUM: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

America Centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

ESA: Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe **Regolamento di**

accesso al mercato: Camerun (importazioni dal Camerun nell'UE) e Kenya **Paesi e territori d'oltremare:**

Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthelemy, Aruba e Antille olandesi

Convenzione PEM: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Kosovo*,

Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Palestina (questa designazione non deve essere interpretata come riconoscimento di uno Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri su questo tema), Repubblica di Moldavia, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina **Norme transitorie PEM e Convenzione PEM riveduta** - parti contraenti applicabili: vedere https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international- affari/cumulo-pan-euro-mediterraneo-e-convenzione-pem_it

SADC: Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Swaziland **Stati del Pacifico:** Figi,

Papua Nuova Guinea, Samoa e Isole Salomone * Questa designazione non pregiudica

le posizioni sullo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

C.2. Richieste di verifica inviate da paesi terzi agli Stati membri dell'UE

La presente sezione si riferisce alle procedure per l'esecuzione delle richieste di verifica inviate dai paesi terzi agli Stati membri dell'UE

Questa sezione fornisce una descrizione dei controlli di verifica effettuati dalle autorità doganali nell'UE (inclusa una metodologia).

Al ricevimento di una richiesta di verifica da un paese partner, inizia il processo di verifica nell'UE. La data della richiesta di verifica sarà, nella quasi totalità dei casi, la data di inizio del periodo di verifica. La richiesta di verifica dovrebbe includere almeno il documento di origine. A seconda della base giuridica nell'accordo preferenziale, la richiesta può includere il motivo della verifica e, ove opportuno, una richiesta di documentazione e informazioni specifiche.

La dogana verificherà innanzitutto se è lo Stato membro competente per la verifica. Lo Stato membro che rilascia il certificato di circolazione EUR.1 o che concede il numero di autocertificazione utilizzato (numero REX o esportatore autorizzato) sarà lo Stato membro competente per la verifica. Qualora la richiesta venga ricevuta da uno Stato membro non competente per la verifica, tale Stato membro rispedirà la richiesta al paese richiedente. L'inoltro della richiesta allo Stato membro competente non modificherebbe la scadenza per la risposta (solitamente un periodo di 10 mesi) e pertanto non è raccomandato.

Una volta stabilito lo Stato membro di competenza, la dogana verificherà se la richiesta contiene tutte le informazioni che consentono la verifica. In particolare, nelle seguenti situazioni, la dogana può rinviare la richiesta:

ÿ La richiesta non contiene tutte le informazioni necessarie per avviare il processo di verifica (ad esempio, la richiesta non include un documento di origine o ne è inclusa solo una parte, il documento commerciale non contiene alcuna dichiarazione di origine o contiene un altro testo, oppure la copia del certificato di circolazione EUR.1 è illeggibile).

ÿ La richiesta non riguarda una verifica dell'origine (ad esempio, riguarda solo la valutazione di delle merci o alle formalità doganali).

ÿ Il documento di origine non è stato inviato entro il termine stabilito per la verifica nel rispettiva disposizione.

Se non vi sono motivi per respingere la richiesta, l'autorità doganale competente effettuerà la verifica del documento di origine e invierà, a seconda del regime preferenziale, una ricevuta di conferma al paese partner richiedente.

Nella maggior parte dei casi, la dogana contatterà gli esportatori in quanto in possesso delle informazioni e della documentazione necessarie per la verifica. Tuttavia, potrebbero esserci casi in cui è possibile rispondere alla richiesta di verifica senza contattare l'esportatore e senza verificare lo stato di origine del prodotto, ad esempio, quando il prodotto è già stato verificato in precedenti verifiche e il risultato è noto alla dogana.

Qualora la richiesta di informazioni riguardi solo un numero di autorizzazione o di registrazione, è possibile rispondere a tale richiesta senza la verifica dello stato originario.

1) Metodologia del processo di verifica

Poiché la correttezza di un documento sull'origine deve essere comprovata da documenti giustificativi, la verifica richiede un controllo documentale, in cui le autorità doganali hanno il diritto di accedere ed esaminare tutta la documentazione pertinente. Se del caso, la verifica può anche includere una visita in loco per controllare, ad esempio, il processo di fabbricazione o la conservazione dei materiali originari.

È sempre importante consultare l'accordo commerciale pertinente quando si esegue la verifica, poiché potrebbe essere necessario menzionare il metodo utilizzato nella verifica nella risposta. Questo è il caso degli accordi commerciali del Gruppo B (UE-Corea FTA34, UE-Canada CETA35, UE-Giappone EPA36, UE-UK TCA37 e UE-NZ FTA38, UE-Cile ITA39), in cui vi sono requisiti specifici su quali informazioni devono essere incluse nella risposta di verifica.

Dipende dalla struttura organizzativa degli Stati membri come e dove viene organizzata la verifica effettiva: alcuni Stati membri possono delegare le verifiche agli uffici doganali locali, mentre altri hanno un'unità centrale specializzata nell'esecuzione della verifica. Ciò influisce anche sul modo in cui il risultato della verifica viene comunicato all'ufficio incaricato di inviare la risposta di verifica finale al paese partner richiedente.

Per completare la verifica, la dogana verificherà l'autenticità del documento di origine e verificherà lo stato originario delle merci nonché il rispetto degli altri requisiti di origine.

a) Autenticità

L'autenticità di un documento di origine si riferisce al fatto che il documento è autentico e rilasciato o compilato dall'autorità o dall'esportatore in esso indicato.

34 Note esplicative all'accordo di libero scambio UE-Corea, pag. 1414.
35 CETA UE-Canada: Orientamenti sulle norme di origine.
36 Linee guida EPA UE-Giappone Richiesta, verifica e diniego di preferenza.
37 Linee guida dell'accordo di cooperazione e commercio tra UE e Regno Unito sulla sezione 2: Procedure di origine.
38 Accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda: documento di orientamento sulle norme di origine.
39 Documento di orientamento UE-Cile ITA 2024 sulle norme di origine.

Nel caso dei certificati di circolazione EUR.1, la dogana controlla che il certificato sia rilasciato sul modello corretto e munito di un timbro notificato dalle proprie autorità doganali e che il certificato non sia contraffatto.

In caso di autocertificazione redatta dall'esportatore, la dogana verifica se l'esportatore possiede un numero valido per redigere una dichiarazione di origine, una dichiarazione su fattura o una dichiarazione di origine (autorizzazione di esportatore autorizzato o registrazione nel sistema REX) e se la dichiarazione o la dichiarazione contengono il testo corretto.

Se si accerta che il certificato di circolazione EUR.1 non è stato rilasciato da un ufficio doganale o che l'autocertificazione non è stata compilata dall'esportatore, non verrà effettuata un'ulteriore verifica. In tali casi, il paese partner richiedente verrà informato che il documento di origine non è autentico e che lo stato originario non può essere confermato.

b) Carattere originario delle merci

L'autorità doganale deve verificare se i prodotti coperti dal documento di origine soddisfano le condizioni dell'accordo commerciale pertinente per essere considerati prodotti originari.
A tal fine, l'esportatore deve dimostrare che i prodotti soddisfano i criteri di origine pertinenti per ottenere lo status di prodotto originario preferenziale.

La prova dell'origine preferenziale deve andare oltre i documenti che indicano il paese di produzione o l'etichettatura che può essere utilizzata in caso di origine non preferenziale. È necessario che la documentazione indichi o dimostri chiaramente lo status di origine preferenziale delle merci. La documentazione di supporto deve indicare che le condizioni per l'origine preferenziale sono state soddisfatte con un riferimento alla base giuridica dell'accordo commerciale preferenziale utilizzato.

I prodotti hanno status originario se sono ottenuti interamente, realizzati solo con materiali originari o sono sufficientemente lavorati o trasformati (vale a dire, soddisfano le regole di origine specifiche del prodotto). Questo principio di base con le sue regole di origine dettagliate si applica a tutti gli accordi di origine preferenziali dell'UE.

i. Requisiti relativi alle informazioni

(1) ***Prodotti interamente ottenuti:***

La condizione "interamente ottenuto" si applica principalmente ai prodotti naturali ottenuti nel territorio della Parte esportatrice, nonché ai prodotti interamente realizzati con essi. La condizione "interamente ottenuto" si riferisce quindi generalmente ai prodotti minerali estratti o prelevati dal suolo della Parte esportatrice o dal suo fondale marino, alle piante e ai prodotti vegetali ivi coltivati o raccolti, agli animali vivi nati e allevati ivi (e ai prodotti ottenuti o derivati da tali animali), ai prodotti della pesca (tenendo sempre conto delle condizioni della nave nell'accordo), ma copre anche alcuni prodotti meno ovvi come ad esempio i rifiuti e gli scarti derivanti dalle operazioni di produzione dell'UE o i prodotti usati raccolti nell'UE, ma idonei solo al recupero di materie prime.

Esempio: EPA UE-SADC

Norma: L'articolo 6 (h) del protocollo 1 dell'APE UE-SADC stabilisce che quanto segue è "interamente ottenuto":

h) gli articoli usati ivi raccolti, idonei solo al recupero delle materie prime

Esempio pratico: le lattine per bevande in alluminio usate (voce SA 7602) raccolte nell'UE tramite la raccolta dei rifiuti domestici vengono sminuzzate, tagliate, pulite e decontaminate prima di essere pressate in densi cubetti di alluminio. L'alluminio riciclato viene reso riutilizzabile per nuove applicazioni.

È da notare che la lattina di alluminio nell'esempio non può essere utilizzata per nessun altro scopo (vale a dire, è considerata un rifiuto), ma solo come materia prima in un'ulteriore produzione.

Requisiti di conformità: indipendentemente dall'effettiva origine di ogni lattina per bevande, che sarebbe molto difficile da tracciare, l'alluminio riciclato può essere considerato originario dell'UE e il processo di riciclaggio che lo converte in un altro prodotto dimostra che le lattine erano idonee solo al recupero della materia prima.

Verifica: Durante tutto il processo di verifica, potrebbe essere utile una visita in loco per assistere ai processi di produzione descritti. Potrebbe inoltre essere utile verificare se l'azienda di riciclaggio non importa direttamente rifiuti e/o rottami da paesi terzi e la raccolta avviene nell'UE, e quindi abbiamo bisogno di sapere chi sono i loro fornitori UE (ad esempio cooperative di raccolta rifiuti), se ciò è ritenuto necessario per determinare lo stato di origine dei prodotti riciclati.

(2) *Prodotti realizzati esclusivamente con materiali originari*

Si riferisce a un prodotto fabbricato nella Parte esportatrice utilizzando esclusivamente materiali originari di tale Parte, ai sensi del rispettivo accordo.

Esempio: Allegato II dell'accordo tra l'UE e i paesi andini (Colombia/ Perù/ Ecuador)

Regola: La regola per i cioccolatini (voce SA 1806) richiede:

1806	*Cioccolato e altri alimenti preparazioni contenenti — da materiali di qualsiasi voce, esclusa cacao*	*Produzione: quella del prodotto, e* *— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto*

Esempio pratico: le praline di cioccolato (voce SA 1806) sono costituite da uno strato esterno di cioccolato fondente e da un ripieno di cioccolato bianco caramellato. Né il cioccolato fondente (voce SA 1806), né il ripieno di cioccolato bianco (voce SA 1704) sono stati realizzati internamente dal produttore di praline. Questi prodotti intermedi provengono da fornitori UE e la loro origine preferenziale è documentata con una dichiarazione di origine preferenziale del fornitore.

Requisito di conformità: lo stato di origine UE dei prodotti intermedi è già stabilito dal fornitore UE tramite la dichiarazione del fornitore. Pertanto, poiché tutti i prodotti intermedi utilizzati per realizzare il prodotto sono originari, il prodotto sarà originario senza la necessità di verificare la conformità alle norme di origine specifiche del prodotto. Qualsiasi materiale non originario incorporato nella produzione dei prodotti intermedi, ad esempio zucchero non originario nel ripieno di cioccolato bianco, può essere ignorato per stabilire l'origine delle praline di cioccolato in base al principio di assorbimento.

Verifica: l'esportatore deve dimostrare che i prodotti intermedi acquistati dalle voci SA 1704 e 1806 sono effettivamente originari dell'UE in base al rispettivo accordo preferenziale. Se questi prodotti intermedi provengono da un
Fornitore UE: l'esportatore dovrà essere in possesso di una dichiarazione di origine preferenziale del fornitore valida (la cui autenticità e validità possono essere verificate in caso di dubbi tramite una procedura di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (INF4)).

(3) *Prodotti che soddisfano le regole di origine specifiche del prodotto*

Le regole dell'elenco conferiscono lo status di originario in base ai seguenti criteri di base:

ÿ Requisito interamente ottenuto;

ÿ Modifica della classificazione tariffaria;

ÿ Limitazione del valore o del peso;

ÿ Lavorazione o trasformazione specifica.

Talvolta le regole di elenco combinano questi criteri e impongono o danno ai produttori la possibilità di soddisfarne due o più contemporaneamente.

Fabbricazione a partire da materiali interamente ottenuti

Laddove la norma di origine applicabile richiede che un materiale sia interamente ottenuto, questo concetto si riferisce generalmente ai prodotti derivati da piante e animali, ad esempio frutta e verdura coltivate o raccolte nel paese o territorio di esportazione o prodotti minerali ivi raccolti.

Esempio: Accordo di libero scambio UE-Corea

Regola: La regola per le patatine fritte precotte (voce SA 2004) richiede:

ex Capitolo 20	*Preparazioni di verdure, noci o altre parti di piante*	*– tutta la frutta, la frutta, la noce o le piante; eccetto: verdure del capitolo 7, 8*

		e 12 utilizzati sono interamente ottenuti, e *– il valore di tutti i materiali [non originari] di* *Capitolo 17 utilizzato non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto*

Esempio pratico: le patate sbucciate e tagliate (voce SA 0710) vengono ricoperte con una miscela di amido di patate (voce SA 1108), destrina di patate (voce SA 3505), destrosio (voce SA 1702) e sale (voce SA 2501), dopodiché vengono precotte in olio di girasole (voce SA 1512). Le patatine precotte vengono congelate e confezionate in sacchetti per la vendita al dettaglio (voce SA 2004).

Requisiti di conformità: per determinare l'origine preferenziale delle patatine fritte precotte è importante verificare l'origine delle patate, poiché tutte le verdure del capitolo 7 (che includono le patate della voce SA 0710) devono essere interamente ottenute nell'UE.

Verifica: Per quanto riguarda la procedura di verifica, l'esportatore deve quindi detenere la prova del fatto che le patate sono state coltivate e raccolte nell'UE. Inoltre, anche l'origine del destrosio, in quanto classificato nel capitolo 17 del SA, è un fattore cruciale nella determinazione dell'origine preferenziale. Se è stato utilizzato destrosio non originario, l'esportatore deve essere in grado di presentare le fatture di acquisto pertinenti del destrosio e una dichiarazione del fornitore per il destrosio originario acquistato. Il valore del destrosio non originario utilizzato nella produzione delle patatine fritte deve quindi essere confrontato con il prezzo franco fabbrica del prodotto finale (e non può superare il 30%). Tutti gli altri ingredienti possono essere ignorati per determinare l'origine del prodotto.

Prodotti ottenuti in base ad una modifica della classificazione tariffaria:

Questa norma specifica per prodotto richiede che la classificazione del prodotto finale sia diversa da quella dei materiali non originari utilizzati nella produzione. Le operazioni di produzione eseguite sui materiali non originari devono essere più che insufficienti.

La modifica può essere richiesta a livello di capitolo (le prime 2 cifre del sistema armonizzato), di voce tariffaria (4 cifre) o di sottovoce tariffaria (6 cifre).

Esempio 1: TCA UE-Regno Unito

Regola: La regola per le preparazioni lubrificanti (sottovoce SA 3403.19) richiede:

34.01-34.07	*Sapone, detergenti tensioattivi organici, preparazioni lubrificanti, preparazioni, cere, cere preparate, materiali standard o isomeri;* *O* *preparati, candele e articoli simili, modellismo*	*CTSH;* *Si sottopone a separazione, lucidatura e lavaggio, una preparazione chimica, una reazione, una purificazione artificiale, la produzione di* *MaxNOM 50% (EXW); o*

	paste, 'cere dentali' e preparazioni odontoiatriche a base di gesso	*RVC 55% (FOB)*

Esempio pratico: un lubrificante (sottovoce SA 3403.19) è composto da vari materiali di base come olio di petrolio (sottovoce SA 2710.19), polimeri di olefine in forma primaria (sottovoce SA 3902.90) e alcuni additivi per oli lubrificanti (sottovoce SA 3811.21).

Requisiti di conformità: per rispettare la norma CTSH, non possono essere utilizzati materiali non originari della stessa sottovoce (6 cifre) del prodotto finale. Poiché tutti i materiali utilizzati rientrano in una diversa sottovoce tariffaria a 6 cifre, il criterio CTSH è soddisfatto e il prodotto finale può essere considerato originario dell'UE (indipendentemente dall'effettiva origine dei materiali di base).

Verifica: a fini di verifica, l'esportatore dovrà fornire una distinta base dettagliata con una descrizione e una classificazione tariffaria dei materiali di base a livello di sottovoce.
Se l'autorità doganale che conduce la verifica dell'origine ha dubbi sulla (sotto)voce tariffaria fornita, potrebbe essere utile un campione da presentare al laboratorio doganale o un'informazione tariffaria vincolante. Se i materiali sono stati importati, le dichiarazioni di importazione sarebbero un indicatore della classificazione tariffaria.

Esempio 2: EPA UE-Giappone

Regola: La regola per la morfolina (sottovoce SA 2934.99) richiede:

2925.11-2938.10	*CTSH;* *Si verifica una reazione chimica, una purificazione, una modifica delle dimensioni delle particelle, la produzione di materiali standard, la separazione degli isomeri o un'elaborazione biotecnologica;* *MaxNOM 50% (EXW); o* *RVC 55% (FOB)*

Esempio pratico: la morfolina della voce SA 2934.99 è stata prodotta a partire da dietilenglicole della voce SA 2909.41 (non originario), da ammoniaca della voce SA 2814.10 (non originaria) e da soluzione di morfolina della voce SA 2934.99 (originaria).

Requisiti di conformità: per rispettare la norma CTSH, non possono essere utilizzati materiali non originari della stessa sottovoce (6 cifre) del prodotto finale. Poiché tutti i prodotti non originari rientrano in una diversa sottovoce tariffaria a 6 cifre, il criterio CTSH è soddisfatto.

Verifica: come nell'esempio 1, l'esportatore dovrà fornire una distinta base dettagliata con una descrizione e una classificazione tariffaria dei materiali di base a livello di sottovoce. Inoltre, deve anche essere in grado di provare l'origine della soluzione di morfolina che rientra nella stessa sottovoce HS del prodotto finale e che è stata dichiarata come materiale originario. È necessaria una documentazione valida per provare lo stato originario della soluzione di morfolina, vale a dire:

ÿ *Se il materiale è stato acquistato da un fornitore nell'UE, una dichiarazione valida del fornitore;*

ÿ *Qualora il materiale sia stato prodotto internamente, le informazioni appropriate che il PSR è stato adempiuto;*

Se il materiale è stato acquistato da un fornitore in Giappone e si utilizza il cumulo, sarà richiesta una dichiarazione sull'origine o sulla conoscenza dell'importatore (solitamente nel caso di società affiliate).

Prodotti ottenuti in base alla regola basata sul valore:

Questa norma stabilisce generalmente un valore massimo dei materiali non originari espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Esempio: EPA UE-SADC

Regola: La regola per gli strumenti musicali, che comprende i pianoforti (voce SA 9201), richiede:

Capitolo 92	*Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti*	*Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali [non originari] utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto*

Esempio pratico: la ripartizione fornita dal produttore del prezzo franco fabbrica di una replica di pianoforte storico realizzata su misura mostra quanto segue:

ÿ *Prezzo EXW del pianoforte su misura = 35.000 EUR*

ÿ *Valore totale dei materiali = 9.000 EUR (25,7%)*

ÿ *Costo del lavoro = 16.000 EUR (45,7%)*

ÿ *Utile = 10.000 euro (28,6%)*

Requisiti di conformità: per rispettare la regola del valore aggiunto, il valore dei materiali non originari non può superare la soglia stabilita nella rispettiva regola. L'esportatore deve effettuare un calcolo per dimostrare la conformità alla regola, includendo almeno il valore dei materiali non originari e il prezzo franco fabbrica. Per la ripartizione, è necessaria una distinta base.

Verifica: La ripartizione mostra che il totale di tutti i materiali utilizzati è solo il 25,7% del prezzo franco fabbrica totale, a causa dell'intenso lavoro manuale. Allo stesso tempo, il processo di produzione deve andare oltre le operazioni insufficienti. Il pianoforte è quindi originario dell'UE, poiché la soglia del 40% per i materiali non originari non è stata superata.

Se questo non fosse il caso, sarebbe richiesta un'ulteriore suddivisione della distinta base dei componenti usati tra originari e non originari (principalmente per i componenti di valore elevato, fino al raggiungimento della percentuale di soglia prevista). L'origine preferenziale UE dei componenti originari, prima che possano essere conteggiati come originari UE, deve essere dimostrata mediante una dichiarazione di origine preferenziale UE del fornitore.

Prodotti ottenuti in base alla regola del peso:

Si tratta di una regola sempre utilizzata in combinazione con altre norme, ad esempio quella che richiede una modifica della voce tariffaria e una soglia massima per i materiali non originari, espressa come percentuale del peso del prodotto finito.

Esempio: UE-JP EPA

Regola: La regola per i cereali per la colazione (ad esempio cuscini di avena e cacao contenenti un ripieno al gusto di cioccolato e nocciola - voce SA 1904) richiede:

1904	*Preparazioni di cereali, di farine, di amidi o di latte; prodotti della pasticceria*	*CC, a condizione che:* *— il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non supera il 10 % del peso del prodotto;* *— il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.01, 10.03, 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e* *— il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto*

Esempio pratico: una miscela di ingredienti acquistati come farina d'avena, chicchi di riso, zucchero, siero di latte in polvere, cacao in polvere, acqua e sale vengono uniti in un impasto. Questo impasto viene successivamente lavorato mediante una tecnica di coestrusione in un prodotto a base di cereali (un esterno estruso croccante (cuscino di cereali)) che viene riempito con un ripieno al gusto di cioccolato e nocciola.

La distinta base fornita mostra quanto segue:

Ingredienti	*Titolo HS*	*Origine*	*Materiali per 1000 grammi di prodotto finito*
Farina d'avena	*1101*	*Origine UE*	*385 grammi*
chicchi di riso	*1103*	*Origine extra UE*	*95 grammi*
Zucchero	*1701*	*Origine UE*	*100 grammi*
Siero di latte in polvere	*0404*	*Origine UE*	*15 grammi*
Cacao in polvere	*1805*	*Origine extra UE*	*55 grammi*
Cioccolato nocciola impasto	*1806*	*Origine UE*	*320 grammi*
Acqua	*2201*	*Origine UE*	*20 grammi*
Sale	*2501*	*Origine UE*	*10 grammi*

Requisiti di conformità: diversi ingredienti presenti nell'impasto, come il siero di latte in polvere (voce SA 0404), la farina d'avena (voce SA 1103), la semola di riso (voce SA 1103) e lo zucchero (voce SA 1701), sono soggetti a una soglia di peso se non sono originari.

Verifica: per condurre correttamente la verifica ex post, è importante avere a disposizione la composizione del prodotto che elenca tutti i materiali utilizzati, insieme alle loro voci SA, alla rispettiva origine e alla loro quota di peso nel prodotto finale. Qui, la soglia di peso per i materiali non originari non si applica al siero di latte in polvere (voce SA 0404), alla farina d'avena (voce SA 1103) e allo zucchero (voce SA 1701) se l'origine preferenziale UE è dimostrata tramite una dichiarazione di origine preferenziale del fornitore. Per le semole di riso non originarie (voce SA 1103), la quota di peso deve essere verificata rispetto al peso del prodotto finito per essere conforme al PSR. Il cacao in polvere può essere ignorato poiché la sua classificazione non è nel capitolo 19 SA. Questo materiale non è soggetto a una soglia di peso ed è conforme al requisito CC (cambiamento di capitolo), il che significa che la sua origine effettiva non gioca un ruolo decisivo nella determinazione dell'origine preferenziale.

Prodotti ottenuti in base alla regola del processo di fabbricazione:

Si tratta di una norma che richiede una lavorazione specifica su materiali non originari al fine di conferire un'origine preferenziale ai sensi del rispettivo accordo. Si tratta di una norma comune in particolare nel settore tessile e dell'abbigliamento nonché nel settore chimico.

Esempio 1: TCA UE-Regno Unito:

Regola: La regola per il polietilene a bassa densità (LDPE) della voce 3901, che serve da base per diversi tipi di materie plastiche, richiede

Capitolo 39	*Materie plastiche e lavori di tali materie*
39.01-39.15	*CTSH;* *Si verifica una reazione chimica, una purificazione, una miscelazione e un amalgama, la produzione di materiali standard, una modifica delle dimensioni delle particelle, una separazione degli isomeri o un'elaborazione biotecnologica;* *O* *MaxNOM 50% (EXW)*

Esempio pratico: nei recipienti di reazione ad alta pressione, l'etilene (voce SA 2901) come monomero viene convertito in polimeri (polietilene) della voce SA 3901. Durante il processo di polimerizzazione, le molecole del gas etilene vengono formate in lunghe sequenze, che convertono il
gas in materia solida.

Requisiti di conformità: questo processo di polimerizzazione deve soddisfare i requisiti per essere considerato una "reazione chimica", come definito nel TCA:

"reazione chimica" significa un processo (compreso un trattamento biochimico) che produce una molecola con una nuova struttura mediante la rottura dei legami intramolecolari e la formazione di nuovi legami intramolecolari, o mediante l'alterazione della disposizione spaziale degli atomi in una molecola, con l'

ad eccezione di quanto segue, che non è considerato reazioni chimiche ai fini della presente definizione:

(i) dissoluzione in acqua o altri solventi;

(ii) l'eliminazione dei solventi, compresa l'acqua di solvente; o

(iii) l'aggiunta o l'eliminazione dell'acqua di cristallizzazione;

Verifica: ai fini della verifica, l'esportatore dovrà fornire una descrizione dettagliata del processo chimico. Se l'autorità doganale che conduce la verifica dell'origine ha dubbi sul rispetto dei requisiti relativi alla "reazione chimica", è possibile contattare un esperto chimico all'interno dell'amministrazione doganale.

Esempio 2: Allegato III dell'accordo UE-Messico

Regola: La regola per il vetro temperato (voce SA 7007) richiede:

7007	*Vetro di sicurezza, costituito da (temprato) vetro*	*Fabbricazione da [non temprato materiali originari o stratificati di voce n. 7001*

Esempio pratico: il vetro temperato (voce SA 7007) è prodotto utilizzando lastre di vetro originarie dell'UE ("vetro float") della voce SA 7005, che vengono lavorate mediante un processo termico controllato. *trattamento per aumentarne la resistenza.*

Requisiti di conformità: la norma specifica per prodotto definisce l'ultima fase del processo di fabbricazione in cui la produzione nell'UE può iniziare quando vengono utilizzati materiali non originari. Per conformarsi alla norma specifica per prodotto per la voce SA 7007, in linea di principio possono essere utilizzati materiali non originari solo della voce SA 7001 o in una fase precedente della fabbricazione. Ciò significa che l'ultima fase del processo di fabbricazione nell'UE deve iniziare da rottami di vetro e altri rifiuti e rottami di vetro o vetro in massa. Indirettamente, ciò significa che sia la fabbricazione delle lastre di vetro (della voce SA 7005) sia il successivo processo di tempra devono aver luogo all'interno dell'UE per ottenere l'origine UE preferenziale per il prodotto finale della voce SA 7007. Pertanto, i materiali non originari importati della voce SA 7005 non sarebbero consentiti, ma poiché questi materiali della voce SA 7005 sono originari dell'UE, ciò non costituisce un problema ai fini dell'origine preferenziale.

Verifica: l'esportatore deve dimostrare che le lastre di vetro della voce HS 7005 sono originarie dell'UE. Se queste lastre di vetro provengono da un fornitore dell'UE, l'esportatore dovrà essere in possesso di una dichiarazione di origine preferenziale valida del fornitore. Inoltre, potrebbe essere utile per l'autorità doganale che conduce la verifica controllare se questo esportatore non importa direttamente materiali della stessa voce HS 7005 da paesi terzi (eseguendo una ricerca mirata nel sistema nazionale di dichiarazione di importazione).

ii. Requisiti relativi ai documenti giustificativi e a tutte le informazioni rilevanti

L'esportatore deve sempre presentare documentazione sufficiente a dimostrare il rispetto dei criteri di origine pertinenti. Per verificare l'origine di un prodotto, le autorità doganali devono considerare tutti gli elementi pertinenti per controllare lo stato di origine dichiarato del prodotto. Ciò dipende dal tipo di prodotto e dalla regola di origine da dimostrare. Dipende anche dal fatto che l'esportatore sia il produttore o il commerciante. Le informazioni e la documentazione possono includere quanto segue:

ÿ Verificare i documenti e le informazioni in possesso della dogana:

- ÿ Dichiarazioni doganali
- ÿ Per i certificati di circolazione EUR.1: i documenti giustificativi presentati per il rilascio i certificati, se le copie sono conservate dalla dogana
- ÿ Autorizzazioni e relazioni di monitoraggio, decisioni doganali sull'origine o sulla classificazione (BOI, BTI)
- ÿ Informazioni sulle verifiche precedenti

ÿ Verificare i documenti e le informazioni fornite dall’esportatore, in particolare:

- ÿ Informazioni generali sulle attività dell'azienda (commerciante/produttore)
- ÿ Estratti da registri/atti
- ÿ Documenti relativi ai prodotti interamente ottenuti (ad esempio etichette identificative per gli animali, informazioni sulle condizioni della nave, registro di pesca, documenti sanitari e fitosanitari)
- ÿ Distinta base/scheda di produzione (che è un elenco completo dei materiali, componenti e parti e la descrizione del processo di fabbricazione necessario per realizzare un prodotto)
- ÿ Dichiarazioni del fornitore
- ÿ Documenti di origine per materiali o prodotti importati
- ÿ Fatture/fatture pro-forma, ordini di acquisto/vendita, bolle di consegna, liste di imballaggio
- ÿ Contratti
- ÿ Estratti dal sistema contabile
- ÿ Schede tecniche, disegni di produzione, fotografie
- ÿ Documenti di terze parti, ad esempio polizze di carico

ÿ Visitare i locali dell'esportatore

- ÿ Osservazione del processo produttivo
- ÿ Gestione delle scorte, compresi gli elenchi delle scorte
- ÿ Sistemi di gestione
- ÿ Contabilità
- ÿ Programma di calcolo preferenziale

ÿ Ricevere spiegazioni dal personale competente dell'esportatore

c) Verifica delle dichiarazioni del fornitore

Una dichiarazione del fornitore è una dichiarazione con cui un fornitore fornisce informazioni al suo cliente in merito allo stato originario delle merci in relazione allo specifico accordo preferenziale. È necessario verificare se le dichiarazioni del fornitore contengono informazioni corrette, in particolare il paese partner pertinente. Quando la dichiarazione del fornitore viene utilizzata per più spedizioni, è importante verificare che le date relative al periodo di validità siano corrette.

Per la verifica delle dichiarazioni del fornitore, vedere la guida dedicata:

dichiarazione-fornitori-maggio-2018_it.pdf (europa.eu)

d) Altri requisiti di origine

Esistono altri requisiti negli accordi preferenziali che devono essere soddisfatti, ad esempio il principio di territorialità, il divieto di restituzione dei dazi, la separazione dei materiali fungibili (tranne nei casi in cui viene utilizzata la separazione contabile).

Nell'effettuare la verifica, l'autorità doganale deve anche verificare se tali requisiti sono rispettati.

e) Conservazione dei registri

L'esportatore deve detenere e conservare i documenti di origine nonché i documenti giustificativi per il periodo stabilito nell'accordo commerciale pertinente e nella legislazione nazionale. Per ulteriori dettagli, vedere la Sezione B.8 Documenti di origine.

Se l'esportatore non è in possesso dei documenti giustificativi richiesti, le autorità doganali possono concludere che lo status di origine preferenziale dei prodotti coperti dal documento di origine non può essere confermato. Di conseguenza, il trattamento tariffario preferenziale potrebbe essere negato nel paese importatore. Pertanto, gli esportatori devono essere in possesso dei documenti giustificativi al momento in cui il documento di origine viene rilasciato o compilato e conservarli per il periodo di tempo stabilito dal rispettivo accordo commerciale per la conservazione del pertinente

documenti (tre o cinque anni). Nel caso in cui gli esportatori non siano in possesso di tali documenti, possono anche essere soggetti a misure amministrative e sanzioni nazionali.

f) Trattamento delle informazioni riservate

Le informazioni riservate ottenute dall'esportatore dall'autorità doganale della Parte esportatrice (o dall'autorità doganale della Parte importatrice) ai fini della verifica o della cooperazione amministrativa non saranno in generale divulgate, salvo diversa disposizione dell'accordo preferenziale.

Negli accordi del gruppo A le risposte di verifica fornite dalla Parte esportatrice si limitano alla sola valutazione dell'autenticità del documento di origine, del carattere originario delle merci e del rispetto degli altri requisiti in materia di origine.

Nello specifico, per l'accordo di libero scambio tra UE e Corea, le risposte di verifica dovrebbero essere in linea con le Raccomandazioni per l'applicazione della procedura di verifica40, che prevede la fornitura di determinate informazioni supplementari.

Negli accordi del Gruppo B, le informazioni previste da fornire possono essere più ampie e devono includere una spiegazione su come sono state rispettate le regole di origine, ad esempio il CETA UE-Canada, l'EPA UE-Giappone o il TCA UE-Regno Unito. La richiesta di informazioni può in tali casi includere anche l'inoltro di documentazione di supporto. Tuttavia, l'esportatore può richiedere che determinate informazioni o documenti considerati riservati non vengano divulgati nella risposta di verifica alla Parte importatrice.

Questi accordi (gruppo B) prevedono la possibilità per l'autorità doganale della Parte importatrice di chiedere documentazione di supporto o informazioni su come sono state rispettate le regole di origine. Esempi di tali informazioni o documenti specifici potrebbero includere diagrammi di flusso di produzione, elenchi di materiali utilizzati (originari/non originari, classificazione HS), valori dei materiali non originari o rapporto di peso dei materiali non originari rispetto a quello del prodotto finale e spiegazioni sul tipo di processo di produzione in atto o dettagli specifici su come è stato rispettato il criterio di origine, ad esempio la percentuale esatta di materiali non originari nel prodotto. Tali informazioni o documenti possono essere condivisi con la Parte importatrice solo se non sono indicati come riservati dall'esportatore.

Tuttavia, l'esportatore deve sempre essere consapevole che, per concludere la verifica, dovrà condividere con la Parte importatrice un livello minimo di informazioni non riservate sul rispetto delle norme di origine, altrimenti ciò potrebbe comportare il diniego del trattamento tariffario preferenziale da parte della Parte importatrice.

---

40 Raccomandazione n. 1/2020 sull'applicazione dell'articolo 27 del Protocollo relativo alla definizione dei "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa. GU L 434/67 del 23.12.2020.

Qualora la Parte importatrice richieda documenti o informazioni riservati che non siano in alcun modo pertinenti alla determinazione dello status originario preferenziale, ciò esula dall'ambito della richiesta e non dovrebbe essere condiviso.

Non sono possibili richieste dirette di informazioni dall'autorità doganale della Parte importatrice all'esportatore, né la partecipazione di tale autorità alle visite presso i locali dell'esportatore.

2) Verifica delle dichiarazioni di origine per più spedizioni di merci identiche prodotti

Una dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici è una dichiarazione valida per spedizioni di prodotti identici per un periodo massimo di 12 mesi. In pratica, ciò significa che una dichiarazione può coprire tutti i prodotti originari identici per un determinato periodo, anziché dichiarazioni separate su ciascun documento commerciale per singola spedizione.

Quando si riceve una richiesta di verifica per una dichiarazione di origine per più spedizioni, i prodotti da verificare dipenderanno da ciò che la Parte importatrice chiede di verificare, vale a dire tutti i prodotti nel periodo di tempo specificato o solo un campione dei prodotti.

Una dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici è utilizzata esclusivamente negli accordi del Gruppo B, come il CETA UE-Canada, l'EPA UE-Giappone e il TCA UE-Regno Unito. Nel contesto di tutti questi accordi, agli Stati membri dell'UE può essere chiesto di effettuare verifiche delle dichiarazioni di origine per più spedizioni di prodotti identici.

L'esportatore deve essere in grado di dimostrare tramite documentazione di supporto il continuo adempimento dello status di origine per l'intero periodo di tempo. Le dichiarazioni del fornitore a lungo termine devono essere valide per i materiali utilizzati per fabbricare i prodotti che sono coperti dalla dichiarazione di origine per le spedizioni multiple.

a) Verifica del periodo di validità

Quando si verifica una dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici, è necessario controllare le date indicate sulla dichiarazione per garantire il corretto utilizzo del periodo di validità. Questo periodo, che indica sia la data di inizio che quella di fine, è limitato a un massimo di 12 mesi come stabilito nell'accordo pertinente e deve essere specificato in quella particolare dichiarazione di origine. Tutte le importazioni del prodotto devono avvenire entro il periodo indicato. Se il periodo di validità supera i 12 mesi, la Parte importatrice può considerare la dichiarazione di origine non valida per motivi tecnici.

b) Descrizione e identificazione dei prodotti identici

La descrizione del prodotto sul documento commerciale o su altri documenti, a seconda dell'accordo commerciale preferenziale, utilizzati per compilare una dichiarazione di origine per più spedizioni deve essere sufficientemente precisa da identificare chiaramente i prodotti.

Nella verifica di una dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici, è necessario controllare i documenti relativi alla spedizione rispetto alla dichiarazione di origine stessa.
È essenziale che i prodotti corrispondano in ogni aspetto a quelli descritti nella descrizione del prodotto.

Nel verificare il carattere originario di prodotti identici potrebbe essere necessario verificare se i prodotti hanno acquisito il carattere originario nelle stesse circostanze, vale a dire se soddisfano la stessa regola di origine, ad esempio l'EPA UE-Giappone.

I prodotti possono essere originari anche se non soddisfano il criterio di prodotti identici perché hanno caratteristiche diverse, come i colori, mentre le caratteristiche principali sono le stesse. Ciò può portare all'invalidazione della dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici.

Particolarità dell'APE UE-Giappone:

Il rispetto delle stesse regole di origine è subordinato al rispetto dei criteri di origine che devono essere anch'essi indicati nella dichiarazione di origine.

Linee guida EPA UE-Giappone: dichiarazione di origine per spedizioni multiple di prodotti identici

3) Termine per la conclusione della verifica

Quando un paese importatore ha inviato la propria richiesta di verifica, il risultato della verifica deve essere inviato il prima possibile. Ogni accordo specifica un limite di tempo entro il quale deve essere inviata una risposta, in genere è di 10 mesi. Il limite di tempo di solito inizia dalla data della richiesta di verifica. Per ulteriori dettagli, vedere l'Allegato 8. Se non viene inviata alcuna risposta o solo una risposta insufficiente entro la scadenza, l'autorità doganale del paese importatore può rifiutare la richiesta di trattamento tariffario preferenziale.

Prima che la risposta venga inviata al paese importatore, l'esportatore deve essere informato del risultato della verifica.

4) Conseguenze in caso di inadempimento relativo a documenti non validi su origine

Con la compilazione (o la richiesta di rilascio) di documenti sull'origine, l'esportatore si impegna esplicitamente a rispettare e ad accettare la piena responsabilità per tutti gli obblighi specificati nell'accordo preferenziale. Se nel corso della verifica si accerta che tali obblighi non sono rispettati, ciò può avere conseguenze sia per l'importatore (cliente) nel paese partner sia per l'esportatore nell'UE.

L'importatore, pur facendo affidamento in buona fede su un documento di origine fornitogli dal suo fornitore, potrebbe dover pagare i dazi doganali dopo che è stato accertato che il documento di origine non è valido e la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è stata respinta. Inoltre, nel caso di un documento di origine per più spedizioni, le conseguenze potrebbero essere maggiori, in quanto il diniego

del trattamento tariffario preferenziale avrà effetto sull'intero periodo e sul numero totale di importazioni coperte dall'unico documento di origine per spedizioni multiple.

Per l'esportatore, un documento di origine non valido può comportare la possibile perdita di un cliente o l'obbligo di rimborsare i dazi e le spese di importazione pagati dall'importatore (a seconda del contratto stipulato tra le due parti), e può comportare anche altre conseguenze specifiche per ogni Paese, come sanzioni amministrative o penali per l'esportatore e, in casi specifici, anche per l'importatore.

Sia le autorità doganali della Parte importatrice che quelle della Parte esportatrice possono avviare ulteriori indagini, compresa la verifica di altre transazioni precedenti, per un periodo massimo di tre o cinque anni, a seconda del regime preferenziale.

In caso di inadempienza da parte degli esportatori, le autorità doganali della Parte esportatrice possono adottare ulteriori misure. Qualora le autorità doganali della Parte esportatrice rilevino irregolarità, possono essere adottate o proposte le seguenti tipologie di misure correttive, a seconda della natura delle infrazioni e della loro frequenza, come ad esempio:

ÿ Informare e formare gli esportatori;

ÿ Emettere un avvertimento all'esportatore evidenziando le carenze nei casi di minore entità importanza;

ÿ Avvio di un procedimento per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale legge;

ÿ Nel caso di esportatori autorizzati o registrati, revoca della loro autorizzazione di esportatore autorizzato o della registrazione REX;

ÿ Avvio di un procedimento penale.

Quanto sopra si applica anche alle dichiarazioni errate rilasciate dai fornitori che hanno causato o potrebbero causare la compilazione errata di un documento sull'origine.

C.3. Richieste di verifica inviate dagli Stati membri dell'UE a paesi terzi

---

La presente sezione si riferisce alle procedure per l'esecuzione delle richieste di verifica inviate dagli Stati membri dell'UE a paesi terzi.

---

1) Introduzione

Tutti gli accordi preferenziali contengono il concetto di cooperazione amministrativa. Questa sezione fornirà informazioni sulle richieste di verifica inviate dagli Stati membri dell'UE a paesi terzi.

I controlli su una richiesta di origine preferenziale possono essere avviati al momento dell'immissione in libera pratica o dopo lo sdoganamento mediante metodi di valutazione del rischio, tra cui:

ÿ ragionevoli dubbi circa l'origine delle merci, l'autenticità dei documenti di origine
o l'accuratezza delle informazioni in essi contenute, o

ÿ controlli casuali.

2) Trattamento dei reclami selezionati

Una volta selezionata la richiesta di trattamento tariffario preferenziale per la verifica, la dogana esaminerà i documenti di origine e, in base all'accordo preferenziale, potrà chiedere all'importatore di fornire ulteriori informazioni (accordi del gruppo B).

A seconda dei risultati di tali controlli e del regime preferenziale, potrebbe essere necessario respingere la domanda o selezionarla per avviare la procedura di cooperazione amministrativa.

a) Motivi del diniego

Prima di stabilire se sia necessario inviare una richiesta di verifica a un paese partner o beneficiario, occorre stabilire se vi siano motivi per negare la richiesta di trattamento tariffario preferenziale.

Per gli esempi non esaustivi di motivi relativi ai documenti di origine, vedere B.8.2)g)ii.(2) e (3).

Un altro motivo, non correlato ai documenti di origine, è quando non sono state rispettate le condizioni di trasporto diretto/non alterazione/non manipolazione (ad esempio, un macchinario esportato dal Giappone è passato attraverso un paese terzo in cui era in libera pratica).

b) Avvio della procedura di cooperazione amministrativa

Se durante la verifica dei documenti di origine non vengono individuati motivi di diniego, ma la dogana ha comunque dei dubbi o desidera verificare l'origine del prodotto o l'autenticità dei documenti di origine per altri motivi, è necessario avviare una richiesta di cooperazione amministrativa presso le autorità competenti del paese esportatore.

Negli accordi del Gruppo A e negli accordi del Gruppo C, la cooperazione amministrativa inizia chiedendo direttamente alla Parte esportatrice di verificare lo stato originario delle merci.

Negli accordi del Gruppo B, come l'EPA UE-Giappone, l'ACT UE-Regno Unito o l'ALS UE-Nuova Zelanda, prima dell'inizio della cooperazione amministrativa, all'importatore possono essere richieste informazioni aggiuntive. Quando l'autorità doganale riceve le informazioni richieste, deve valutare le informazioni e decidere se il trattamento preferenziale debba essere concesso sulla base delle informazioni ricevute. Se le informazioni sono sufficienti per la verifica del
status originario, la procedura di verifica può essere completata senza avviare una richiesta in una fase successiva tramite cooperazione amministrativa. Se l'importatore non è in grado di fornire informazioni aggiuntive, la cooperazione amministrativa deve essere avviata.

Per alcuni accordi potrebbe essere necessario indicare esplicitamente nella richiesta se questa si basa su ragionevoli dubbi o su una selezione casuale, a causa delle diverse conseguenze innescate da ciascun tipo di richiesta. In caso di mancata risposta a una richiesta di verifica basata su ragionevoli dubbi, il trattamento tariffario preferenziale potrebbe essere negato.

Di seguito sono riportati alcuni esempi non esaustivi di motivi per l'invio di richieste di verifica basate su ragionevoli dubbi, in base alla tipologia di documenti di origine:

ÿ Per i certificati di circolazione EUR.1:

- ÿ Il timbro utilizzato per l'approvazione è leggermente diverso dal campione presentato;
- ÿ Sembra che siano state aggiunte informazioni al certificato di circolazione dopo l'approvazione da parte della dogana;
- ÿ Parti del certificato di circolazione sono danneggiate o difficilmente leggibili;

ÿ Per l'autocertificazione

- ÿ Dubbi che la spedizione sia stata frazionata solo per il raggiungimento del limite di valore per i documenti di autocertificazione;

ÿ Entrambi i tipi di documenti sull'origine

- ÿ I prodotti, il loro imballaggio o i documenti di accompagnamento indicano un'origine diversa da quella indicata nel documento di origine;
- ÿ Le informazioni contenute nel documento di origine, nei documenti di accompagnamento o sull'imballaggio delle merci indicano che le merci non sono state sufficientemente lavorate per acquisire

stato originario (ad esempio, la confezione del prodotto indica che è stato "confezionato solo nel Regno Unito");

- ÿ Per la natura del prodotto, è improbabile che i beni soddisfino le norme specifiche del prodotto su scala commerciale (ad esempio banane o vino dall'Islanda);
- ÿ La descrizione delle merci nel documento di origine non è coerente con tutte le informazioni che figurano su altri documenti che accompagnano la merce;
- ÿ La classificazione SA indicata nel documento di origine o nei documenti di accompagnamento non è coerente con la classificazione SA determinata dalle dogane degli Stati membri;
- ÿ Avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dalla Commissione europea agli importatori e alle amministrazioni degli Stati membri in merito alle importazioni preferenziali di determinati prodotti da determinati paesi41;
- ÿ Una precedente risposta negativa a una richiesta di verifica per gli stessi o altri beni da parte dell' stesso esportatore.

Possono esserci casi in cui non è chiaro se la cooperazione amministrativa debba essere avviata e in cui la combinazione di indicatori di rischio può, caso per caso, portare a richieste di verifica. Esempi di tali indicatori di rischio possono essere:

- ÿ Percorso di trasporto insolito, ma sono state rispettate le regole per il trasporto diretto/non modifica con;
- ÿ Il certificato è stato chiaramente rilasciato dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce o in duplicato, tuttavia, nella casella pertinente non è stata inserita la dicitura "rilasciato retrospettivamente" o "duplicato".

Oltre ai casi sopra menzionati, le autorità doganali degli Stati membri possono anche inviare documenti sull'origine per la verifica basata su una selezione casuale, che può essere basata su indicatori di rischio, ad esempio un valore elevato e/o un'aliquota elevata del dazio NPF e un dazio preferenziale basso.

Nell'inviare richieste di verifica, le autorità doganali devono tenere conto dell'impatto finanziario in gioco a seguito di una risposta negativa o di una mancata risposta (articolo 116 UCC e articolo 88 UCC-DA).

3) Gestione delle richieste di verifica inviate a Paesi terzi

La dogana ha il diritto di richiedere una verifica dell'autenticità del documento di origine, dell'origine del prodotto e dell'adempimento di altri requisiti relativi all'origine alle autorità competenti dei paesi terzi. L'importatore può essere informato che è in corso una verifica.

41 Comunicazione della Commissione: Definizione delle condizioni per informare gli operatori economici e le amministrazioni degli Stati membri, nel contesto dei regimi tariffari preferenziali, dei casi di ragionevole dubbio circa l'origine delle merci, GU C 332/01 del 30.10.2012.
Aspetti generali dell'origine preferenziale - Commissione europea (europa.eu)

Qualora il risultato della verifica comporti il rigetto della richiesta di trattamento preferenziale, l'importatore ne viene informato e viene presa la decisione di respingere la richiesta e, se del caso, di riscuotere i dazi.

4) Processo di verifica dei documenti sostitutivi in origine

Laddove i prodotti originari coperti da un documento di origine non siano ancora stati immessi in libera pratica e siano sottoposti a vigilanza doganale, tale documento di origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi di origine allo scopo di immettere le merci in libera pratica all'interno dell'UE. In questo caso, si può fare una distinzione tra la sostituzione all'interno dell'UE nel contesto di accordi preferenziali e la sostituzione in Norvegia e Svizzera nel contesto del regime SPG dell'UE.

Per informazioni generali sulla sostituzione dei documenti di origine, consultare la guida alla domanda nel Unione Europea delle disposizioni relative alle prove di origine sostitutive:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/909112a5-b208-474d-a02f- 6567b38c7c9d_en?filename=movement_certificates_en.pdf

Allegato 9: Raggruppamento di accordi

	Gruppo A	Gruppo B			Gruppo C		
	ad esempio Convenzione PEM	Accordo di libero scambio UE-Corea	CETA UE-Canada	ad esempio TCA UE-Regno Unito OTT	SPG UE (attuale)	SPG UE (nuovo)	
Fornitura di preferenza	bilaterale	bilaterale	bilaterale	bilaterale	unilaterale	unilaterale	unilaterale
Motivo per verifica	casuale/dubbi	casuale/dubbi	rischio/casuale/dubbi	rischio	casuale/dubbi	casuale/dubbi	rischio
Contenuto di IL verifica risultato	Il risultato deve indicare chiaramente se i documenti sono autentici e le seguenti informazioni: i documenti sono autentici se i prodotti in questione possono ÿ i risultati del e possono essere considerati originari e soddisfare gli altri requisiti del protocollo. prodotti e soddisfare gli altri Inoltre, secondo i requisiti [della Raccomandazione PEM è stato concordato che la Convenzione]. gli elementi seguenti sono necessario: ÿ la conclusione sull'autenticità dei documenti, sul carattere originario dei prodotti in questione o sull'adempimento degli altri obblighi requisiti del Protocollo; ÿ la descrizione del prodotto sottoposto all'esame e la classificazione tariffaria pertinente l'applicazione della regola di origine; e		se i prodotti in questione verifica; ÿ la descrizione del prodotto oggetto di verifica e la classificazione tariffaria pertinente al applicazione della regola di origine; ÿ una descrizione e una spiegazione della produzione sufficienti a supportare la motivazione relativa al carattere originario del prodotto; ÿ informazioni sul modo in cui il la verifica è stata condotto; e	Il risultato deve contenere almeno le seguenti informazioni: ÿ Metodo di ÿ Direzione HS e descrizione della merce; ÿ Opinione.	Il risultato deve essere per l'UE che avvia l'UE membro – risposte sufficienti all'esame; allegato II)	Il risultato deve essere Il risultato deve essere Deve essere sufficiente che avvia l'UE che avvia l'UE che avvia l'UE Stato membro Stato membro (conclusione opposta alle domande sollevate nell'articolo 35(2)(c) nelle richieste (conclusione opposta conclusione dell'art. 107(2)(c)(ii) Codice di procedura civile (UCC)	Articolo 92(2)(c) UCC IA)

	Gruppo A	Gruppo B			Gruppo C		
		ÿ informazioni sulle modalità in quale è stato l'esame condotto (quando e come). Inoltre in caso di dubbi: ÿ quando il criterio di origine era "interamente ottenuto", la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione mineraria, pesca e luogo di produzione); ÿ quando il criterio di origine era basato su un metodo basato sul valore, il valore del prodotto finale nonché il valore di tutti i beni non materiali originari utilizzati nella produzione; ÿ quando il criterio di origine si basava su modifiche della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, inclusa la loro classificazione tariffaria (in formato a 2, 4 o 6 cifre a seconda del criterio di origine); ÿ quando il criterio di origine era basato sul peso, sul peso del prodotto finale nonché sul peso dei materiali non originari pertinenti utilizzati nel prodotto finale; ÿ quando il criterio di origine si basava su una lavorazione specifica, una descrizione di tale lavorazione specifica	ÿ ove opportuno, documentazione di supporto; e ÿ in base alle sue leggi, la dogana potrebbe dover notificare all'esportatore la sua decisione in merito all'origine del prodotto.				

	Gruppo A	Gruppo B			Gruppo C		
		lavorazione che ha conferito origine a quel particolare prodotto; e ÿ dove la regola della tolleranza è applicato, il valore o il peso dei prodotti finali e il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella produzione dei prodotti finali.					
Misure in l'assenza di risposta	Rifiutare se ci sono dubbi	Rifiutare se ci sono dubbi	Rifiutare	Rifiutare	Rifiutare se ci sono dubbi	Rifiutare se ci sono dubbi	Rifiutare

C.4. Verifica della conoscenza dell'importatore

Nella presente sezione si fa riferimento alle procedure in base alle quali viene effettuata la verifica delle conoscenze dell'importatore.

---

1) Panoramica generale

Riferimenti legali

• Articolo 3.21 dell'APE UE-Giappone

• Articolo 61 dell'accordo di cooperazione tra UE e Regno Unito

• Articolo 3.23 dell'accordo di libero scambio UE-NZ

• Articolo 3.19 dell'accordo ITA UE-Cile

La verifica delle conoscenze dell'importatore è una procedura mediante la quale le informazioni sull'origine del prodotto e ulteriori informazioni supplementari, se necessarie, vengono richieste direttamente all'importatore dall'autorità doganale della Parte importatrice.

L'autorità doganale del paese importatore verifica se un prodotto è originario ai sensi del capitolo sull'origine del rispettivo accordo commerciale e se sono soddisfatti gli altri requisiti di tale capitolo (ad esempio la non manipolazione, il principio di territorialità) e richiede le rispettive informazioni (vedere di seguito le sottosezioni 3) e **Errore! Riferimenti fonte non trovata.).**

Qualora l'autorità doganale del paese importatore ritenga necessarie informazioni supplementari, può chiedere all'importatore di fornire tali elementi supplementari nonché documenti o informazioni specifici.

2) Negazione della preferenza tariffaria

La preferenza tariffaria viene negata se entro il termine di 3 mesi dalla data della richiesta di informazioni da parte della dogana:

ÿ non si riceve alcuna risposta dall'importatore; oppure

ÿ le informazioni fornite sono inadeguate per confermare lo stato originario del prodotto, ad esempio le informazioni fornite dall'importatore mostrano chiaramente che il prodotto non è originario.

La preferenza tariffaria viene negata anche quando le informazioni fornite non sono sufficienti per determinare l'origine del prodotto, la dogana ha richiesto informazioni aggiuntive ed entro un altro termine massimo di 3 mesi a partire da tale richiesta:

ÿ non si riceve alcuna risposta dall'importatore; oppure

ÿ le informazioni aggiuntive fornite sono inadeguate o ancora insufficienti per confermare la stato originario del prodotto.

Indipendentemente dalla regola di origine specifica del prodotto applicabile, l'importatore dovrà anche dimostrare che tutte le regole di origine sono soddisfatte, ad esempio la non alterazione del prodotto nei paesi terzi, operazioni insufficienti ecc. Qualora tali requisiti non siano soddisfatti, l'autorità doganale del paese importatore può anche negare il trattamento tariffario preferenziale a tali prodotti.

3) Requisiti relativi alle informazioni e alla documentazione di supporto

Per dimostrare l'origine preferenziale delle merci, l'importatore deve fornire informazioni e documentazione di supporto. Ciò varierà da prodotto a prodotto, a seconda del suo processo di fabbricazione e della regola di origine applicabile. Tuttavia, ci sono alcune informazioni che sono generalmente applicabili a tutti i prodotti, come quelle sulla produzione del prodotto e che ammonta a più di operazioni insufficienti, sulla logistica del movimento del prodotto da un paese terzo all'UE o sulle attività commerciali tra gli operatori economici coinvolti.

Non esiste un elenco completo di documenti o registrazioni per dimostrare lo stato originario del prodotto importato in base alle conoscenze dell'importatore. Qualsiasi documento o registrazione è ammissibile se consente di dimostrare l'origine preferenziale del prodotto importato.

a) Requisiti relativi alle informazioni

i. Prodotti interamente ottenuti:

Questa situazione riguarda un prodotto che è interamente ottenuto ai sensi del rispettivo accordo. Ciò riguarderebbe ad esempio la carne bovina ottenuta da animali macellati, nati e allevati lì, o i minerali estratti da una miniera.

Esempio dall'articolo 41 dell'accordo di cooperazione e commercio tra UE e Regno Unito Prodotti interamente ottenuti

Per ottenere l'origine preferenziale GB al momento dell'importazione nell'UE, le verdure devono essere coltivate o raccolte nel Regno Unito (articolo 41(1)(b) dell'accordo di commercio e cooperazione tra UE e Regno Unito).

L'importatore deve detenere le informazioni che dimostrano che i prodotti sono stati ottenuti interamente nel Regno Unito, in particolare sul luogo esatto in cui sono stati coltivati gli ortaggi, sui tempi in cui sono stati seminati e raccolti. Possono essere utili anche informazioni sulle condizioni sanitarie e fitosanitarie.

ii. Prodotti realizzati esclusivamente con materiali originari

Si tratta di un prodotto fabbricato nel paese partner utilizzando esclusivamente materiali originari di quel paese, ai sensi del rispettivo accordo.

Esempio tratto dall'articolo 39 dell'accordo di cooperazione e commercio tra UE e Regno Unito

Il sacchetto di carta è fatto di carta originaria del Regno Unito (ricavata da polpa di legno non originaria) e il manico è ricavato interamente da rifiuti di plastica riciclata (articolo 39(1)(b) dell'accordo di commercio e cooperazione tra UE e Regno Unito).

L'importatore deve conservare le informazioni comprovanti che la carta è stata lavorata a partire dalla polpa di legno nel Regno Unito e che il manico è stato realizzato nel Regno Unito utilizzando rifiuti di plastica riciclata raccolti lì.

iii. Prodotti che soddisfano le regole di origine specifiche del prodotto

Le regole dell'elenco conferiscono lo status di originario in base ai seguenti criteri di base:

ÿ Requisito interamente ottenuto;

ÿ Modifica della classificazione tariffaria;

ÿ Limitazione del valore o del peso;

ÿ Lavorazione o trasformazione specifica.

Talvolta le regole di elenco combinano questi criteri e impongono o danno ai produttori la possibilità di soddisfarne due o più contemporaneamente.

(1) *Fabbricazione a partire da materiali interamente ottenuti*

Laddove la norma di origine applicabile richiede che un materiale sia interamente ottenuto, questo concetto si riferisce ai prodotti derivati da piante e animali, ad esempio frutta e verdura coltivate o raccolte nel paese di esportazione o prodotti minerali ivi raccolti.

Esempio: EPA UE-Giappone

La norma per i formaggi (voce SA 04.06) prevede:

"Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti"

Il latte utilizzato nella produzione di formaggi speciali in Giappone deve essere ottenuto interamente in Giappone (prodotti, ad esempio latte, ottenuti da animali vivi allevati lì). Di conseguenza, il formaggio può essere esportato nell'UE come originario del Giappone.

L'importatore deve possedere informazioni comprovanti che il latte proviene da una mucca allevata in una determinata fattoria in Giappone, sul lotto di produzione del formaggio, sulla conformità del formaggio secondo quanto stabilito dalle agenzie governative giapponesi in materia di salute, agricoltura ecc.

(2) ***Prodotti ottenuti in base ad una modifica della classificazione tariffaria:***

Questa norma specifica per prodotto richiede che la classificazione del prodotto finale sia diversa da quella dei materiali non originari utilizzati nella produzione. Le operazioni di produzione eseguite sui materiali non originari devono essere più che insufficienti.

La modifica può essere richiesta a livello di capitolo (le prime 2 cifre del sistema armonizzato), di voce tariffaria (4 cifre) o di sottovoce tariffaria (6 cifre).

Per dimostrare il rispetto di questa norma, l'importatore deve pertanto conoscere la classificazione tariffaria dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto finito importato.

Esempio: APE UE-Giappone (allegato 3-B):

Capitolo 91	*Orologi e loro parti*
9113.90	*CTH*

CTH = cambio di intestazione tariffaria

Un cinturino per orologio in tessuto è prodotto in Giappone. Può essere composto da materiali non originari del Giappone se questi materiali sono classificati in una voce tariffaria diversa dal bracciale per orologio (ad esempio, diversa dalla voce 9113).

L'importatore dovrebbe quindi disporre di informazioni sulla fabbricazione dei braccialetti, sulle specifiche dei materiali utilizzati, nonché sulla loro classificazione e descrizione.

(3) ***Prodotti ottenuti in base alla regola basata sul valore:***

Questa regola stabilisce generalmente un valore massimo dei materiali non originari espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto. Può anche essere un valore minimo aggiunto da rispettare nell'ultimo paese di trasformazione.

Esempio — TCA UE-Regno Unito (allegato 3):

Capitolo 66	*Ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti*
66.01 – 66.02	*Italiano:* *O* *MaxNOM 50% (EXW)*

In questo caso, c'è una scelta tra la regola CTH e quella basata sul valore. Quest'ultima regola è stata scelta per gli ombrelli fabbricati nel Regno Unito per ottenere l'origine preferenziale GB, vale a dire, la

il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

L'importatore deve disporre delle informazioni necessarie per dimostrare che il valore dei materiali non originari del Regno Unito utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica dell'ombrello. Ciò include le informazioni sul prezzo franco fabbrica del prodotto e una ripartizione del valore degli input utilizzati (materiali originari e non originari utilizzati, nonché tutti gli altri costi sostenuti). Inoltre, l'importatore potrebbe dover dimostrare che i materiali originari sono effettivamente originari.

(4) *Prodotti ottenuti in base alla regola del peso:*

Si tratta di una regola sempre utilizzata in combinazione con altre norme, ad esempio quella che richiede una modifica della voce tariffaria e una soglia massima per i materiali non originari, espressa come percentuale del peso del prodotto finito.

Esempio: APE UE-Giappone (allegato 3-B):

Capitolo 17	*Zuccheri e dolciumi*
17.04	*CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40% del peso del prodotto.*

Per ottenere l'origine preferenziale giapponese, il chewing gum (voce tariffaria 1704) richiede un cambio di voce tariffaria e il peso degli zuccheri non originari utilizzati (sotto le voci tariffarie 1701 e 1702) non può superare il 40% del peso del prodotto.

L'importatore deve avere informazioni che dimostrino che tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e che il peso dello zucchero non originario utilizzato è inferiore al 40% del peso del chewing gum. Deve avere una descrizione del processo di produzione e delle strutture di produzione, inclusa la capacità produttiva e l'ubicazione della fabbrica che produce il prodotto, dettagli sui macchinari utilizzati nella produzione, specifiche dei materiali con indicazioni di peso e la loro classificazione, nonché il peso del prodotto finale.

(5) *Prodotti ottenuti in base alla regola del processo di fabbricazione:*

Si tratta di una norma che richiede una lavorazione specifica su materiali non originari al fine di conferire un'origine preferenziale ai sensi del rispettivo accordo. È una norma comune nel settore tessile e dell'abbigliamento nonché nel settore chimico.

Esempi: fabbricazione a partire dal filato (la tessitura e tutte le fasi successive devono essere effettuate nella Parte per conferire l'origine preferenziale di tale Parte), confezionamento completo (tutte le fasi

dopo il taglio del tessuto deve essere effettuata la rigenerazione dei pneumatici usati, una specifica reazione chimica, ecc.

Esempio — EPA UE-Giappone:

Capitolo 62	*Articolo di vestiario e accessori di vestiario non lavorati a maglia o all'uncinetto*
62.03	*Tessitura combinata con confezione, compreso il taglio del tessuto; o* *La confezione, compreso il taglio del tessuto, è stata eseguita tramite stampa (come operazione autonoma).*

In questo caso, c'è una scelta tra due regole di lavorazione. La prima regola è stata scelta per i pantaloni da uomo per ottenere l'origine preferenziale giapponese, ovvero il filato è stato tessuto nel tessuto da cui sono stati confezionati i pantaloni.

In questa situazione, l'importatore dovrebbe detenere informazioni che dimostrino che la lavorazione richiesta dal rispettivo accordo è stata effettuata nel paese partner. Le informazioni potrebbero includere la descrizione del processo di produzione e delle strutture di produzione, inclusa la capacità produttiva e l'ubicazione della fabbrica che produce il prodotto, dettagli sui macchinari utilizzati nella produzione, relazioni finanziarie dell'esportatore, informazioni sulla fornitura dei materiali utilizzati.

b) Requisiti relativi alla documentazione di supporto

I documenti o le registrazioni da fornire per dimostrare la conoscenza dell'importatore dipenderanno dai rispettivi criteri di origine e da altre regole di origine applicabili. La dogana può anche visitare i locali, ad esempio per ottenere l'accesso diretto alle registrazioni. Nel caso di aziende associate, l'accesso alle registrazioni dell'esportatore può essere possibile in questo modo.

La documentazione di supporto può comprendere documenti commerciali e di altro tipo forniti dall'esportatore, documenti rilasciati da altre autorità governative nell'UE o in paesi terzi oppure informazioni accessibili al pubblico.

L'elenco seguente, non esaustivo, riporta i documenti o i registri che possono essere presentati, a seconda dei casi:

Esempi di documenti commerciali e di altro tipo detenuti dall'esportatore possono includere:

ÿ distinta base/scheda di produzione (che è un elenco completo dei materiali, componenti e parti e la descrizione del processo di fabbricazione necessario per realizzare un prodotto);

ÿ fatture/fatture pro-forma, ordini di acquisto/vendita, bolle di consegna, liste di imballaggio;

ÿ contratti;

ÿ estratti dal sistema contabile;

ÿ schede tecniche, disegni di produzione, fotografie;

ÿ documenti di terze parti, ad esempio polizze di carico.

Esempi di documenti rilasciati da altre autorità governative possono includere:

ÿ estratti di registri/atti;

ÿ documenti sanitari, veterinari, minerari, di conformità, ecc.;

ÿ registrazioni di ispezioni effettuate da altre autorità governative;

ÿ un'indicazione geografica;

ÿ decisioni sull'origine o sulla classificazione emesse dal paese partner (BOI, BTI);

ÿ un titolo di proprietà intellettuale;

ÿ dichiarazioni doganali di esportazione, ecc.

Esempi di informazioni disponibili al pubblico per aiutare a stabilire le informazioni fornite dall'importatore possono includere:

ÿ Informazioni sui registri di spedizione;

ÿ Informazioni sui registri commerciali;

ÿ Movimenti di spedizione;

ÿ Bilanci;

ÿ Informazioni statistiche sui paesi, sulla produzione o sui produttori;

ÿ Siti web degli esportatori;

L'ammissibilità dei documenti è rimessa alla discrezione delle autorità doganali.

Pertanto, un foglio di calcolo, le immagini del processo di fabbricazione o una dichiarazione del fornitore presi da soli non consentiranno di valutare i processi né il luogo di produzione. Dovranno essere integrati con documenti e informazioni commerciali o contrattuali. Quando l'importatore ottiene i prodotti da un fornitore che non li ha fabbricati, non potrà rivendicare preferenze tariffarie basate sulla conoscenza dell'importatore a meno che non sia in grado di ottenere da tale fornitore-rivenditore i documenti e le informazioni necessarie per dimostrare la conoscenza dell'importatore.

4) Documenti da presentare per richiedere la tariffa post-sdoganamento preferenza/rimborso o sgravio dei dazi doganali in base alla conoscenza dell'importatore

Ai sensi degli articoli 22(1) UCC e 13(1) UCC DA, dopo l'accettazione della richiesta di rimborso o di sgravio, l'autorità doganale competente può richiedere le informazioni o i documenti che ritiene necessari per prendere una decisione.

A tale riguardo, non esiste un elenco esaustivo dei documenti giustificativi da fornire, tuttavia vengono spesso richiesti i seguenti documenti:

ÿ copia della dichiarazione doganale modificata;

ÿ fatture;

ÿ contratto di vendita/commerciale;

ÿ dettagli del valore;

ÿ schede tecniche dei prodotti (processo di fabbricazione);

ÿ documenti di trasporto ecc.

Tuttavia, la richiesta di preferenza tariffaria a posteriori e il rimborso che ne può derivare restano procedure eccezionali offerte agli operatori economici.

In caso di richiesta di trattamento tariffario preferenziale a posteriori, gli operatori economici devono essere in grado di dimostrare che le merci sono ammissibili al trattamento preferenziale e che sono soddisfatti tutti i requisiti dell'articolo 117 del CDU.

Quando si utilizza la conoscenza dell'importatore come richiesta di trattamento preferenziale e non ci sono state precedenti richieste di preferenza tariffaria, la documentazione dovrà essere altrettanto completa come descritto nei paragrafi precedenti.

5) Modifica successiva alla sdoganamento della base per la preferenza tariffaria e il rimborso o sgravio dei dazi doganali

Nel caso in cui vi sia già stata una richiesta di trattamento tariffario preferenziale basata sulla conoscenza dell'importatore, e l'operatore economico faccia richiesta di modifica di tale base della richiesta, a seconda dell'accordo preferenziale, poiché vi sono diversi approcci legali. Tale modifica è sempre possibile laddove l'importatore abbia una dichiarazione di origine valida, che deteneva alla data della richiesta iniziale basata sulla conoscenza dell'importatore.

Laddove una richiesta iniziale basata sulla conoscenza dell'importatore venga respinta e l'importatore presenti una richiesta di rimborso o di sgravio basata su una dichiarazione di origine, un rimborso o uno sgravio potrebbero essere possibili in base all'accordo preferenziale e al Codice doganale dell'Unione. Per l'applicazione specifica, vedere i documenti di orientamento ai rispettivi accordi preferenziali.